

In relazione all'autorizzazione  
in oggetto:

**Parere di regolarità tecnica:**

si esprime parere:

favorevole

non favorevole, per la seguente motivazione:



**Parco Regionale delle Alpi Apuane**  
**Ufficio Pianificazione Territoriale**

**Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale**  
(art. 27 bis del Dlgs 152/2006)

**n. 08 del 10 dicembre 2025**

**ditta: Versilia Marmi srl**

**Comune: Vagli Sotto**

**Progetto di coltivazione delle cave Faniello – Collettino Vagli A**

Il Responsabile dell'Ufficio:

- Direttore-Attività di Parco
- Affari amministrativi e contabili
- Interventi nel Parco
- Pianificazione territoriale
- Valorizzazione territoriale
- Vigilanza e gestione della fauna

**Pubblicazione:**

la presente autorizzazione dirigenziale viene pubblicata all'Albo pretorio on line del sito internet del Parco ([www.parcapuane.toscana.it/albo.asp](http://www.parcapuane.toscana.it/albo.asp)), a partire dal giorno indicato nello stesso e per i 15 giorni consecutivi

**atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integr.**

**Il Responsabile dell'Ufficio Pianificazione territoriale**

**Preso atto** che in data 07.11.2024, protocollo n. 4716., il Parco, in qualità di autorità competente, ha trasmesso a tutte le amministrazioni interessate la comunicazione di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale per il progetto di coltivazione delle cave Faniello – Collettino Vagli A, Comune di Vagli Sotto, a seguito della istanza formulata dalla ditta Versilia Marmi srl., con sede a Carrara (MS), via Cocchi snc, P.IVA 011097904559;

**Vista** la Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 “Istituzione dell’Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo Consorzio” e succ. mod. ed integr.;

**Vista** la Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010” e succ. mod. ed integr.;

**Vista** la Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”;

**Visto** lo Statuto dell’Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 09.11.1999, n. 307 e succ. mod. ed integr.;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 38 del 23 dicembre 2024, con la quale venivano nominati i Responsabili delle UU.OO. del Parco a far data dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025 tra i quali la Dott.ssa Isabella Ronchieri quale Responsabile dell’U.O.C. “Pianificazione territoriale”;

**Accertato** che il sito oggetto dell’intervento in esame ricade all’interno dell’area *contigua zona di cava* del Parco Regionale delle Alpi Apuane come identificata dalla legge regionale n. 65/1997 e dal Piano per il Parco approvato con deliberazione del Consiglio direttivo dell’Ente Parco n. 21 del 30 novembre 2016;

**Visto** l'art. 27 bis del Dlgs n. 152/2006, che regola il provvedimento autorizzatorio unico regionale in materia di valutazione di impatto ambientale e stabilisce che l'autorità competente convoca una conferenza dei servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le amministrazioni interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'art. 14 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241;

**Ricordato** che il provvedimento autorizzatorio unico regionale si è svolto come segue:

*Avvio del procedimento in data 07.11.2024 protocollo 4716;*

*Conferenza di servizi, prima riunione, in data 13.02.2025;*

*Presentazione contributi integrativi della ditta in data 15.04.2025 protocollo 1749 in data 29.04.2025 protocolli 1918/1919;*

*Conferenza di servizi, seconda riunione, in data 12.06.2025;*

*Presentazione documentazione integrativa in data 10.07.2025 protocollo 3011, in data 01.09.2025 protocollo 3777;*

*Conferenza di servizi, terza riunione, in data 11.09.2025;*

*Presentazione documentazione integrativa in data 22.09.2025 protocollo 4112, in data 22.10.2025 protocollo 4514;*

*Conferenza dei servizi in data 11.11.2025;*

*Trasmissione documentazione versione definitiva in data 02.12.2025 protocollo 5250;*

*Autorizzazione estrattiva del Comune di Vagli Sotto rilasciata con determinazione dirigenziale del n. 178 del 02.12.2025 del registro Settore Tecnico acquisita in data 02.12.2025 protocollo 5259;*

*Autorizzazione paesaggistica della commissione paesaggio del comune di Vagli Sotto n. 34 del 17.11. 2025 acquisita in data 17.11.25 prot. 4973;*

**Visto** il *Rapporto interdisciplinare* sull'impatto ambientale dell'intervento in oggetto costituito dai seguenti verbali e documenti, allegato al presente atto, come parte integrante e sostanziale:

*Verbale della conferenza di servizi del 13.02.2025*

*Verbale della conferenza di servizi del 12.06.2025*

*Verbale della conferenza di servizi dell'11.09.2025*

*Verbale della conferenza di servizi dell'11.11.2025*

*Autorizzazione estrattiva del Comune di Vagli Sotto rilasciata con determinazione dirigenziale del n. 178 del 02.12.2025 del registro Settore Tecnico acquisita in data 02.12.2025 protocollo 5259;*

*Autorizzazione paesaggistica del Comune di Vagli Sotto n. 34 del 17.11. 2025 acquisita in data 17.11.25 prot. 4973*

**Dato atto** che nel corso del presente procedimento, come risulta dal *Rapporto interdisciplinare*, le Amministrazioni competenti si sono espresse come segue:

<b>amministrazione</b>	<b>pronuncia, autorizzazione, parere, contributo</b>	<b>tipo di parere</b>
Parco Regionale delle Alpi Apuane	Pronuncia di compatibilità ambientale Pronuncia di valutazione di incidenza Nulla osta del Parco Autorizzazione vincolo idrogeologico	favorevole
Comune Vagli Sotto	Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva Autorizzazione paesaggistica Valutazione di impatto acustico	favorevole
Regione Toscana	Autorizzazioni di cui al decreto RT 12181 del 4/06/24	favorevole con prescrizioni e raccomandazioni
AUSL Toscana Nord Ovest	Contributo relativo all'igiene e sanità pubblica Parere sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	favorevole
ARPAT Dipartimento Lucca	Contributo istruttoria in materia ambientale	favorevole con prescrizioni
Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale	Parere di conformità ai propri strumenti pianificatori	vedi atti allegati
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio	Autorizzazione archeologica Parere relativo all'autorizzazione paesaggistica Valutazione di compatibilità paesaggistica	favorevole per silenzio assenso
Provincia di Lucca	Parere di conformità ai propri strumenti pianificatori	favorevole per silenzio assenso

**Preso atto** che in riferimento al procedimento per il rilascio della Pronuncia di Compatibilità Ambientale, il Parco, in qualità di autorità competente, ha concluso l'istruttoria tecnica per il rilascio della Pronuncia medesima entro i giorni previsti dalla normativa in materia di valutazione di impatto ambientale;

**Tenuto conto** che il proponente ha assolto a quanto disposto dall'art. 47 comma 3 della Legge Regionale 10/2010 e dalla delibera del Consiglio direttivo del Parco n. 12 del 12.04.2013, effettuando il versamento di € 5.000,00 tramite bonifico bancario in data 26.08.2024;

## DETERMINA

**di rilasciare** al sigg. Lorenzo Vannucci e Alessandro Mani, legali rappresentanti della ditta Versilia Marmi srl, con sede in Seravezza (LU), via Cocchi snc, P.I. 011097904559, la pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto di coltivazione delle cave Faniello – Collettino Vagli A, nel bacino del Monte Macina, Comune di Vagli Sotto, secondo la documentazione allegata alla richiesta effettuata dal proponente in data 28.08.2024 al numero 3688 ed integrata in data 17.10.24 prott. 4454/4455 ed in data 24.10.2024 prott. 4562/4563 ed integrata in data 15.04.2025 protocollo 1749, in data 29.04.2025 protocolli 1918/1919, in data 10.07.2025 protocollo 3011, in data 01.09.2025 protocollo 3777, in data 22.09.2025 protocollo 4112, in data 22.10.2025 protocollo 4514, in data 17.11.2025 prot. 4969 ed in data 02.12.2025 prot. 5250 per la volumetria complessiva di **82.300 metri cubi in cinque anni**;

**di dare atto** che il presente provvedimento è comprensivo delle seguenti autorizzazioni:

*Pronuncia di compatibilità ambientale, Legge Regionale n. 10/2010;*

*Pronuncia di Valutazione di Incidenza, Legge Regionale n. 30/2015;*

*Nulla osta, Legge Regionale n. 30/2015;*

*Autorizzazione idrogeologica, Legge Regionale n. 39/2000;*

**di rilasciare** le autorizzazioni di cui sopra subordinandole alle seguenti prescrizioni, condizioni e procedure di esecuzione:

1. *prescrizioni e condizioni come da autorizzazioni, pareri e contributi delle Amministrazioni competenti, contenute nel Rapporto interdisciplinare allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale; in particolare si esplicita l'obbligo di ottemperare alle seguenti prescrizioni di ARPAT:*
  - a) **in corrispondenza dei luoghi di lavorazione in cui si utilizzi acqua, dovrà essere realizzato un idoneo sistema di raccolta e convogliamento della medesima tramite canalette e tubazioni in materiale plastico al fine di evitare infiltrazioni di marmettola nelle fratture presenti; dovrà in ogni caso essere evitata la dispersione del materiale fine derivante dalla coltivazione;**
  - b) **per le aree di lavorazione indicate nelle fasi progettuali come pressoché inamovibili, come ad esempio la zona preposta alla riquadratura dei blocchi, la gestione delle acque deve avvenire con presidi stabili e cordolatura con materiali non effimeri in conformità a quanto riportato nel documento PR15 del PRC;**
  - c) **presentare prima dell'inizio delle lavorazioni il Piano di Monitoraggio ambientale conforme quanto riportato al punto 2.3. del contributo allegato al verbale della conferenza dei servizi dell'11.09.2025; il monitoraggio dovrà essere effettuato in maniera conforme alle indicazioni fornite al punto 2.3. del contributo allegato al verbale della conferenza dei servizi dell'11.09.2025.**
  - d) **dovranno essere effettuate analisi chimiche semestrali delle acque che scorrono all'esterno della zona di imbocco e dei piazzali di lavoro, in attuazione delle disposizioni del PR12. Data la situazione di particolare vulnerabilità dell'acquifero carsico con possibilità di incidere su due bacini idrogeologici, si propone una frequenza trimestrale.**
- 2 *nel caso in cui le lavorazioni intercettino cavità carsiche e/o fratturazioni beanti il proponente dovrà sospendere immediatamente le lavorazioni, dovrà adottare tutte le misure necessarie alla salvaguardia dell'ambiente ipogeo e dovrà darne tempestiva comunicazione al Parco e alle Amministrazioni interessate;*
- 3 *nelle opere di ripristino dovranno essere impiegate esclusivamente specie arboree ed arbustive autoctone, lasciando al naturale dinamismo della vegetazione il rinverdimento di specie erbacee;*
- 4 *nella ripulitura finale delle aree di cava dovranno essere rimossi con estrema cura tutti i materiali e residui delle lavorazioni precedenti (serbatoi dell'acqua, ricoveri provvisori, linee aeree di cantiere e ogni altro materiale metallico e/o plastico);*
- 5 *nel cantiere estrattivo dovranno essere conservati materiali oleoassorbenti e sistemi di intervento utili in caso di sversamenti;*

*6 nel caso in cui lo stato finale presenti diversità da quanto previsto nel progetto in esame, sempre che rientranti nei limiti autorizzati, queste dovranno essere documentate da idonea documentazione descrittiva, grafica e fotografica da trasmettere a questo Parco;*

**di rendere noto** che l'inosservanza alle condizioni ambientali di cui sopra comporta l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui all'art. 29 del Dlgs 152/2006;

**di notificare** il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla sua emanazione, al proponente, nonché alle Amministrazioni interessate;

**di chiedere** al proponente la pubblicazione della presente pronuncia di compatibilità ambientale sul BURT, entro trenta giorni dalla sua notifica e di trasmettere il relativo stralcio del Burt al Parco, ricordando che, per quanto disposto dall'art. 52, comma 2, legge regionale n. 10/2010, "I termini per la realizzazione dell'opera oggetto di VIA decorrono dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di VIA";

**di rilasciare** le autorizzazioni di cui sopra con validità temporale pari a **cinque anni** dalla pubblicazione sul BURT;

#### **DETERMINA ALTRESI'**

**di dare atto** che:

il presente provvedimento ha valore di determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi e costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del Dlgs 152/2006;

il Parco Regionale delle Alpi Apuane, quale autorità competente, pur svolgendo il ruolo di responsabile del procedimento autorizzatorio unico regionale, non assume alcuna ulteriore competenza autorizzativa rispetto a quelle già in suo possesso e pertanto tutti i titoli autorizzativi acquisiti tramite il presente provvedimento rimangono di competenza delle amministrazioni titolari del relativo potere autorizzatorio;

la conferenza di servizi si è svolta secondo le modalità previste dall'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, che tra l'altro stabilisce di considerare acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

le autorizzazioni, pareri, contributi ed atti di assenso comunque denominati, acquisiti nel corso del presente procedimento, necessari alla realizzazione e all'esercizio del presente intervento, come indicati dal proponente, sono quelli riportati nella tabella presente in narrativa;

di dare atto che le autorizzazioni di competenza del Parco Regionale delle Alpi Apuane, relativamente alla disponibilità dei beni interessati dal progetto sono state rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi. Il Proponente resterà unico responsabile, tenendo il Parco sollevato da ogni contestazione e rivendicazione da parte di terzi circa l'effettivo possesso del diritto ad effettuare le lavorazioni previste nei terreni oggetto di autorizzazione, nonché per eventuali sconfinamenti dagli stessi;

di rendere noto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni ai sensi di legge;

per quanto disposto dall'art. 52, comma 2, legge regionale n. 10/2010, "I termini per la realizzazione dell'opera oggetto di VIA decorrono dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di VIA". Pertanto si chiede al proponente la pubblicazione della presente pronuncia di compatibilità ambientale sul BURT, entro trenta giorni dalla sua notifica e di trasmettere il relativo stralcio del Burt al Parco.

*IR/AS/gc\_pca\_08\_2025*

Il Responsabile dell'Ufficio "Pianificazione territoriale"

*dott. for. Isabella Ronchieri*

PROGETTO DI COLTIVAZIONE DELLE CAVE FANIETTO COLLETTINO VAGLI A  
**Rapporto interdisciplinare**

(allegato alla P.C.A. n. 08 del 10 dicembre 2025, come parte integrante e sostanziale)

CONTENUTI

*Verbale della conferenza di servizi del 13.02.2025*

*Verbale della conferenza di servizi del 12.06.2025*

*Verbale della conferenza di servizi dell'11.09.2025*

*Verbale della conferenza di servizi dell'11.11.2025*

*Autorizzazione estrattiva del Comune di Vagli Sotto rilasciata con determinazione dirigenziale del n. 178 del 02.12.2025 del registro Settore Tecnico acquisita in data 02.12.2025 protocollo 5259;*

*Autorizzazione paesaggistica del Comune di Vagli Sotto n. 34 del 17.11. 2025 acquisita in data 17.11.25 prot. 4973*



**PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE**  
*Ufficio Pianificazione Territoriale*

Conferenza di servizi, ex art. 27 bis del Dlgs 152/2006, “Provvedimento autorizzatorio unico regionale” per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale per il seguente intervento:

***Versilia Marmi srl - Cava Faniello e Collettino Vagli A, Bacino estrattivo Monte Macina, nel Comune di Vagli Sotto, procedura di valutazione di impatto ambientale e Provvedimento autorizzatorio unico regionale per progetto di coltivazione.***

*Istanza acquisita al protocollo in data 28.08.2024 al numero 3688 ed integrata in data 17.10.24 prott. 4454/4455 ed in data 24.10.24 prott. 4562/4563*

**VERBALE**

In data odierna, 13 febbraio 2025, alle ore 10.00 si è tenuta la riunione telematica della conferenza dei servizi convocata ai sensi dell’art. 27 bis, Dlgs 152/2006, congiuntamente alla commissione tecnica del Parco, per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale, relativi all’intervento in oggetto;

**premesso che**

Alla presente riunione della conferenza sono state invitate le seguenti amministrazioni:

*Comune di Vagli Sotto*

*Provincia di Lucca*

*Regione Toscana*

*Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara Autorità di*

*Bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale*

*ARPAT Dipartimento di Lucca AUSL*

*Toscana Nord Ovest*

le materie di competenza delle Amministrazioni interessate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, dei nulla-osta e degli atti di assenso, risultano quelle sotto indicate:

<b>Amministrazioni</b>	<b>parere e/o autorizzazione</b>
<i>Comune di Vagli Sotto</i>	<i>Autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva Nulla osta impatto acustico Autorizzazione paesaggistica Valutazione di compatibilità paesaggistica</i>
<i>Provincia di Lucca</i>	<i>Parere di conformità ai propri strumenti pianificatori</i>
<i>Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale</i>	<i>Parere di conformità al proprio Piano</i>
<i>Regione Toscana</i>	<i>Autorizzazioni di cui al decreto RT 12181 del 4/06/24</i>
<i>Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara</i>	<i>Autorizzazione paesaggistica Autorizzazione archeologica Valutazione di compatibilità paesaggistica</i>
<i>ARPAT Dipartimento di Lucca</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale a supporto degli Enti</i>
<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i>	<i>Parere in materia di salute e sicurezza sui luoghi di Lavoro</i>
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	<i>Pronuncia di Compatibilità Ambientale Pronuncia di valutazione di incidenza Nulla Osta del Parco Autorizzazione idrogeologica</i>

## Precisato che

le Amministrazioni partecipanti alla presente conferenza sono le seguenti:

<b>Comune di Vagli Sotto</b> Vedi parere reso in conferenza	dott. geol. Zeno Giacomelli
<b>Regione Toscana</b> Vedi parere reso in conferenza e nei contributi inviati	dott. ing. Alessandro Fignani
<b>AUSL Toscana Nord Ovest</b> Vedi parere reso in conferenza	dott. geol. Vito Antonio Tafaro
<b>ARPAT Dipartimento di Lucca</b> Vedi contributo illustrato in conferenza e nei contributi inviati	dott. ing. Diletta Mogorovich
<b>Parco Regionale delle Alpi Apuane</b> Vedi parere reso in conferenza e nei contributi inviati	dott. for. Isabella Ronchieri

## la conferenza dei servizi

premesso che partecipano alla presente conferenza telematica il dott. geol. Vinicio Lorenzoni in qualità di professionista incaricato ed il Sig. Filippo Celentano in rappresentanza della ditta proponente.

Partecipano inoltre il dott. Andrea Biagini della Regione Toscana e la dott.ssa Simona Ozioso del Parco Regionale delle Alpi Apuane.

Il rappresentante del Parco comunica che sono pervenuti i contributi/pareri delle seguenti amministrazioni:

1. Regione Toscana;
2. ARPAT Dipartimento di Lucca;

○○○

I rappresentanti delle Amministrazioni interloquiscono con il professionista incaricato che, dopo aver esposto brevemente il progetto e risposto alle domande dei rappresentanti degli Enti, alle ore 10.35 lascia la riunione insieme al rappresentante della ditta.

○○○

**La rappresentante del Comune di Vagli Sotto, dott. geol. Zeno Giacomelli,** esprime parere favorevole al piano presentato in quanto conforme al vigente PABE fermo restando quanto rilevato da perizia giurata inviata dalla società al Comune e all'interno della quale si attesta una difformità di 913,58 mc in sotterraneo. Il progetto deve essere ancora sottoposto alla commissione del paesaggio comunale, commissione che si prevede si riunirà nel prossimo mese di marzo.

**Il Rappresentante della Regione Toscana, dott. ing. Alessandro Fignani** da atto di aver svolto il procedimento previsto dall'art. 26 ter della L.R. 40/2009. Nella conferenza di servizi interna, con i settori preposti all'espressione dei pareri di competenza regionale, è emersa l'impossibilità di esprimersi in senso favorevole o condizionato, in particolare per le motivazioni espresse dai settori regionali "Autorizzazioni uniche ambientali" e "Genio Civile Toscana Nord". Pertanto conferma il contenuto della PEC prot. RT. n. 99605 del 11/02/25 con la quale sono stati trasmessi i pareri ricevuti nella sopra citata conferenza interna anche allo scopo di rappresentare i motivi ostativi all'assenso, rappresentando nuovamente l'impossibilità ad esprimere la "posizione unica regionale" in senso favorevole o condizionato. Nel caso in cui non sia possibile rimandare la conclusione della conferenza ad una nuova seduta, il "parere unico regionale" di cui all'art. 26 ter comma 7 della L.R. 40/09 dovrà essere ritenuto espresso in senso negativo.

**Il rappresentante dell’Az. USL Toscana Nord Ovest, dott. geol. Vito Antonio Tafaro**, siamo favorevoli alla coltivazione della cava Faniello e dunque al Piano di Coltivazione presentato con alcune prescrizioni che saranno di seguito trasmesse, poiché per quanto analizzato dalla documentazione ricevuta e per quanto riferito dal progettista nel corso della spiegazione, la coltivazione della cava, con le sue gallerie, si sposta in aree “vergini” del monte e l’accesso a queste aree avverrà senza passare dal sotto tecchia che in passato ha dato qualche problema di stabilità.

**La rappresentante di ARPAT, dott.ssa ing. Diletta Mogorovich**, illustra sinteticamente e conferma i contenuti del contributo istruttorio, trasmesso con nota ARPAT prot.11453 del 11/02/2025. La rappresentante ARPAT chiede alla ditta se le attività della Cava Faniello potranno interferire o prevedere l’uso di aree in gestione alla ditta VEMA, incaricata della rimozione del ravaneto formato in prossimità della Cava Faniello. In merito il tecnico dichiara che Cava Faniello non utilizzerà alcuna area in gestione a ditta VEMA. Si prende inoltre atto dei chiarimenti forniti dal tecnico.

ARPAT chiede che nel verbale sia formalizzato che partecipa alla Conferenza al solo fine del supporto all’AC per l’illustrazione degli atti di competenza e senza prendere parte alla decisione.

**La rappresentante del Parco** illustra il parere della commissione tecnica del Nulla Osta.

**La Conferenza di servizi** visto quanto sopra fa proprie tutte le richieste avanzate da gli Enti e sospende la riunione in attesa di ricevere le integrazioni indicata nel presente verbale e nei suoi allegati

Alle ore 10.55 il Responsabile dell’U.O.C Pianificazione Territoriale, dott.ssa Isabella Ronchieri, in qualità di presidente, dichiara conclusa l’odierna riunione della conferenza di servizi.

Letto, approvato e sottoscritto, Massa, 13 febbraio 2025.

*Conferenza di servizi*

<i>Comune di Vagli Sotto</i>	<i>dott. geol. Zeno Giacomelli</i>
<i>Regione Toscana</i>	<i>dott. ing. Alessandro Fignani</i>
<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i>	<i>dott. geol. Vito Antonio Tafaro</i>
<i>ARPAT Dipartimento di Lucca</i>	<i>dott. ing. Diletta Mogorovich</i>
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	<i>dott. for. Isabella Ronchieri</i>



Al Settore Miniere

*PEC*

**Oggetto:** Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale Dlgs 152/2006, art. 27/bis Cava Faniello e Collettino Vagli A Società : Versilia Marmi Srl Comune di Vagli di Sotto (LU) Indizione Videoconferenza interna asincrona in data 06.02.2025 Eventuale conferenza interna sincrona in data 10.02.2025 alle ore 11:00 stanzavirtuale: <https://spaces.avayacloud.com/u/alessandro.fignani@regione.toscana.it>

**Contributo Settore Sismica**

In riferimento a quanto in oggetto si fa presente quanto di seguito esposto.

Qualora i progetti in esame contengano interventi edilizi (fabbricati, opere di sostegno, cabine elettriche etc.) e ai disposti degli articoli 65, 93 e 94 del DPR 380/2001 e successive modifiche, si segnala che il committente dovrà presentare domanda di preavviso presso il Settore Sismica della Regione Toscana, tramite il Portale telematico PORTOS 3; contenente il progetto esecutivo degli interventi previsti, completo anche delle indagini geologiche, fatto salvo quanto disposto dall'art. 42 del Dlgs. 36/2023 (Nuovo Codice degli Appalti) in merito agli adempimenti dell'art. 93 e 94bis del DPR 380/2001.

Per gli interventi definiti “privi di rilevanza” (art. 94 bis, c. 1, lett. c., L. n. 55/2019), di cui all’allegato B del Regolamento Regionale 1/R del 2022, si ricorda che questi andranno depositati esclusivamente presso il comune così come indicato all’art. 170 bis della L.R. n. 69/2019.

Si fa presente che il Comune di *Vagli di Sotto*, nel cui territorio ricade l’intervento, è classificato “sismico” e quindi la progettazione delle eventuali opere strutturali dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, anche in zona sismica.

*Norme di riferimento minime ed essenziali:*

- DPR 380/2001 articoli 65, 93 e 94 bis
- Norme tecniche per le costruzioni (DM 17/1/2018 e relativa circolare esplicativa)
- LR 65/2014 articoli 167 e 169
- Regolamento regionale 1/R/2022
- Regolamento regionale 5/R/2020

Cordiali saluti.

*Per informazioni è possibile rivolgersi al responsabile di E.Q. Ing. Santo A. Polimeno (tel. 0554387328 - cell. 3341089416 - e-mail: [santoantonio.polimeno@regione.toscana.it](mailto:santoantonio.polimeno@regione.toscana.it)) o al P.A. Alessandro Pennino (tel. 0554382704 - e-mail: [alessandro.pennino@regione.toscana.it](mailto:alessandro.pennino@regione.toscana.it)),*

Il Dirigente Responsabile  
(*Ing. Luca Gori*)

(sp/ap)



**REGIONE TOSCANA**  
Giunta Regionale

**Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia**

**Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali**

AOO GRT Prot. n.

Data

*Da citare nella risposta*

**OGGETTO:** Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale – D.Lgs 152/2006, art. 27/bis. Cava Faniello e Collettino Vagli A Società esercente Versilia Marmi SRL Comune di Vagli di Sotto (LU) - Indizione Videoconferenza interna sincrona del 10/02/2025.

## **Contributo per la formazione della posizione unica regionale.**

Riferimento univoco pratica: ARAMIS 77528

Al Settore Miniere

p.c.

ARPAT Dipartimento di Lucca

In riferimento alla convocazione della videoconferenza interna sincrona indetta dal RUR per il 10/02/2025, protocollo n. AOGRT/37969 del 24/01/2025, si trasmette il contributo tecnico per gli aspetti di propria competenza.

Relativamente alle attività estrattive di cui alla LR 35/2015, i contributi del Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali assumono valore di atto di assenso, relativamente alle competenze del Settore inerenti le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e agli eventuali scarichi idrici, cui sono soggetti gli stabilimenti produttivi, ivi comprese le cave, che producono anche solo emissioni diffuse; non è prevista l'adozione di provvedimenti autorizzativi espressi da parte di questo Settore in quanto l'art. 16 della LR 35/2015 stabilisce che il provvedimento finale dell'autorità competente sostituisce ogni approvazione, autorizzazione, nulla osta e atto di assenso connesso e necessario allo svolgimento dell'attività.

In riferimento alle sopracitate competenze di questo Settore, l'attività in questione necessita di autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, mentre, sulla base di quanto dichiarato dall'Impresa, non risulta soggetta ad autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 dello stesso decreto, in quanto l'Impresa attua il cosiddetto ciclo chiuso delle acque.

Premesso quanto sopra,

Vista la documentazione progettuale ed integrativa resa disponibile dall'Ente Parco nel proprio sito istituzionale;

Visto il D.Lgs. 152/06 del 03.04.2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale"

Visto il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 che disciplina il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale;

Vista la L.R. 35/2015 in materia di attività estrattive;

Vista, la L.R. 31.05.2006 n. 20 e s.m.i. che definisce le competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia di scarico;

Visto il D.P.G.R. 46/R/2008 e s.m.i. "Regolamento regionale di attuazione della Legge Regionale 31.05.2006 n. 20" di seguito "Decreto";

Vista la vigente disciplina statale in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera ed in particolare la parte quinta del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

Vista la vigente disciplina regionale in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera ed in particolare la L.R. n. 9 del 11/02/2010 che definisce, tra l'altro, l'assetto delle competenze degli enti territoriali;

Vista la Deliberazione Consiglio Regionale 18 luglio 2018, n. 72 "Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA). Approvazione ai sensi della l.r. 65/2014;



Vista la Determinazione Dirigenziale n. 4255 del 13/09/2012 rilasciata dalla Provincia di Lucca, con validità 15 anni, con la quale si autorizza la Ditta Tre Elle SRL alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e, come prescrizioni per le emissioni diffuse si riporta quanto previsto all'Allegato V Parte I del D.Lgs 152/2006 e le misure di contenimento indicate dalla ditta:

- *Taglio primario a monte effettuato in galleria*
  - *Lavorazioni di taglio primario e secondario (riquadratura blocchi, svolta in piazzale dedicato posta all'aperto) a filo diamantato e a catena eseguite in presenza di acqua;*
  - *Inumidimento del letto del detrito su cui cade la bancata, lavaggio preventivo della bancata, nella fase di ribaltamento della bancata;*
  - *Preventivo lavaggio del blocco nella fase di riquadratura svolta all'esterno;*
  - *Allontanamento dei fanghi nei piazzali, che verranno tenuti quanto più possibile puliti, al fine di evitare che nei periodi asciutti venga risollevata la polvere nella fase di movimentazione;*
  - *Bagnatura dei cumuli di detrito e della terra di risulta, nella fase di grigliatura (eventuale) del detrito derivante dalle operazioni di taglio;*
  - *Trasporto: si prevede pulizia dei cassoni del camion, per evitare caduta di scaglie e spolveramento durante il percorso. Per il trasporto (eventuale) del detrito si prevede la copertura dei camion con teloni;*

Vista l'istanza presentata al SUAP dell'Unione Comuni della Garfagnana in data 01/02/2017 e acquisita al protocollo regionale n. AOOGRT/50958 in data 01/02/2017, con la quale la Società Versilia Marmi SRL., richiede la voltura dell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Lucca (DD n. 4255 del 13/09/2012) alla società Tre Elle SRL;

Vista la nota protocollo n. AOOGRT/113995 del 03/03/2017, con la quale la Regione Toscana prende atto della comunicazione di variazione della società che gestisce l'attività estrattiva, da Ditta Tre Elle SRL a Ditta Versilia Marmi SRL;

Visto l'**Elaborato Q Valutazione emissioni in atmosfera**, datato luglio 2024 nella cui premessa si sottolinea che “*Per la valutazione delle emissioni di polveri ci si è riferiti alle “Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione trasporto carico o stoccaggio di materiali polverulenti” emesso da Regione Toscana ...*”:

Dato atto che al punto **5. Compatibilità delle emissioni** si riporta che “Le linee guida regionali forniscono al punto 2 le soglie di valutazione delle emissioni di PM10 al variare della distanza dalla sorgente e al variare del numero dei giorni, come riportato nelle tabelle successive, ripresa dalle Linee Guida Arpat (tab 16).

numero dei giorni, come riportato nella tabella successiva, ripresa dalle Linee Guida Arpat (tab.16). Per il calcolo delle emissioni si è considerata al distanza dal centro del paese di Arni, 880 m circa, quindi valori >150 m ed il periodo di emissioni compreso tra 300/250 gg, essendo 230 gg il periodo di lavorazione indicato nel progetto di coltivazione.

Tabella soglie di emissione PM10 (tab. 16 paragrafo 2 Linee Guida regionali)

Intervallo di distanza (m) del recettore dalla sorgente	Soglia di emissione di PM <sub>10</sub> (g/h)	risultato
0 ÷ 50	<79	Nessuna azione
	79 ÷ 158	Monitoraggio presso il recettore o valutazione modellistica con dati sito specifici
	> 158	Non compatibile (*)
50 ÷ 100	<174	Nessuna azione
	174 ÷ 347	Monitoraggio presso il recettore o valutazione modellistica con dati sito specifici
	> 347	Non compatibile (*)
100 ÷ 150	<360	Nessuna azione
	360 ÷ 720	Monitoraggio presso il recettore o valutazione modellistica con dati sito specifici
	> 720	Non compatibile (*)
>150	<493	Nessuna azione
	493 ÷ 986	Monitoraggio presso il recettore o valutazione modellistica con dati sito specifici
	> 986	Non compatibile (*)



*Da quanto sopra, essendo il valore delle emissioni stimato in 740 g/h, quindi al di sotto della soglia non compatibile e compreso nella soglia di emissione che necessita del monitoraggio presso il recettore o della valutazione sito specifico come nel nostro caso....”;*

Preso atto del punto **6. Modalità operative per il contenimento delle emissioni diffuse** nel quale si specifica che “Le emissioni più significative derivano dalla perdita di polveri per la circolazione dei mezzi lungo la viabilità non asfaltata ed in subordine dall’azione del vento. Essendo le due voci quelle maggiormente significative la società adotterà le seguenti mitigazioni:

1. Utilizzo di pietrisco per il rifacimento del manto stradale nella zona di pertinenza ;
2. Bagnatura dei piazzali e cumuli di materiale inerte con spruzzatori mobili;
3. Utilizzo di soli camion telonati per il trasporto dei detriti;
4. Protezione dei cumuli di terre con blocchi per evitare l’azione erosiva del vento;
5. Lavaggio delle gomme dei camion in arrivo sulla viabilità asfaltata.
6. Imposizione del limite di velocità di 10km/h nel cantiere e 20km/h sulla strada di accesso;
7. Bagnatura e contestuale posa delle terre in fase di ripristino ambientale, con successiva compattazione del materiale detritico;

Visto infine il punto **7. Conclusioni** nel quale si afferma che “La valutazione delle emissioni in atmosfera della cava Faniello è compatibile con i valori soglia indicati da Regione Toscana nel PRQA per le PM10, al recettore principale costituito dall’abitato di Arni. I valori delle Pm10 annuali risultano pari a 832 g/h, non considerando le misure di mitigazione che l’azienda adotterà per la manipolazione e gestione degli inerti. Sono proposte delle misure di mitigazione, peraltro in parte già contenute nella autorizzazione rilasciata alla società per l’esercizio della cava, che portano ad una sensibile riduzione delle emissioni...”;

Considerato che la soglia di emissione calcolata è posta, nella tabella sopra riportata, in corrispondenza del valore per cui deve essere previsto un Monitoraggio presso il ricettore o una valutazione modellistica che tenga conto di dati sito specifici e che pertanto, pur trattandosi di attività già autorizzata alle emissioni in atmosfera, non possono essere esclusi potenziali impatti a carico dei ricettori;

Tenuto conto che l’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 prevede che i lavori della conferenza indetta dall’Autorità competente, ai fini del rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico possono avere durata complessiva massima di 90 giorni, nel corso dei quali, a seguito del confronto tra i vari soggetti partecipanti, si formano le rispettive posizioni rispetto alla compatibilità ambientale del progetto e alle singole autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed esercizio dell’attività;

Ritenuto che le autorizzazioni di competenza di questo Settore, per quanto riportato in premessa, siano da ricomprendersi nel provvedimento autorizzativo dell’autorità competente ai sensi della LR 35/2015;

Considerato che lo scrivente Settore esprime le determinazioni di propria competenza, relativamente alle autorizzazioni da ricomprendersi nell’ambito del provvedimento unico rilasciato dall’autorità competente, alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e agli eventuali scarichi idrici, ai sensi dell’art. 124 dello stesso decreto, previa acquisizione del contributo tecnico di Arpat, analogamente a quanto previsto nei casi in cui sia previsto lo svolgimento del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013, disciplinato dalla Deliberazione di G.R. n. 1332/2018;

Vista la nostra nota del 27/01/2025 protocollo n. AOOGRT/40971, con la quale si chiedeva al Dipartimento Arpat di Lucca di trasmettere il proprio contributo tecnico sulla documentazione depositata dal proponente al fine di poter procedere all’espressione della posizione di questo Settore, relativamente agli aspetti di competenza;

Preso atto che, al momento, non risulta a questo Settore che il Dipartimento Arpat competente abbia trasmesso il proprio contributo tecnico specialistico ai fini dell’espressione della posizione di competenza della scrivente struttura regionale.



Pertanto, visto quanto sopra, lo scrivente Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali non dispone degli elementi di valutazione tecnica necessari per poter esprimere, in maniera definitiva, la propria posizione in termini di assenso al rilascio delle autorizzazioni di competenza di questo Settore nell'ambito della conferenza interna convocata ai fini dell'espressione della posizione unica regionale per il procedimento PAUR in oggetto.

Si ritiene quindi necessario che il Rappresentante Unico Regionale, all'atto della partecipazione alla conferenza indetta ai sensi dell'art. 27 bis c. 7 del D.lgs. 152/2006, rappresenti all'autorità competente ai sensi della LR 35/2015, l'impossibilità ad esprimere una posizione definitiva da parte di questo Settore.

Il contributo dello scrivente Settore e quindi la posizione unica regionale potranno essere aggiornati a seguito dell'acquisizione del contributo Arpat e del confronto con l'autorità competente ai sensi della LR 35/2015 e rappresentati in una successiva seduta dei lavori della conferenza di cui all'art. 27 bis c.7.

Il referente per la pratica è Eugenia Stocchi tel. 0554387570, mail: [eugenia.stocchi@regione.toscana.it](mailto:eugenia.stocchi@regione.toscana.it)

Il funzionario titolare di incarico di Elevata Qualificazione di riferimento è il Dr. Davide Casini tel. 0554386277; mail: [davide.casini@regione.toscana.it](mailto:davide.casini@regione.toscana.it)

Distinti saluti.

Il Dirigente  
Dott. Sandro Garro



**Prot. n. AOO-GRT/  
da citare nella risposta**

**Data**

Allegati

Risposta al foglio del 24/01/2025 numero 0037969

Oggetto:Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale Dlgs 152/2006, art. 27/bis Cava Faniello e Collettino Vagli A Società : Versilia Marmi Srl Comune di Vagli di Sotto (LU)  
Indizione Videoconferenza interna asincrona in data 06.02.2025  
Rif 392

**Direzione Mobilità, Infrastrutture e  
Trasporto Pubblico Locale  
Settore Miniere**

In relazione al procedimento in oggetto, esaminata la documentazione reperibile sul portale dedicato del Parco delle Alpi Apuane, si rappresenta che con la nota 634167 del 05/12/2024, è stato esposto quanto segue:

- 1)è stato segnalato all'Ente precedente che in relazione alle competenze del Settore "non è stato possibile rilevare dalla documentazione messa a disposizione quali siano le richieste formulate dal proponente" contrariamente a quanto disposto dal c.1 dell'art. 27 bis del Dlgs 152/06;
- 2)in uno spirito "di collaborazione ai fini di un efficace svolgimento del procedimento si è comunque proceduto ad una valutazione della documentazione disponibile";
- 3)"Tale valutazione non ha permesso di individuare chiaramente la necessità di attivazione di uno o più dei procedimenti" di competenza di questo Settore puntualmente elencati nella nota sopra richiamata;
- 4)è stato richiesto all'Ente precedente "di voler segnalare ai fini del rilascio del PAUR se sia necessario attivare uno o più" dei procedimenti di competenza;
- 5)è stata comunque richiesta documentazione integrativa, relativamente alla provenienza delle acque di lavorazione.

Ad oggi l'Ente precedente non si è espresso circa la richiesta inoltrata e non è stata prodotta la documentazione integrativa richiesta con la nostra nota del 05/12/2024.

Dall'Elaborato C - progetto di coltivazione e ripristino alle pagine 12 e 13 sembra che vi sia un utilizzo di acque provenienti da stillicidi di galleria.

Ad oggi non è possibile stabilire se vi sia competenza o meno di questo ufficio per la partecipazione a questo procedimento di PAUR.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(Ing. Andrea Morelli)**

F:\lavoro regione\cave\1\_DA\_ISTRUIRE\FANIETTO E COLLETTINO\392\3ISTRUTTORIA\20250203 FANIETTO E COLLETTINO .odt

DP/ML



**REGIONE TOSCANA**  
Giunta Regionale

# **Direzione Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale**

## **Settore Miniere**

Al Parco Regionale delle Alpi Apuane  
PEC: [parcoalpiapuane@pec.it](mailto:parcoalpiapuane@pec.it)

**OGGETTO:** Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale Dlgs 152/2006 art. 27/bis  
Cava Faniello e Collettino Vagli A Società : Versilia Marmi Srl  
Comune di Vagli di Sotto (LU)  
Conferenza dei Servizi del 13.02.2025 ore 10:00

In previsione della Conferenza di Servizi in oggetto, in qualità di Rappresentante Unico della Regione Toscana (RUR) nominato con Decreto n. 6153 del 24.04.2018, rappresento di aver svolto una conferenza interna preliminare, con i settori regionali competenti, ai sensi dell'art. 26 ter della L.R. 40/2009.

**Nei pareri e contributi ricevuti per la conferenza sopra indicata:**

- vengono formulate prescrizioni e raccomandazioni.
  - il Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali, con PEC prot. n. 93305 del 07.02.2025, ha rappresentato di non poter esprimere un parere in senso favorevole o condizionato, relativamente agli aspetti di propria competenza, per quanto specificatamente indicato nel parere stesso;
  - il Settore Genio Civile Toscana Nord, con PEC prot. n. 95214 del 10.02.2025, ha rappresentato di aver richiesto integrazioni, che le stesse non sono pervenute e che pertanto non è gli possibile esprimere un parere favorevole.

In considerazione di quanto sopra, pongo in evidenza fin d'ora che non mi sarà possibile esprimere la *"posizione unica regionale"* in senso favorevole o condizionato, e trasmetto i pareri acquisiti in conferenza interna allo scopo di rendere noto ciò che si rende necessario al fine dell'assenso.

Eventuali informazioni circa il presente procedimento possono essere assunte da:  
- Andrea Biagini tel. 055 438 7516

Cordiali saluti

## Allegati:

- parere Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali prot. 93305 del 07/02/2025
  - parere Settore Genio Civile Toscana Nord prot. 95214 del 10/02/2025
  - parere Settore Sismica prot. 42122 del 27/01/2025

Il Dirigente  
Ing. Alessandro Fignani

**Area Vasta Costa – Dipartimento di Lucca – Settore Supporto Tecnico**

via A. Vallisneri, 6 - 55100 Lucca

N. Prot. *vedi segnatura informatica* cl. **LU.01.03.32/1.37** del **11/02/2025** a mezzo: **PEC**

*Parco delle Alpi Apuane*  
pec: [parcoalpiapuane@pec.it](mailto:parcoalpiapuane@pec.it)

e p.c. *Regione Toscana*  
*Direzione Ambiente ed Energia*  
*Settore Miniere*

*Regione Toscana*  
*Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia*  
*Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali*

pec: [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

**Oggetto:** cava Faniello - Variante al Piano di coltivazione della cava Faniello - procedimento PAUR -  
**proponente:** Versilia Marmi - Conferenza dei servizi ex art. 27-bis del 13/02/2025 - Vs.  
comunicazione prot. 388 del 23/01/2025 - Contributo istruttorio ai sensi della DLgs 152/06 e  
LR 10/10

## 1. Premessa

Con nota prot. 88810 del 07/11/2024 è pervenuta la comunicazione di avvio del procedimento di autorizzazione unico regionale di VIA ex art. 27-bis della DLgs 152/06 e successivamente, con nota prot. 5626 del 23/01/2025 è pervenuta convocazione per la CdS in modalità sincrona per il giorno 13/02/2025. La documentazione progettuale è stata scaricata dal sito internet del Parco così come previsto dalla procedura.

## 2. Contributo istruttorio

Il presente contributo istruttorio è stato espresso congiuntamente con l'apporto tecnico, specialistico e conoscitivo dei diversi settori di attività del Dipartimento provinciale ARPAT di Lucca.

### 2.1. Esame del progetto

Il progetto consiste nell'ampliamento verso nord della parte in sotterraneo della cava già autorizzata per complessivi 82300 m<sup>3</sup> con una produzione in blocchi di poco inferiore a 33000 m<sup>3</sup>.

Si rileva che dalla documentazione esaminata per la variante al piano di coltivazione della cava Tombaccio risulta una parziale sovrapposizione fra le due cave anche se abbastanza ridotta in termini di superficie.

### 2.2. Sistema fisico aria

#### Rumore

Il progetto si estende in sotterraneo e pertanto si ritiene che non si produrranno variazioni signi-

flicative per gli impatti acustici.

### Emissioni non convogliate

L'elaborato non è del tutto conforme alle linee guida indicate al PRQA, tuttavia arriva a valutare il rateo emissivo in 740 g/h. e pertanto al di sotto della soglia non compatibile in rapporto alla distanza dai recettori più vicini e compreso nella soglia di emissione che necessita del monitoraggio presso il ricevitore o della valutazione sito specifico come nel nostro caso.

La valutazione non ha considerato un eventuale ricorso a misure di mitigazione come ad esempio le bagnature che dovranno pertanto essere effettuate. Le tabelle dalla 9 alla 11 possono essere utilizzate per valutare in modo speditivo frequenza ed entità delle bagnature come mitigazione.(Rif. PRQA, ed. 2018)

## 2.3. Sistema fisico acque superficiali

### Gestione acque meteoriche

L'area del piazzale è di poco inferiore a 600 mq e si prevede di trattare 1mc di AMPP. Nella cava è già presente una vasca da 5 mc. Non è chiaro se la vasca da 5 mc continuerà a servire l'area a sud e se la porzione del ravaneto oggetto del controllo in giugno 2024 continuerà ad essere attiva. Si ritiene necessario chiarire quanto rilevato e anche l'ubicazione e l'impiego della vasca.

Il consulente dichiara che le acque meteoriche non raggiungono il piazzale antistante l'imbozzo della galleria per la presenza di fenomeni di carsismo ("Le acque che cadono sui versanti non raggiungono il piazzale di cava, in quanto anche in occasione di piogge intense la presenza di carsismo superficiale impedisce la formazione di canali di deflusso idrico nella parte sovrastante l'ingresso della galleria".) Sarà pertanto necessario che sia particolarmente curata la cementazione delle fratture rinvenute nell'area di cava.

Si ricorda che con nota prot. 97907 del 17/12/2021 erano stati richiesti dati di monitoraggio (solidi sospesi, torbidità, conducibilità, metalli e portata con frequenza mensile e in occasione di eventi meteorici significativi, nelle 24 ore successive all'evento). I monitoraggi richiesti non risultano pervenuti e pertanto si richiede che vengano forniti i dati aggiornati ad oggi disponibili.

Considerato che è previsto il rifornimento dei mezzi si richiede di chiarire dove è posizionato il punto di travaso e descrivere le misure adottate per prevenire eventuali contaminazioni delle acque e del suolo.

### Gestione acque in galleria

La documentazione esaminata non contiene tutte le considerazioni relative al documento PR12 del PRC.

La documentazione dovrà essere integrata con quanto previsto dall'allegato al PRC.. Si rileva che siano da integrare seguenti aspetti:

- analisi chimica verifica (semestrale) delle acque che scorrono all'esterno della zona di imbozzo e dei piazzali di lavoro;
- la definizione del ciclo delle acque di lavorazione con descrizione delle metodologie di raccolta e trattamento delle acque reflue, modalità di pulizia del pavimento delle gallerie e modalità di sigillatura delle fratture presenti sul piazzale e pareti laterali delle gallerie.

## 2.4. Sistema fisico suolo

### Gestione scarti/rifiuti da estrazione

Il PGRE non contiene tutte le informazioni necessarie a una sua completa valutazione

In particolare si evidenzia che non viene indicato in che fase delle lavorazioni si produrranno i rifiuti di estrazione. Analogamente a quello che avviene in altre cave del comprensorio apuano, si suppone che in una fase iniziale il materiale estratto venga venduto e poi in una successiva fase inizi l'accumulo dei materiali destinati al ripristino, ma questo non viene indicato e deve essere chiarito in quanto elemento progettuale.

Si rileva che la classificazione dei diversi materiali estratti rispecchia le quantità indicate dai vari documenti allegati al PRC senza fornire i criteri delle rispettive stime. Ad esempio la resa viene dichiarata come il 30% senza supporto di valutazioni tecniche (es. fratturazione o altro criterio). Anche la soglia del 5% del totale dei materiali estratti indicata nel comma 8 dell'art. 13 non è da considerarsi come un semplice dato numerico ma dovrebbe risultare da una stima del volume necessario per la risistemazione finale ma non risultano planimetrie e/o sezioni che riportino gli interventi previsti. Tali interventi sono quelli che a fine coltivazione dovrebbero essere verificati nell'ispezione finale ai sensi dell'art. 24 della LR 35/15.

### Gestione derivati materiali da taglio

Nel PGAMD si dichiara che i materiali vengono accumulati in aree di stoccaggio provvisorio, all'interno delle gallerie. Si richiede che sia indicato il volume massimo prevedibile di derivati dei materiali da taglio.

### Gestione rifiuti

Nella documentazione esaminata non risulta presente la localizzazione del deposito temporaneo rifiuti. Si richiede pertanto che la documentazione sia integrata con una planimetria che riporti il deposito con evidenziate le relative caratteristiche compresa la gestione delle AMD.

### 2.5. Monitoraggio

Il PMA prevede il monitoraggio delle componenti ambientali: atmosfera, rumore, suolo (sotto il profilo geologico, geomorfologico e pedologico, e come risorsa non rinnovabile), acque superficiali e sotterranee, vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi, nelle fasi ante operam, in corso d'opera e post - operam.

Si rileva che il PMA proposto contiene alcune incongruenze fra le sue varie parti. A titolo esemplificativo e non esaustivo si rilevano le seguenti considerazioni.

La tabella 5 richiama la sorgente del Rondonaio. In base al cronoprogramma fornito è prevista una "verifica della connessione con spore" nel corso del 2026. Si ritiene che tale verifica debba essere effettuata nel corso del 2025. Si rileva inoltre che si prevede una analisi chimica annuale ma non sono specificati i parametri che si intendono rilevare.

Si ricorda che nelle vicinanze della cava Faniello sono presenti alcune sorgenti concessionate per uso idropotabile. Nella precedente istruttoria era stato richiesto che la ditta effettuasse un tracciamento. Si richiede che sia inviata una relazione sugli esiti.

La tab. 7, relativa al monitoraggio della componente suolo non è del tutto chiara e contiene riferimenti non corretti (richiamo delle CSC per rifiuti da smaltire). Ai fini del monitoraggio degli impatti dell'attività estrattiva sulla matrice suolo, si ritiene più utile eseguire analisi su campioni di sedimenti nel canale secco con cadenza semestrale. Si richiama inoltre la normativa in vigore che nel caso si verifichi un superamento delle CSC prevede l'attivazione di specifiche procedure.

La tabella a pag. 9 del PMA , relativa al monitoraggio della componente acque, non è completa e contiene riferimenti non corretti (es. richiamo delle CSC per varie matrici per le quali non si applica la parte IV del DLgs 152/06).

Le "linee guida del Parco" citate sono in realtà le indicazioni contenute del PR12 del PRC e peraltro non vengono forniti i dettagli su quali parametri si intende determinare.

Nella relazione si propone di confrontare i dati del monitoraggio con i limiti degli scarichi, non si ritiene che il termine di confronto sia corretto. Al fine di monitorare l'impatto dell'attività estrattiva sulle acque superficiali si ritiene maggiormente significativo effettuare un campionamento monte-valle rispetto alla cava.

Tutti i punti di monitoraggio dovranno esse posizionati su una planimetria in scala opportuna.

## 3. Conclusioni

Esaminata la documentazione in premessa e alla luce delle osservazioni sopra riportate, si ritiene di non potersi esprimere in merito al procedimento di VIA né al rilascio dell'autorizzazione unica ai

sensi della L.R. 35/2015 in quanto le informazioni fornite presentano le incongruenze e carenze sopra rilevate. Al fine di fornire un giudizio più esaustivo sulle possibili ripercussioni ambientali dovute alla realizzazione del nuovo progetto coltivazione, si richiedono alcuni chiarimenti e integrazioni, per il dettaglio delle quali si rimanda al contenuto specifico della presente nota:

- Osservazioni sul progetto

Al fine di potersi esprimere è necessario fornire le seguenti integrazioni e chiarimenti:

1. aggiornare il PGAMD con le integrazioni sulla gestione delle acque e dei piazzali in galleria come specificato al punto 2.3;
2. integrazioni e/o chiarimenti relativi al PGRE e alla gestione dei derivati dei materiali da taglio come da indicazioni al punto 2.4;
3. PGRE aggiornato con i chiarimenti richiesti al precedente punto 2

- Osservazioni sulla VIA

Al fine di fornire un giudizio più esaustivo sulle possibili ripercussioni ambientali dovute alla realizzazione del nuovo progetto coltivazione, si richiede di:

4. fornire i dati di monitoraggio relativi alle acque come specificato al punto 2.2;
5. aggiornare il Piano di monitoraggio ambientale tenendo conto di quanto indicato al punto 2.5.

- Osservazioni ai fini del rilascio dell'A.U.

Relativamente a questo punto questo Dipartimento si riserva di formulare ulteriori osservazioni alla luce delle informazioni ricevute in integrazione.

ARPAT si riserva, sulla base delle integrazioni e chiarimenti forniti, di formulare proposte di prescrizione eventualmente da integrare nella PCA e/o nell'Autorizzazione Unica.

Cordiali saluti

Lucca, lì 11/02/2025

La Responsabile del Settore Supporto tecnico  
Ing. *Diletta Mogorovich*<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE  
UOC Pianificazione territoriale

**Cava Faniello Collettino Vagli Est**

Ditta Versilia Marmi srl

Comune di Vagli Sotto

**Commissione tecnica dei Nulla osta del Parco**

---

Presidente della commissione, specialista in analisi e valutazioni geotecniche, geomorfologiche, idrogeologiche e climatiche *dott.ssa geol. Anna Spazzafumo*  
**ASSENTE**

---

specialista in analisi e valutazioni dell'assetto territoriale, del paesaggio, dei beni storico-culturali *dott.ssa arch. Simona Ozioso*  
Ozioso Simona  
11.03.2025 17:09:27  
GMT+01:00

---

specialista in analisi e valutazioni pedologiche, di uso del suolo e delle attività agro-silvo-pastorali; specialista in analisi e valutazioni floristico-vegetazionali, faunistiche ed ecosistemiche *dott.ssa for. Isabella Ronchieri*

RONCHIERI  
ISABELLA  
11.03.2025  
16:00:07  
GMT+00:00

Riunione del 11.02.2025

**VERBALE**

La Commissione vista la documentazione a gli atti dell'Ente che presuppone difformità nell'area di cava, ritiene di non potersi esprimere prima che queste non vengano accertate, quantificate ed eventualmente sansionate.



**PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE**  
*Ufficio Pianificazione Territoriale*

Conferenza di servizi, ex art. 27 bis del Dlgs 152/2006, “Provvedimento autorizzatorio unico regionale” per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale per il seguente intervento:

***Versilia Marmi srl - Cava Faniello e Collettino Vagli A, Bacino estrattivo Monte Macina, nel Comune di Vagli Sotto, procedura di valutazione di impatto ambientale e Provvedimento autorizzatorio unico regionale per progetto di coltivazione.***

**VERBALE**

In data odierna, 12 giugno 2025, alle ore 10.00 si è tenuta la riunione telematica della conferenza dei servizi convocata ai sensi dell’art. 27 bis, Dlgs 152/2006, congiuntamente alla commissione tecnica del Parco, per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale, relativi all’intervento in oggetto;

**premesso che**

Alla presente riunione della conferenza sono state invitate le seguenti amministrazioni:

*Comune di Vagli Sotto*

*Provincia di Lucca*

*Regione Toscana*

*Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara*

*Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale*

*ARPAT Dipartimento di Lucca AUSL*

*Toscana Nord Ovest*

le materie di competenza delle Amministrazioni interessate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, dei nulla-osta e degli atti di assenso, risultano quelle sotto indicate:

<b>Amministrazioni</b>	<b>parere e/o autorizzazione</b>
<i>Comune di Vagli Sotto</i>	<i>Autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva Nulla osta impatto acustico Autorizzazione paesaggistica Valutazione di compatibilità paesaggistica</i>
<i>Provincia di Lucca</i>	<i>Parere di conformità ai propri strumenti pianificatori</i>
<i>Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale</i>	<i>Parere di conformità al proprio Piano</i>
<i>Regione Toscana</i>	<i>Autorizzazioni di cui al decreto RT 12181 del 4/06/24</i>
<i>Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara</i>	<i>Autorizzazione paesaggistica Autorizzazione archeologica Valutazione di compatibilità paesaggistica</i>
<i>ARPAT Dipartimento di Lucca</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale a supporto degli Enti</i>
<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i>	<i>Parere in materia di salute e sicurezza sui luoghi di Lavoro</i>
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	<i>Pronuncia di Compatibilità Ambientale Pronuncia di valutazione di incidenza Nulla Osta del Parco Autorizzazione idrogeologica</i>

## Precisato che

le Amministrazioni partecipanti alla presente conferenza sono le seguenti:

<b>Comune di Vagli Sotto</b> Vedi parere reso in conferenza	dott. geol. Zeno Giacomelli
<b>Regione Toscana</b> Vedi parere reso in conferenza e nei contributi inviati	Alessandro Fignani
<b>AUSL Toscana Nord Ovest</b> Vedi parere reso in conferenza	dott. geol. Vito Antonio Tafaro
<b>ARPAT Dipartimento di Lucca</b> Vedi contributo illustrato in conferenza e nei contributi inviati	dott. ing. Diletta Mogorovich
<b>Parco Regionale delle Alpi Apuane</b> Vedi parere reso in conferenza e nei contributi inviati	dott. for. Isabella Ronchieri

## la conferenza dei servizi

premesso che partecipano alla presente conferenza telematica il dott. geol. Vinicio Lorenzoni in qualità di professionista incaricato ed il Sig. Filippo Celentano in rappresentanza della ditta proponente.

Partecipano inoltre il dott. Andrea Biagini della Regione Toscana, la dott.ssa Simona Ozioso e la dott.ssa Giovanna Ciari del Parco Regionale delle Alpi Apuane.

Il rappresentante del Parco comunica che sono pervenuti i contributi/pareri delle seguenti amministrazioni:

1. ARPAT Dipartimento di Lucca
2. Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale;
3. Regione Toscana;

○ ○ ○

I rappresentanti delle Amministrazioni interloquiscono con il professionista incaricato che dopo aver esposto brevemente il progetto e risposto alle domande dei rappresentanti degli Enti, alle ore 10,50 il professionista e il rappresentante della ditta lasciano la riunione.

○ ○ ○

**La rappresentante del Comune di Vagli Sotto, dott. geol. Zeno Giacomelli,** esprime parere favorevole al piano presentato in quanto conforme al vigente PABE. La società ha presentato un piano di ripristino delle difformità presenti e pertanto il piano di coltivazione, definiti gli scavi difformi alla vigente autorizzazione, sarà sottoposto entro i mesi di giugno-luglio alla commissione del paesaggio comunale, commissione che si prevede si riunirà prossimamente.

**Il Rappresentante della Regione Toscana, dott. ing. Alessandro Fignani,** da atto di aver svolto il procedimento previsto dall'art. 26 ter della L.R. 40/2009. Nella conferenza di servizi interna, con i settori preposti all'espressione dei pareri di competenza regionale, è emersa l'impossibilità di esprimersi in senso favorevole o condizionato, in particolare per le motivazioni espresse dal settore regionale "Genio Civile Toscana Nord".

Pertanto conferma il contenuto della PEC prot. RT. n. 434686 del giorno 11/05/25 con la quale sono stati trasmessi i pareri ricevuti nella sopra citata conferenza interna anche allo scopo di rappresentare i motivi ostativi all'assenso, rappresentando nuovamente l'impossibilità ad esprimere la "posizione unica regionale" in senso favorevole o condizionato. Nel caso in cui non sia possibile rimandare la conclusione della conferenza ad una nuova seduta, il "parere unico regionale" di cui all'art. 26 ter comma 7 della L.R. 40/09 dovrà essere ritenuto espresso in senso negativo.

**Il rappresentante dell'Az. USL Toscana Nord Ovest, dott. geol. Vito Antonio Tafaro** conferma quanto espresso nella precedente Conferenza di Servizi.

**La rappresentante di ARPAT, dott.ssa ing. Diletta Mogorovich,** illustra sinteticamente e conferma i contenuti del contributo istruttorio, trasmesso con nota ARPAT prot.47935 del 10/05/2025.

La rappresentante ARPAT prende inoltre atto della dichiarazione del tecnico in merito al completo riutilizzo delle acque di stillicidio raccolte nelle cisterne esterne alla galleria C1 e ricorda che tutte le dichiarazioni e le informazioni aggiornate potranno essere valutate solo se formalmente riportate nel progetto in corso di istruttoria, come revisionato a seguito della richiesta di integrazioni e chiarimenti che scaturirà dalla CdS odierna.

ARPAT si riserva di formulare proposte di prescrizioni da integrare negli atti autorizzativi e nella pronuncia di compatibilità ambientale sulla base degli elaborati progettuali definitivi.

ARPAT chiede di formalizzare nel verbale che partecipa alla Conferenza al solo fine del supporto all'AC per l'illustrazione degli atti di competenza e senza prendere parte alla decisione.

**La rappresentante del Parco,** illustra e conferma il parere della commissione tecnica del Nulla Osta

**La Conferenza di servizi** visto quanto sopra fa proprie tutte le richieste avanzate da gli Enti e sospende la riunione in attesa di ricevere le integrazioni indicata nel presente verbale e nei suoi allegati

Alle ore 10.55 il Responsabile dell'U.O.C Pianificazione Territoriale, dott.ssa Isabella Ronchieri, in qualità di presidente, dichiara conclusa l'odierna riunione della conferenza di servizi.

Letto, approvato e sottoscritto, Massa, 12 giugno 2025.

*Conferenza di servizi*

<i>Comune di Vagli Sotto</i>	
<i>ARPAT Dipartimento di Lucca</i>	
<i>Regione Toscana</i>	
<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i>	
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	

**ARPAT - Area Vasta Costa – Dipartimento di Lucca – Settore Supporto Tecnico**

via A. Vallisneri, 6 - 55100 Lucca

N. Prot. *vedi segnatura informatica* cl. **LU.01.03.32/1.37** del **DATA** a mezzo: **PEC**

*Parco delle Alpi Apuane*  
pec: [parcoalpiapuane@pec.it](mailto:parcoalpiapuane@pec.it)

e p.c. *Regione Toscana*  
*Direzione Ambiente ed Energia*  
*Settore Miniere*

*Regione Toscana*  
*Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia*  
*Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali*

pec: [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

**Oggetto:** cava Faniello - Variante al Piano di coltivazione della cava Faniello - procedimento PAUR -  
**proponente:** Versilia Marmi - Conferenza dei servizi ex art. 27-bis del 12/06/2025 - Vs.  
comunicazione prot. 38198 del 08/05/2025 - Contributo istruttorio ai sensi della DLgs 152/06  
e LR 10/10

## 1. Premessa

Con nota prot. 88810 del 07/11/2024 è pervenuta la comunicazione di avvio del procedimento di autorizzazione unico regionale di VIA ex art. 27-bis della DLgs 152/06 e successivamente, con nota prot. 5626 del 23/01/2025 è pervenuta convocazione per la CdS in modalità sincrona per il giorno 13/02/2025. La documentazione progettuale è stata scaricata dal sito internet del Parco.

Questo Dipartimento con nota prot. 11453 del 11/02/2025 aveva richiesto alcuni chiarimenti e integrazioni relativamente alla gestione delle AMD, dei rifiuti di estrazione e sul Piano di monitoraggio ambientale.

La documentazione integrativa è stata scaricata dal sito internet del Parco Regionale delle Alpi Apuane nella sezione “Integrazioni prot. 1749”.

Il Parco delle Apuane (rif. Prot. ARPAT n. 38198 del 08/05/2025 ha convocato la Conferenza dei Servizi per l'esame delle integrazioni in data 12 giugno 2025.

## 2. Contributo istruttorio

Il presente contributo istruttorio è stato espresso congiuntamente con l'apporto tecnico, specialistico e conoscitivo dei diversi settori di attività del Dipartimento provinciale ARPAT di Lucca.

### 2.1. Esame del progetto

Il progetto consiste nell'ampliamento verso nord della parte in sotterraneo della cava già autorizzata per complessivi 82300 m<sup>3</sup> con una produzione in blocchi di poco inferiore a 33000 m<sup>3</sup>.

Si rileva che dalla documentazione esaminata per la variante al piano di coltivazione della cava

Tombaccio risulta una parziale sovrapposizione fra le due cave anche se abbastanza ridotta in termini di superficie.

La documentazione integrativa consiste in un nuovo invio del PGAMD e del PGRE oltre che in alcuni formati di registro (pulizia vasche, piazzali, rifiuti di estrazione) e in un documento di risposta puntuale alle osservazioni formulate dai vari enti.

## 2.2. Sistema fisico aria

### Rumore

Il progetto si estende in sotterraneo e pertanto si ritiene che non si produrranno variazioni significative per gli impatti acustici.

### Emissioni non convogliate

Nel precedente contributo non era stato richiesto un nuovo invio indicando che si riteneva comunque necessario procedere a bagnature la cui entità (frequenza e quantitativi di acqua) era ricavabile dalle tabelle 9-11 delle linee guida di ARPAT.

Tuttavia il progettista invia nuovamente la documentazione relativa alla valutazione delle emissioni non convogliate proponendo misure di monitoraggio. Il rateo emissivo risulta lo stesso e il consulente propone un monitoraggio delle polveri presso un recettore.

Si conferma quanto già comunicato con nota prot. 11453 del 11/02/2025 e si valuta positivamente quanto proposto relativamente alle campagne di monitoraggio al recettore identificato genericamente come "*il paese di Arni*" richiedendo che venga preventivamente comunicata la posizione e riportata nella planimetria dei punti di monitoraggi (vedasi § 2.5 nel prosieguo).

A nostro avviso il paese di Arni, per la distanza da Cava Faniello (ca 0,8 km) ed essendo potenzialmente interessato anche dalle attività delle cave Tombaccio, Serra delle Volte e Prunetti potrebbe essere un indicatore dell'impatto non tanto di cava Faniello quanto piuttosto del comprensorio.

Come già segnalato in occasione di precedenti contributi, al fine di poter confrontare gli esiti di un monitoraggio al recettore con i valori del D.Lgs.155/2010, è necessario effettuare campagne della medesima durata prevista dal Decreto.

A tal proposito si segnala che nel PMA vengono indicate analisi con cadenza triennale, diversamente dalla frequenza semestrale proposta nel documento di analisi delle emissioni non convogliate.

Si ritiene opportuno rivedere la proposta di monitoraggio delle emissioni diffuse alla luce delle "Linee guida concernenti la redazione di un piano di monitoraggio relativo alla procedura di valutazione di impatto ambientale di un'attività estrattiva", elaborate da ARPA FVG. Tali Linee Guida suggeriscono, in caso di impatti non significativi come quello in esame, il monitoraggio delle emissioni diffuse mediante tenuta di un diario di attività/registro nel quale rendicontare tutte le attività in particolare le operazioni di pulizia piazzali/strade, bagnatura, taglio e di tutte quelle operazioni che possano avere un impatto sulle emissioni diffuse di polveri.

## 2.3. Sistema fisico acque superficiali

### Gestione acque meteoriche

La documentazione non chiarisce quanto richiesto e contiene calcoli errati. L'elaborato "Integrazioni Faniello Aprile 2025" risponde alle singole osservazioni contenute nel precedente contributo, che peraltro non rappresentavano delle singole richieste di chiarimento. Si rileva che questa modalità di risposte puntuali non consente una valutazione organica della documentazione e in alcuni casi contiene informazioni non congruenti con quelle contenute in altri elaborati.

Con riferimento alle richieste di chiarimenti indicate nel contributo istruttoria di ARPAT, fatte proprie dalla Conferenza dei Servizi, si rileva quanto segue:

#### Punto 1

La risposta non chiarisce se è presente una o più vasche. Nella risposta si fa riferimento ad una vasca da 5 m<sup>3</sup> e nel PGAMD si fa riferimento ad un volume di AMPP di 1 m<sup>3</sup> proveniente dal piazzale antistante l'ingresso nella galleria. A margine di queste valutazioni, si rileva che nel PGAMD il consulente

fornisce un dato di volume totale delle AMPP di 10 m<sup>3</sup> che deriverebbe dal volume di un singolo evento di 1 m<sup>3</sup> e dai 10 mesi di attività della cava in un anno.

Il volume annuale delle AMPP ricadenti sulla zona impianti considerando che si potrà lavorare per un numero massimo di 10 mesi è pari a:

$$V_{AMPP\ (1)} = 1 \times 10 = 10 \text{ mc} \quad (2)$$

Posto che una simile valutazione non ha una logica nella valutazione dei volumi e non è prevista dalle attuali norme sulla gestione delle AMD, si rileva che non risulta chiaro il volume delle AMPP che effettivamente si generano e il numero ed il volume delle vasche presenti in quanto, in base a quanto contenuto nella risposta al punto 1, non risulterebbero gestite le AMD del "lato Stazzema". Peraltro, se il volume delle AMPP risultasse di 10 m<sup>3</sup>, la vasca indicata come attualmente presente non risulterebbe sufficiente.

Non è presente una tabella di sintesi delle vasche di trattamento/stoccaggio previste dal progetto.

#### Punto 2

In base a quanto riportato non è chiaro se le acque meteoriche di dilavamento delle aree di cava si infiltrino nel terreno e "non raggiungono l'imbozzo dello stesso, per effetto del carsismo superficiale" o se vengono raccolte dal piazzale verso la vasca di gestione delle AMPP da 5 m<sup>3</sup>. Tale aspetto pare ancora incongruente con quanto dichiarato in relazione al precedente punto 1.

#### Punto 3

Nel punto si fa riferimento a dati di monitoraggio "eseguito annualmente" e che "si procederà nei prossimi giorni" ad un nuovo monitoraggio. È presente una relazione di presentazione dei dati di monitoraggio che contiene solo i parametri pH, conducibilità, torbidità, SST, cloruri, fluoruri, sulfati e idrocarburi totali. Nel testo della risposta a firma del Dott. Lorenzoni si riporta che il campione è di acqua "*prelevata in corrispondenza della sorgente non captata n.383*", nel testo della relazione a firma del Dott. Dazzi si fa riferimento a un "*Campione di acqua prelevata da vasca di decantazione*" e nel rapporto di prova è riportata la provenienza dalla sorgente Rondonaio prelevata nella cava Faniello. A maggior chiarezza si riportano gli estratti della relazione citata:

#### Risposta

- Si allega il monitoraggio ambientale anno 2024, in cui è presente l'analisi delle acque che è stata prelevata in corrispondenza della sorgente non captata n.383.
- È stato revisionato il documento Elaborato E- Piano di monitoraggio AMD , in cui è contenuta la metodologia di raccolta e trattamento delle acque reflue, la pulizia dei piazzali e le mondialità di sigillatura delle fratture.

### 3.2 Risultato del campionamento

Descrizione del campione	ID rapporto di prova	Cava	Data campionamento
Campione di acqua prelevata da vasca di decantazione	2927-1	Faniello	25.07.2024

<b>Descrizione campione</b>	Acqua sorgente Rondonaio (c)
<b>Luogo di campionamento</b>	Cava Faniello (c)
<b>Responsabile campionamento</b>	Cliente
<b>Data campionamento</b>	25/07/2024 (c)
<b>Data ricevimento campione</b>	25/07/2024
<b>Confezione campione</b>	Bottiglia in vetro 5 litri
<b>Condizione del campione/Sigilli</b>	campione ok
<b>Vettore/Responsabile trasporto</b>	cliente
<b>Conservazione campione</b>	in frigo a T controllata
<b>Restituzione campione</b>	No: smaltimento campione

Sulla base delle informazioni fornite non è possibile fare valutazioni né si ha evidenza dell'effettuazione dei monitoraggi con frequenza annuale come prescritto.

In ogni caso il rapporto di prova che viene allegato nella documentazione contiene solo i parametri pH, conducibilità, torbidità, SST, cloruri, fluoruri, sulfati e idrocarburi totali che non sono del tutto indicativi di eventuali impatti prodotti dall'attività estrattiva in quanto mancano i metalli.

#### Punto 4

Non viene fornita l'ubicazione della cisterna che era quanto richiesto.

Infine si rileva che nella planimetria (TAV 1 AMD) non è riportata l'ubicazione delle vasche né è rappresentato l'impianto. Si ritiene pertanto che il PGAMD debba essere inviato nuovamente.

Il Piano dovrà comprendere una tabella riassuntiva di tutte le vasche presenti nel sito che costituiscono l'impianto e uno schema a blocchi dell'impianto stesso. La tabella dovrà indicare l'identificazione della vasca, le caratteristiche costruttive (interrata/fuori terra, volume, trattamento/accumulo ecc.) e la provenienza dei reflui (es. da area della cava per AMD o da vasca di trattamento per le vasche di accumulo).

#### Gestione acque in galleria

Non è chiaro come vengano separate le acque di stillicidio da quelle di lavorazione. In base a quanto riportato al punto 1.9 "A lato delle gallerie verrà scavata una canaletta nella roccia a sezione quadrata in cui potranno affluire le acque che provengono dal soffitto della volta" e sempre allo stesso punto si riporta che "La canaletta terminerà con un pozzetto rettangolare scavato in roccia in cui verrà posizionata una pompa per rilanciare le acque alle cisterne di accumulo poste all'ingresso della galleria C1, da cui saranno rimandate al taglio, completando il ciclo chiuso". Si evince pertanto che le acque di stillicidio "che provengono dal soffitto della volta" vengano convogliate nella vasca di accumulo, dove confluiscono anche le acque di lavaggio del pavimento della galleria (vedi successivo punto 1.10) e riutilizzate.

Si rimanda all'autorità competente la valutazione della necessità di richiedere ed ottenere la concessione all'utilizzo delle acque di stillicidio.

Ricordando che è comunque onere del proponente identificare ed attivare tutti gli endoprocedimenti necessari alla presente istruttoria (PAUR), si raccomanda al proponente di verificare se il riutilizzo delle acque di galleria miscelate alle acque di lavaggio del pavimento della galleria di cui sopra è integrale, in quanto se è prevedibile un esubero, anche occasionale, tale scarico dovrà essere autorizzato.

#### 2.4. Sistema fisico suolo

##### Gestione scarti/rifiuti da estrazione

In base a quanto previsto dal PGRE esaminato, che i materiali che saranno utilizzati per il ripristino ambientale saranno estratti e non accumulati a partire dalle ultime fasi delle lavorazioni che però non vengono definite. In base a quanto dichiarato nel PGRE questo avverrà "dopo la chiusura dell'attività estrattiva entro il 5 anno di progetto". Poiché è dichiarato che entro la validità del presente progetto (5 anni) una parte dei materiali estratti verrà utilizzata per il ripristino morfologico dell'area si ritiene che queste aree debbano essere indicate. In ogni caso, fino alle "fasi finali" della coltivazione, non sarà consentito stoccare materiali classificati come "rifiuti di estrazione".

Si ricordano gli obblighi derivanti dal comma 5-bis dell'art. 5 del DLgs 117/08.

## Gestione derivati materiali da taglio

La documentazione integrativa riporta che i derivati dei materiali da taglio saranno stoccati nelle gallerie in attesa della commercializzazione con un volume massimo prevedibile di circa 300 m<sup>3</sup>.

## Gestione rifiuti

Nella relazione integrativa si confondono i rifiuti speciali di cui alla parte IV del TUA con i rifiuti di estrazione ex DLgs 117/08 che ai sensi dell'art. 185 del TUA sono esclusi dalla parte IV del TUA. La richiesta era riferita all'ubicazione del deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183 del TUA con le modalità previste dall'art. 185-bis dello stesso decreto, che di fatto non è stata comunicata.

### 2.5. Monitoraggio

Come per la componente acqua, l'elaborato "Integrazioni Faniello Aprile 2025" risponde alle singole osservazioni contenute nel precedente contributo, che peraltro non rappresentavano delle richieste di chiarimento. Si rileva che questa modalità di risposte puntuale non è utile ad una valutazione organica della documentazione e in alcuni casi contiene informazioni non congruenti con quelle contenute in altri elaborati. Si rileva che le osservazioni erano elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo e **sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo**, si rilevano le seguenti osservazioni

a)

si prende atto che la tabella prevede un monitoraggio semestrale;

b)

Nelle precedenti istruttorie era stato richiesto un tracciamento fra la cava Faniello e le sorgenti ubicate a sud della cava e concessionate per uso idropotabile. Il consulente afferma che, trovandosi a più di 200 m dalla cava non sono raggiungibili "da eventuale dispersione di acque reflu". Si evidenzia che il tracciamento era stato richiesto appositamente a tale scopo e che attualmente non risulta pervenuto.

c)

Il riferimento alle CSC è rimasto nella tabella 7. si ribadisce quanto già osservato in proposito nel precedente contributo, al quale si rinvia.

Tabella 7- riepilogo monitoraggio Suolo Co Corso d'Opera; AO ante operam , PO post operam

Matrice ambientale	Parametri da misurare /valutare	esecutore	Ente a cui trasmettere i dati	Periodicità	Tipo di monitoraggio	Azione
<b>Suolo</b>	Granulometria, Ph, cromo totale, piombo, ferro, zinco, carbonato di calcio, idrocarburi totali. Test di cessione	Laboratorio CBA o similare	Parco/Comune /Regione, ARPAT	Semestrale (CO)	Sedimenti nel canale Secco	In caso di difformità segnalarla agli enti preposti per definire modalità di messa in pristino.
<b>Suolo</b>	Test di cessione su potenziali inquinanti nelle terre presenti sul cantiere	Laboratorio analisi CBA o similare	Arpat/Parco Comune	Semestrale (CO)	Puntuale scegliendo aree di lavoro più intenso, viabilità accesso ecc	In caso di verifica superamento CSC trattamento delle terre come rifiuto da smaltire a centro di raccolta autorizzato

Nella documentazione si fa riferimento a delle "Linee guida di ISPRA" non ulteriormente identificate. Si fa anche riferimento ad una tabella di cui non è stato possibile identificare la fonte e che prevede limiti molto restrittivi. Si richiede di chiarire la fonte dei valori di riferimento proposti.

Tabella 6 – parametri e valori limite di riferimento per acque superficiali

PARAMETRI	UNITÀ DI MISURA	RIF. ACQUE SUPERFICIALI*	METODO DI PROVA
pH	5,5-9,5	5,5-9,5	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
ODORE			ORGANOLETTICO
Colore			VISIVO
Solidi sospesi	mg/L	1	APAT CNR IRSA 2090B Man 29 2003
Cromo totale	µg/L	5	UNI EN ISO 11885:2009
Ferro	µg/L	20	UNI EN ISO 11885:2009
Piombo	µg/L	2	UNI EN ISO 11885:2009
Nichel	µg/L	2	UNI EN ISO 11885:2009
Idrocarburi totali	µg/L	35	EPA 5030C 2003 + EPA 8260B 1996 + EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 1998

g)

in base a quanto riportato nella didascalia della figura, i punti di monitoraggio identificati sono riferiti esclusivamente alle acque superficiali e non sono indicati i punti di monitoraggio delle altre matrici.  
Si ritiene necessario completare le informazioni fornendo specifica planimetria riportante i punti di monitoraggio per tutte le matrici considerate nel PMA

### 3. Conclusioni

Esaminata la documentazione in premessa e alla luce delle osservazioni sopra riportate, si ritiene che la documentazione integrativa non fornisca tutte le informazioni richieste con verbale della CdS del 13/02/2025 e permangono alcune carenze e incongruenze, che non consentono di poter esprimere una valutazione in merito al procedimento di VIA né al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi della L.R. 35/2015.

Al fine di fornire un giudizio più esaustivo sulle possibili ripercussioni ambientali dovute alla realizzazione del nuovo progetto coltivazione, si richiedono alcuni chiarimenti e integrazioni, per il dettaglio delle quali si rimanda al contenuto specifico della presente nota:

- Osservazioni sul progetto

Al fine di potersi esprimere è necessario fornire le seguenti integrazioni e chiarimenti:

1. aggiornare il PGAMD con le integrazioni sulla gestione delle acque e dei piazzali in galleria come specificato al punto 2.3.

- Osservazioni sulla VIA

Al fine di fornire un giudizio più esaustivo sulle possibili ripercussioni ambientali dovute alla realizzazione del nuovo progetto coltivazione, si richiede di:

2. fornire i dati di monitoraggio relativi alle acque come specificato al punto 2.2;
3. aggiornare il Piano di monitoraggio ambientale tenendo conto di quanto indicato al punto 2.5.

- Osservazioni ai fini del rilascio dell'A.U.

Relativamente a questo punto questo Dipartimento si riserva di formulare ulteriori osservazioni alla luce delle informazioni ricevute in integrazione.

ARPAT si riserva, sulla base delle integrazioni e chiarimenti forniti, di formulare proposte di prescrizione eventualmente da integrare nella PCA e/o nell'Autorizzazione Unica.

*Il presente contributo istruttorio è reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L.R. 30/2009 ed è rilasciato quale mera valutazione tecnica funzionale all'istruttoria procedimentale principale nella quale si inserisce*

---

sce, ai fini dell'emissione del provvedimento di competenza dell'A.C. e non riveste carattere vincolante.

Cordiali saluti

Lucca, li 10/06/2025

La Responsabile del Settore Supporto tecnico  
Ing. *Diletta Mogorovich*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



# Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

## Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

Spett.le

Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane  
[parcoalpiapuane@pec.it](mailto:parcoalpiapuane@pec.it)

Oggetto: Procedimento di Valutazione di impatto ambientale nonché di rilascio di provvedimenti autorizzativi, relativamente al Piano di coltivazione delle cave Faniello e Collettino Vagli A, Bacino estrattivo Monte Macina, nel Comune di Vagli Sotto. Proponente: società Versilia Marmi srl.

Con riferimento alla nota di codesto Parco Apuane prot. n. 2018 del 8 maggio 2025 (ns. prot. n. 4614 del 8 maggio 2025), di convocazione di una conferenza dei servizi per la valutazione del progetto di coltivazione delle cave Faniello e Collettino Vagli A, poste in Comune di Vagli Sotto e per l'acquisizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati;

Ricordato che questa Autorità di bacino con nota prot. n. 13107 del 09 dicembre 2024 aveva chiesto specifiche integrazioni;

Vista la documentazione integrativa pubblicata sul sito del Parco Apuane alla pagina web: [https://www.parcapuane.toscana.it/ftp\\_via/conferenze\\_servizi\\_new.htm](https://www.parcapuane.toscana.it/ftp_via/conferenze_servizi_new.htm) relativa al procedimento in oggetto, si comunica tale documentazione integrativa non risulta esauriva rispetto a quanto richiesto, in particolare non contestualizza e non dimostra le considerazioni generali riportate.

Come già comunicato, infatti, stante le caratteristiche carsiche dell'area di intervento e per la stessa natura degli interventi in esame, risulta fondamentale che la descrizione degli acquiferi e della circolazione sotterranea sia sito specifica, approfondita e supportata anche da indagini dirette e/o indirette tese non solo a caratterizzare l'acquifero e/o a escludere la presenza di forme carsiche ipogee ma anche a identificare il sistema di alimentazione e ricarica degli acquiferi stessi. Per quanto concerne le forme carsiche, con particolare riferimento alle cavità, agli inghiottiti, ecc, preme evidenziare che in altre cave sono stati adottati sistemi di indagine indiretti supportati da fori esplorativi per videoispezione.

Si precisa che anche l'eventuale condizione di assenza di acquiferi e di forme carsiche ipogee a parere di questo ente deve essere approfondita e supportata dalle suddette indagini.

Inoltre, in riscontro a quanto riferito dal professionista relativamente alla rappresentazione grafica del progetto di escavazione, si sottolinea, in linea generale, che la sovrapposizione di più segni grafici non aiuta la lettura delle tavole grafiche né la esatta individuazione del nuovo progetto; si ritiene quindi opportuno, per una maggiore chiarezza, che in futuro vengano prodotte anche tavole grafiche che riportino esclusivamente lo "stato modificato". Per il caso in esame, comunque, si prende atto che sono stati forniti gli shape file del perimetro delle opere in progetto e che pertanto tale questione risulta superata.

Per eventuali chiarimenti in merito alla pratica in oggetto è possibile fare riferimento al Geom. P. Bertoncini ([p.bertoncini@appenninosettentrionale.it](mailto:p.bertoncini@appenninosettentrionale.it)) o alla Dott.ssa Ilaria Gabbrielli ([i.gabbrielli@appenninosettentrionale.it](mailto:i.gabbrielli@appenninosettentrionale.it)). Cordiali saluti.

La Dirigente  
Settore Valutazioni Ambientali  
Arch. Benedetta Lenci  
(firmato digitalmente)

BL/gp/pb-ig  
(pratica n. 132)



**REGIONE TOSCANA**  
Giunta Regionale

**Direzione Mobilità, infrastrutture e  
trasporto pubblico locale**  
**Settore Miniere**

Al Parco Regionale delle Alpi Apuane  
PEC: [parcoalpiapuane@pec.it](mailto:parcoalpiapuane@pec.it)

**OGGETTO:** **Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale Dlgs 152/2006 art. 27/bis**  
**Cava Faniello e Collettino Vagli A Società : Versilia Marmi Srl**  
**Comune di Vagli di Sotto (LU)**  
**Conferenza dei Servizi del 12.06.2025 ore 10:00**

In previsione della Conferenza di Servizi in oggetto, in qualità di Rappresentante Unico della Regione Toscana (RUR) nominato con Decreto n. 6153 del 24.04.2018, rappresento di aver svolto una conferenza interna preliminare, con i settori regionali competenti, ai sensi dell'art. 26 ter della L.R. 40/2009.

**Nei pareri e contributi ricevuti per la conferenza sopra indicata:**

- vengono formulate prescrizioni e raccomandazioni.
- il Settore Genio Civile Toscana Nord, con PEC prot. n. 407191 del 04.06.2025, rappresenta che ad oggi non è possibile esprimere un parere favorevole al rilascio di autorizzazioni di propria competenza per quanto specificatamente indicato nel parere stesso;

**In considerazione di quanto sopra, pongo in evidenza fin d'ora che non mi sarà possibile esprimere la “posizione unica regionale” in senso favorevole o condizionato, e trasmetto i pareri acquisiti in conferenza interna allo scopo di rendere noto ciò che si rende necessario al fine dell'assenso.**

Eventuali informazioni circa il presente procedimento possono essere assunte da:  
- Andrea Biagini tel. 055 438 7516

Cordiali saluti

Allegati:

- parere Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali prot. 418313 del 05/06/2025
- parere Settore Genio Civile Toscana Nord prot. 407191 del 04/06/2025
- parere Settore Sismica prot. 340437 del 14/05/2025

Il Dirigente  
Ing. Alessandro Fignani



Al Settore Miniere

PEC

**Oggetto:** utorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale Dlgs 152/2006, art. 27/bis Cava Faniello e Collettino Vagli A Società : Versilia Marmi Srl Comune di Vagli di Sotto (LU) Indizione Videoconferenza interna asincrona in data 05.06.2025 Eventuale conferenza interna sincrona in data 09.06.2025 alle ore 11:30stanzavirtuale: <https://grt.webex.com/meet/alessandro.fignani>

**Contributo Settore Sismica**

In riferimento a quanto in oggetto si fa presente quanto di seguito esposto.

Qualora i progetti in esame contengano interventi edilizi (fabbricati, opere di sostegno, cabine elettriche etc.) e ai disposti degli articoli 65, 93 e 94 del DPR 380/2001 e successive modifiche, si segnala che il committente dovrà presentare domanda di preavviso presso il Settore Sismica della Regione Toscana, tramite il Portale telematico PORTOS 3; contenente il progetto esecutivo degli interventi previsti, completo anche delle indagini geologiche, fatto salvo quanto disposto dall'art. 42 del Dlgs. 36/2023 (Nuovo Codice degli Appalti) in merito agli adempimenti dell'art. 93 e 94bis del DPR 380/2001. Per gli interventi definiti "privi di rilevanza" (art. 94 bis, c. 1, lett. c., L. n. 55/2019), di cui all'allegato B del Regolamento Regionale 1/R del 2022, si ricorda che questi andranno depositati esclusivamente presso il comune così come indicato all'art. 170 bis della L.R. n. 69/2019. Si fa presente che il Comune di *Vagli di Sotto*, nel cui territorio ricade l'intervento, è classificato "sismico" e quindi la progettazione delle eventuali opere strutturali dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, anche in zona sismica.

*Norme di riferimento minime ed essenziali:*

- DPR 380/2001 articoli 65, 93 e 94 bis
- Norme tecniche per le costruzioni (DM 17/1/2018 e relativa circolare esplicativa)
- LR 65/2014 articoli 167 e 169
- Regolamento regionale 1/R/2022
- Regolamento regionale 5/R/2020

Cordiali saluti.

*Per informazioni è possibile rivolgersi al responsabile di E.Q. Ing. Santo A. Polimeno (tel. 0554387328 - cell. 3341089416 - e-mail: [santoantonio.polimeno@regione.toscana.it](mailto:santoantonio.polimeno@regione.toscana.it)) o al P.A. Alessandro Pennino (tel. 0554382704 - e-mail: [alessandro.pennino@regione.toscana.it](mailto:alessandro.pennino@regione.toscana.it)),*

Il Dirigente Responsabile  
(Ing. Luca Gori)

(sp/ap)



Prot. n. AOO-GRT/  
da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del 09/05/2025 numero 0325054

Oggetto:Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale Dlgs 152/2006, art. 27/bis Cava Faniello e Collettino Vagli A Società : Versilia Marmi Srl Comune di Vagli di Sotto (LU) Indizione Videoconferenza interna asincrona in data 05.06.2025

Rif 392

Direzione Mobilità, Infrastrutture e  
Trasporto Pubblico Locale  
Settore Miniere

In relazione al procedimento in oggetto, esaminata la documentazione reperibile sul portale dedicato del Parco delle Alpi Apuane, come espresso con la nota 95214 del 10/02/2025 si rappresenta che con la nota 634167 del 05/12/2024, è stato esposto quanto segue:

- 1)è stato segnalato all'Ente precedente che in relazione alle competenze del Settore "non è stato possibile rilevare dalla documentazione messa a disposizione quali siano le richieste formulate dal proponente" contrariamente a quanto disposto dal c.1 dell'art. 27 bis del Dlgs 152/06;
- 2)in uno spirito "di collaborazione ai fini di un efficace svolgimento del procedimento si è comunque proceduto ad una valutazione della documentazione disponibile;
- 3)tale valutazione non ha permesso di individuare chiaramente la necessità di attivazione di uno o più dei procedimenti" di competenza di questo Settore puntualmente elencati nella nota sopra richiamata;
- 4)è stato richiesto all'Ente precedente "di voler segnalare ai fini del rilascio del PAUR se sia necessario attivare uno o più" dei procedimenti di competenza;
- 5)è stata comunque richiesta documentazione integrativa, relativamente alla provenienza delle acque di lavorazione.

Ad oggi, l'Ente precedente non ha fornito riscontro alla richiesta formulata con la nostra nota del 05/12/2024.

Dall'esame della documentazione integrativa presentata dal professionista, in particolare dalla relazione *integrazione aprile 2025*, a pagina 3 si rileva la seguente dichiarazione:

*"Per l'approvvigionamento idrico si fa uso dell'acqua raccolta nella galleria C4 che proviene dallo stoccaggio presente nelle gallerie oggi non lavorate."*

Da un controllo amministrativo, non risultano concessioni per uso di acque intestate alla Versilia Marmi Srl. Pertanto, si richiede la presentazione di apposita istanza di concessione a questo Settore, ai sensi del R.D. 1775/1933 e del D.P.G.R.T. 16 agosto 2016, n. 61/R.

### Conclusioni

Alla luce di quanto sopra esposto, si esprime parere negativo in merito al procedimento di cui all'oggetto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(Ing. Andrea Morelli)

F:\lavoro regione\cave\1\_DA\_ISTRUIRE\FANIELLO E COLLETTINO\392\3ISTRUTTORIA\20250529 FANIELLO E COLLETTINO .odt

DP/ML



# REGIONE TOSCANA

## Giunta Regionale

**Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia**

**Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali**

AOO GRT Prot. n.

Data

*Da citare nella risposta*

**OGGETTO:** Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale – D.Lgs 152/2006, art. 27/bis. Cava Faniello e Collettino Vagli A Società esercente Versilia Marmi SRL Comune di Vagli di Sotto (LU) - Indizione Videoconferenza interna sincrona del 09/06/2025.

## **Contributo per la formazione della posizione unica regionale.**

Riferimento univoco pratica: ARAMIS 77528

Al Settore Miniere

p.c.

ARPAT Dipartimento di Lucca

In riferimento alla convocazione della videoconferenza interna sincrona indetta dal RUR per il 09/06/2025, protocollo n. AOGRT/325054 del 09/05/2025, si trasmette il contributo tecnico per gli aspetti di propria competenza.

Richiamato il nostro precedente contributo, protocollo n. AOOGRT/93305 del 07/02/2025 espresso in occasione della videoconferenza interna sincrona indetta dal RUR per il giorno 28/10/2024, nel quale si dichiara che *“...lo scrivente Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali non dispone degli elementi di valutazione tecnica necessari per poter esprimere, in maniera definitiva, la propria posizione in termini di assenso al rilascio delle autorizzazioni di competenza di questo Settore nell’ambito della conferenza interna convocata ai fini dell’espressione della posizione unica regionale per il procedimento PAUR in oggetto.*

*Si ritiene quindi necessario che il Rappresentante Unico Regionale, all'atto della partecipazione alla conferenza indetta ai sensi dell'art. 27 bis c. 7 del D.lgs. 152/2006, rappresenti all'autorità competente ai sensi della LR 35/2015, l'impossibilità ad esprimere una posizione definitiva da parte di questo Settore...”;*

Preso atto del contributo istruttorio di Arpat allegato al verbale della Conferenza di Servizi tenutasi dal Parco Regionale delle Alpi Apuane in data 13/02/2025, pervenuto presso il nostro Settore in data 08/04/2025 con protocollo n. AOOGRT/234812, acquisito tardivamente rispetto allo svolgimento della Conferenza interna per la formazione della posizione unica regionale ai sensi dell'art. 26 ter della LR 40/2009, nel quale per quanto riguarda **le emissioni non convogliate** si riporta che *"L'elaborato non è del tutto conforme alle linee guida indicate al PRQA, tuttavia arriva a valutare il rateo emissivo in 740 g/h. e pertanto al di sotto della soglia non compatibile in rapporto alla distanza dai recettori più vicini e compreso nella soglia di emissione che necessita del monitoraggio presso il recettore o della valutazione sito specifico come nel nostro caso.*

*La valutazione non ha considerato un eventuale ricorso a misure di mitigazione come ad esempio le bagnature che dovranno pertanto essere effettuate. Le tabelle dalla 9 alla 11 possono essere utilizzate per valutare in modo spedizioso frequenza ed entità delle bagnature come mitigazione. (Rif. PRQA, ed. 2018)"*

Vista la documentazione integrativa depositata dall'impresa esercente nel mese di aprile e resa disponibile dal Parco Regionale delle Alpi Apuane nel proprio sito istituzionale, in particolare la nota introduttiva nella quale si dichiara che *"È stato modificato il documento "Elaborato Q – Valutazione emissioni in atmosfera", che si allega in cui è stata valutata come già contenuto in precedenza l'attività di bagnatura dei piazzali/cumuli ogni 4 ore con riduzione delle emissioni del 50% e indicato che la società si farà carico del monitoraggio presso il recettore Arni con cadenza semestrale, dando incarico alla società Tecnocre di Carrara che dispone di una centralina di rilevamento delle polveri in atmosfera in continuo. La suddetta misura di controllo verificherà se sarà necessario procedere a bagnature delle aree polverose, oltre quelle programmate o della viabilità per rendere l'atmosfera ad Arni nei limiti dei parametri imposti dal PRQA."*

Vista la nostra nota del 15/05/2025 protocollo n. AOOGRT/344152, con la quale si chiedeva al Dipartimento Arpat di Lucca di trasmettere il proprio contributo tecnico sulla documentazione integrativa depositata dal



**REGIONE TOSCANA**  
Giunta Regionale

**Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia**

## **Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali**

proponente al fine di poter procedere all'espressione della posizione di questo Settore, relativamente agli aspetti di competenza;

Preso atto che, al momento, non risulta a questo Settore che il Dipartimento Arpat competente abbia trasmesso il proprio contributo tecnico specialistico ai fini dell'espressione della posizione di competenza della scrivente struttura regionale e che comunque nel precedente contributo sopra riportato non siano state rilevate particolari criticità per quanto attiene le emissioni diffuse;

Dato atto comunque che nelle integrazioni fornite dalla Società viene risposto a quanto evidenziato dal Dipartimento Arpat circa le emissioni diffuse e che l'attività dispone già di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 rilasciata dalla Provincia di Lucca;

Considerato inoltre che l'attività risulta in prevalenza condotta in sotterraneo "...La cava Faniello è una cava attiva ed autorizzata dal PAUR n.10/2021 coltivata in galleria. Il progetto prevede la prosecuzione delle attività in sotterraneo partendo dalla galleria C1 e sviluppandosi tra le quote 1200 e 1211,90 m s.l.m....".

Premesso quanto sopra si ritiene non ci siano motivi ostativi ad esprimere **parere favorevole** al rilascio di una nuova **autorizzazione alle emissioni in atmosfera**, di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 di competenza di questo Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'attività estrattiva di cui alla LR 35/2015 all'interno del PAUR **limitatamente alle emissioni diffuse**, subordinando tale parere al rispetto delle prescrizioni in allegato alla presente nota.

Il presente contributo costituisce quindi nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, con durata temporale di 15 anni, che andrà in sostituzione di quella ancora vigente che pertanto sarà da intendere decaduta alla data di efficacia del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi della LR 35/2015.

Relativamente alla **prevenzione e gestione delle AMD**, visto quanto riportato nella documentazione tecnica di progetto da cui non emerge la presenza di scarichi soggetti ad autorizzazione di competenza di questo Settore, si rimanda alle valutazioni tecniche del Dipartimento Arpat in merito al Piano predisposto dal proponente, che non evidenziano condizioni diverse da quanto descritto negli elaborati tecnici predisposti dall'impresa sulla assenza di scarichi soggetti ad autorizzazione.

Non si ravvisano pertanto motivi ostativi, per quanto di competenza del Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali, alla approvazione del Piano di gestione delle AMD che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 40 del DPGR 46R/2008 costituisce parte integrante del Progetto di coltivazione e recupero ambientale, nell'ambito del provvedimento di approvazione del suddetto Progetto, ai sensi dell'art. 18 della LR 35/2015, da parte dell'autorità competente, con le prescrizioni e le condizioni previste da Arpat.

Il referente per la pratica è Eugenia Stocchi tel. 0554387570, mail: [eugenia.stocchi@regione.toscana.it](mailto:eugenia.stocchi@regione.toscana.it)

Il funzionario titolare di incarico di Elevata Qualificazione di riferimento è il Dr. Davide Casini tel. 0554386277; mail: [davide.casini@regione.toscana.it](mailto:davide.casini@regione.toscana.it)

## Distinti saluti

Il Dirigente  
Dott. Sandro Garro

## **Allegato:**

**Aleato:** Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 – PRESCRIZIONI



**Allegato**

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera,  
ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 - PRESCRIZIONI

**Emissioni diffuse**

1. l'Impresa dovrà dare attuazione a tutte le misure previste nel documento di progetto relativo alla valutazione delle emissioni in atmosfera;
2. ferme restando tutte le ulteriori prescrizioni imposte dalle autorizzazioni rilasciate per l'esercizio dell'attività di cava, per limitare le emissioni diffuse di polveri, per le attività che prevedono la produzione, manipolazione e/o stoccaggio di materiali polverulenti devono essere osservate le prescrizioni alla Parte I, dell'Allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
3. l'impresa dovrà altresì tenere conto di ogni ulteriore misura di contenimento delle emissioni diffuse sulla base di quanto previsto dagli INDIRIZZI E MISURE DI MITIGAZIONE PER LE CRITICITÀ AMBIENTALI del Piano Regionale Cave, par. "1.3. *Indicazioni gestionali/misure di mitigazione*";
4. dovranno essere rimossi i materiale di scarto, con particolare riferimento a quelli fini soggetti a spolverio, tenendo pulite e sgombre le bancate, i fronti di cava sia attivi che inattivi, la viabilità interna alla cava di collegamento tra i vari compatti del sito estrattivo, i piazzali ed ogni altra superficie interessata dall'attività;
5. le misure di contenimento previste dovranno essere oggetto di monitoraggio in continuo da parte dell'impresa e qualora si rivelassero non adeguate o sufficienti allo scopo, dovranno essere implementate, dandone comunicazione all'autorità competente.

Si dà atto che :

- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 4255 del 13/09/2012 dalla Provincia di Lucca, sarà da intendere decaduta alla data di efficacia del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi della LR 35/2015.

Si ricorda che:

- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006, ha durata di 15 anni dalla data di rilascio del provvedimento finale da parte dell'Autorità competente;
- ai fini dell'eventuale rinnovo, almeno un anno prima della scadenza dell'autorizzazione, il gestore dell'attività dovrà richiedere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013;
- la mancata osservanza delle disposizioni dell'autorizzazione alle emissioni comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa di settore.



PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE  
UOC Pianificazione territoriale

**Cava Faniello Collettino Vagli Est**

Ditta Versilia Marmi srl

Comune di Vagli Sotto

**Commissione tecnica dei Nulla osta del Parco**

Presidente della commissione, specialista in analisi e valutazioni	<i>dott.ssa geol. Anna Spazzafumo</i>	ANNA SPAZZAFUMO 26.06.2025 14:45:39 UTC
geotecniche, geomorfologiche, idrogeologiche e climatiche		
specialista in analisi e valutazioni dell'assetto territoriale, del paesaggio, dei beni storico-culturali	<i>dott.ssa arch. Simona Ozioso</i>	Ozioso Simona 26.06.2025 14:55:03 GMT+00:00

---

| specialista in analisi e valutazioni pedologiche, di uso del suolo e delle attività agro-silvo-pastorali; specialista in analisi e valutazioni floristico-vegetazionali, faunistiche ed ecosistemiche | *dott.ssa for. Isabella Ronchieri* | RONCHIERI ISABELLA 26.06.2025 14:54:00 GMT+00:00 |

Riunione del 05.06.2025

**VERBALE**

Il progetto si sviluppa interamente in sotterraneo e prevede uno scavo complessivo di 82.300 mc, suddiviso in due fasi della durata rispettivamente di 3 e 2 anni, ovvero fino al termine di validità del PABE (29 aprile 2029). La coltivazione non interessa la galleria oggetto di difformità, che però costituisce la viabilità di accesso alle aree di coltivazione (il progetto di rimessione in pristino non è ancora pervenuto dal Suap del Comune).

Nella perimetrazione del PAI l'area di progetto è classificata a pericolosità per frana molto elevata, il professionista attesta che trattandosi di gallerie a oltre 100 metri di profondità dalla superficie, non ci sarà alcuna interferenza in quanto *"le aree perimetrati a pericolosità dal PAI non essendo definite come movimenti gravitativi profondi non hanno alcuna relazione con l'attività di coltivazione proposta"*



**PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE**  
*Ufficio Pianificazione Territoriale*

Conferenza di servizi, ex art. 27 bis del Dlgs 152/2006, “Provvedimento autorizzatorio unico regionale” per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale per il seguente intervento:

***Versilia Marmi srl - Cava Faniello e Collettino Vagli A, Bacino estrattivo Monte Macina, nel Comune di Vagli Sotto, procedura di valutazione di impatto ambientale e Provvedimento autorizzatorio unico regionale per progetto di coltivazione.***

**VERBALE**

In data odierna, 11 settembre 2025, alle ore 10.00 si è tenuta la riunione telematica della conferenza dei servizi convocata ai sensi dell’art. 27 bis, Dlgs 152/2006 per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale, relativi all’intervento in oggetto;

**premesso che**

Alla presente riunione della conferenza sono state invitate le seguenti amministrazioni:

*Comune di Vagli Sotto*

*Provincia di Lucca*

*Regione Toscana*

*Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara*

*Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale*

*ARPAT Dipartimento di Lucca AUSL*

*Toscana Nord Ovest*

le materie di competenza delle Amministrazioni interessate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, dei nulla-osta e degli atti di assenso, risultano quelle sotto indicate:

<b>Amministrazioni</b>	<b>parere e/o autorizzazione</b>
<i>Comune di Vagli Sotto</i>	<i>Autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva Nulla osta impatto acustico Autorizzazione paesaggistica Valutazione di compatibilità paesaggistica</i>
<i>Provincia di Lucca</i>	<i>Parere di conformità ai propri strumenti pianificatori</i>
<i>Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale</i>	<i>Parere di conformità al proprio Piano Contributo istruttorio in materia ambientale a supporto degli Enti</i>
<i>Regione Toscana</i>	<i>Autorizzazioni di cui al decreto RT 12181 del 4/06/24</i>
<i>Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara</i>	<i>Autorizzazione paesaggistica Autorizzazione archeologica Valutazione di compatibilità paesaggistica</i>
<i>ARPAT Dipartimento di Lucca</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale a supporto degli Enti</i>
<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i>	<i>Parere in materia di salute e sicurezza sui luoghi di Lavoro</i>
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	<i>Pronuncia di Compatibilità Ambientale Pronuncia di valutazione di incidenza Nulla Osta del Parco Autorizzazione idrogeologica</i>

## Precisato che

le Amministrazioni partecipanti alla presente conferenza sono le seguenti:

<b>Comune di Vagli Sotto</b> Vedi parere reso in conferenza	dott. geol. Zeno Giacomelli
<b>Regione Toscana</b> Vedi parere reso in conferenza e nei contributi inviati	Alessandro Fignani
<b>AUSL Toscana Nord Ovest</b> Vedi parere reso in conferenza	dott. geol. Vito Antonio Tafaro
<b>ARPAT Dipartimento di Lucca</b> Vedi contributo illustrato in conferenza e nei contributi inviati	dott. ing. Diletta Mogorovich
<b>Parco Regionale delle Alpi Apuane</b> Vedi parere reso in conferenza e nei contributi inviati	dott. for. Isabella Ronchieri

## la conferenza dei servizi

premesso che partecipano alla presente conferenza telematica il dott. geol. Vinicio Lorenzoni in qualità di professionista incaricato.

Partecipano inoltre il dott. Andrea Biagini della Regione Toscana, la dott.ssa Simona Ozioso del Parco Regionale delle Alpi Apuane.

Il rappresentante del Parco comunica che sono pervenuti i contributi/pareri delle seguenti amministrazioni:

1. ARPAT Dipartimento di Lucca
2. Regione Toscana;

○ ○ ○

Il rappresentante del Parco informa che la Ditta il giorno 01 settembre ha inviato integrazioni volontarie relative all'emungimento delle acque di stillicidio che sono state inserite sul Sito del Parco. La dott.ssa Ronchieri chiede a gli Enti interessati se hanno avuto il tempo necessario per esaminare le integrazioni. Regione Toscana e ARPAT dichiarano che il parere inviato non ha preso in considerazione la documentazione e che non è possibile modificare quanto inviato in sede di conferenza. Il rappresentante del Parco chiede al dott. Lorenzoni se vuole ritirare quanto integrato in forma volontaria ma il tecnico spiega le ragioni delle modifiche apportate, ovvero la necessità di trovare una soluzione temporanea in attesa dell'autorizzazione del Genio Civile relativa alle acque di stillicidio che ha tempi tecnici lunghi. Per questi motivi non può ritirare le integrazioni. La rappresentante ARPAT chiede chiarimenti in merito alla gestione delle acque di stillicidio, che sulla base di quanto riportato nelle integrazioni volontarie, non è chiaro se possano costituire uno scarico. Il tecnico dichiara che le acque di stillicidio della galleria C4 non saranno riutilizzate e le acque di stillicidio della galleria C1 saranno convogliate insieme alle acque di lavorazione in una vasca di raccolta e avviate al riutilizzo nelle attività di cava.

Alle ore 10,50 il professionista lascia la riunione.

○ ○ ○

**La rappresentante del Comune di Vagli Sotto, dott. geol. Zeno Giacomelli,** conferma il parere favorevole precedentemente espresso. Si comunica che il piano di coltivazione in oggetto è stato recentemente sottoposto nuovamente alla Commissione del Paesaggio per una rettifica del parere emesso precedentemente; la modifica del parere della Commissione ha conseguentemente comportato l'invio dello stesso alla Soprintendenza. Detto quanto sopra, per l'emissione dell'autorizzazione paesaggistica, occorrerà attendere i tempi di legge a partire dalla data di ricezione della Soprintendenza del parere ultimo emesso dalla Commissione del Paesaggio.

**Il Rappresentante della Regione Toscana, dott. ing. Alessandro Fignani,** da atto di aver svolto il procedimento previsto dall'art. 26 ter della L.R. 40/2009 e di aver trasmesso i pareri

acquisiti nelle conferenze di servizi interne. Alla luce di quanto discusso nella conferenza odierna e preso atto della necessità di attendere chiarimenti, integrazioni e la decorrenza di termini, ritiene opportuno demandare l'espressione della posizione unica regionale alla prossima riunione.

**Il rappresentante dell'Az. USL Toscana Nord Ovest, dott. geol. Vito Antonio Tafaro** conferma il parere favorevole espresso nella prima Conferenza.

**La rappresentante di ARPAT, dott.ssa ing. Diletta Mogorovich**, illustra sinteticamente e conferma i contenuti del contributo istruttorio, trasmesso con nota ARPAT prot.73766 del 9/09/2025.

La rappresentante ARPAT prende inoltre atto dei chiarimenti forniti dai tecnici della ditta, fa inoltre presente che tutte le dichiarazioni e le informazioni aggiornate potranno essere valutate solo se formalmente riportate nel progetto in corso di istruttoria, come revisionato a seguito della richiesta di integrazioni e chiarimenti che scaturirà dalla CdS odierna.

ARPAT chiede nel verbale sia formalizzato che partecipa alla Conferenza al solo fine del supporto all'AC per l'illustrazione degli atti di competenza e senza prendere parte alla decisione.

**La rappresentante del Parco**, illustra e conferma il parere della commissione tecnica del Nulla Osta.

**La Conferenza di servizi** visto quanto sopra fa proprie tutte le richieste avanzate da gli Enti e sospende la riunione in attesa di ricevere le integrazioni indicata nel presente verbale e nei suoi allegati

Alle ore 11.30 il Responsabile dell'U.O.C Pianificazione Territoriale, dott.ssa Isabella Ronchieri, in qualità di presidente, dichiara conclusa l'odierna riunione della conferenza di servizi.

Letto, approvato e sottoscritto, Massa, 11 settembre 2025.

*Conferenza di servizi*

<i>Comune di Vagli Sotto</i>	
<i>ARPAT Dipartimento di Lucca</i>	
<i>Regione Toscana</i>	
<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i>	
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	

**ARPAT - Area Vasta Costa – Dipartimento di Lucca – Settore Supporto Tecnico**

via A. Vallisneri, 6 - 55100 Lucca

N. Prot. *vedi segnatura informatica* cl. **LU.01.03.32/01.37** del **09/09/25** a mezzo: **PEC**

*Parco delle Alpi Apuane*  
pec: *parcoalpiapuane@pec.it*

e p.c. *Regione Toscana*  
*Direzione Ambiente ed Energia*  
*Settore Miniere*

*Regione Toscana*  
*Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia*  
*Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali*

*Regione Toscana*  
*Genio Civile Toscana Nord*

pec: *regionetoscana@postacert.toscana.it*

**Oggetto:** cava Faniello - Variante al Piano di coltivazione della cava Faniello - procedimento PAUR -  
proponente: Versilia Marmi - Conferenza dei servizi ex art. 27-bis del 11/09/2025 - Vs.  
comunicazione prot. 3232 del 29/07/2025 - Contributo istruttorio ai sensi della DLgs 152/06 e  
LR 10/10

## 1. Premessa

Con nota prot. 88810 del 07/11/2024 è pervenuta la comunicazione di avvio del procedimento di autorizzazione unico regionale di VIA ex art. 27-bis della DLgs 152/06 e successivamente, con nota prot. 5626 del 23/01/2025 è pervenuta convocazione per la CdS in modalità sincrona per il giorno 13/02/2025. La documentazione progettuale è stata scaricata dal sito internet del Parco.

Questo Dipartimento con nota prot. 11453 del 11/02/2025 aveva richiesto alcuni chiarimenti e integrazioni relativamente alla gestione delle AMD, dei rifiuti di estrazione e sul Piano di monitoraggio ambientale.

Successivamente, il progetto è stato valutato nel corso della CdS del 12 giugno 2025 e questo Dipartimento con nota prot. 47935 del 10/06/2025 aveva comunicato che la documentazione integrativa esaminata non fornisce tutte le informazioni richieste con verbale della CdS del 13/02/2025 permanendo ancora alcune carenze e incongruenze, tali da non consentire di poter esprimere una valutazione in merito al procedimento di VIA né al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi della L.R. 35/2015.

Con nota prot. 63094 del 29/07/2025 è pervenuta la convocazione alla presente CdS.

È stata presa in esame la seguente documentazione:

- Documentazione scaricata da sito internet del Parco delle Apuane, datata luglio 2025 (rif. ns. prot. n. 65192 del 5/08/2025)
- Documentazione scaricata da sito internet del Parco delle Apuane, datata agosto 2025 (rif. ns. prot. n. 72202 del 3/09/2025), in particolare il PGAMD Re. Agosto 2025 e la Tavola AMD Rev.03.

A livello generale, si evidenzia che gli elaborati presentati contengono informazioni duplicate ma incongruenti nei vari elaborati. Ad esempio, come verrà esposto in dettaglio nel presente contributo, il PGAMD contiene riferimenti al Piano di gestione dei rifiuti di estrazione (PGRE) o alla gestione dei derivati dei materiali da taglio. Questo aspetto di per sé potrebbe anche essere utile come richiamo ma si evidenzia che i vari riferimenti incrociati non sono sempre congruenti. Il PGAMD contiene inoltre riferimenti ripetuti a vari aspetti della gestione delle AMD che non sempre sono coerenti fra loro. Si raccomanda che il contenuto dei diversi elaborati progettuali sia riferito esclusivamente a quanto riportato nel titolo.

## 2. Contributo istruttorio

Il presente contributo istruttorio è stato espresso congiuntamente con l'apporto tecnico, specialistico e conoscitivo dei diversi settori di attività del Dipartimento provinciale ARPAT di Lucca.

### 2.1. Esame del progetto

Le richieste di chiarimenti contenute nel precedente contributo erano riferite sostanzialmente alla gestione delle AMD e al Piano di Monitoraggio Ambientale. Nel presente contributo verrà pertanto esaminato quanto contenuto nell'Elaborato E e nell'Elaborato F nella sezione "Integrazioni Luglio 2025" del sito Internet del Parco delle Alpi Apuane. Per gli altri aspetti si conferma quanto già comunicato con nota prot. 47935 del 10/06/2025.

### 2.2. Sistema fisico acque superficiali

#### Gestione acque meteoriche

Il PGAMD, Rev.03 dell'agosto 2025 non fornisce i chiarimenti rispetto a tutti i dubbi espressi nel precedente contributo istruttorio. A titolo esemplificativo e non esaustivo si rileva quanto segue.

- Non risulta del tutto chiaro il numero e l'ubicazione delle vasche che costituiscono l'impianto. In base alla tabella riassuntiva a pag. 14 risultano presenti 3 vasche di accumulo denominate tutte VP1 di volume diverso, che non risultano pertanto distinguibili in base alla denominazione. Il consulente riporta anche la presenza di una "vasca a lato dell'ingresso tramite una tubazione in plastica" non visibile nella planimetria e non è chiaro se sia collegata alla vasca di raccolta delle AMPP.
- A pag. 11 il consulente fa riferimento alla gestione delle acque industriali derivanti dal taglio dei blocchi e alla presenza di 3 vasche di accumulo che sono state identificate nella tabella esclusivamente in base al loro volume, e di altre 2 di non certa identificazione.
- I due schemi a blocchi inseriti nel PGAMD non chiariscono i rapporti fra le singole vasche e i relativi flussi dei reflui. Risulterebbe certamente di maggiore chiarezza riportare nello schema le singole vasche con i relativi collegamenti e direzione dei flussi.

In conclusione non è chiaro lo schema di trattamento proposto per la gestione delle AMD.

- Dalla planimetria allegata emerge che la vasca di trattamento delle AMPP è ubicata in Comune di Stazzema (a sud della linea fucsia) si ritiene che debba essere consultato anche tale Comune.
- Al punto 1.5 il consulente riporta che le AMPP dopo 48 ore dall'evento meteorico vengono trasferite in una seconda vasca suddivisa in tre sezioni situata all'ingresso della galleria C1 di cui non viene indicata la sigla, il volume o tipologia. Il consulente indica che da questa vasca, il refluo viene trasferito in un sacco filtrante e quindi in una ulteriore vasca. Le diverse vasche descritte non sono state identificate nella planimetria.
- Nel PGAMD si fa riferimento alle modalità di separazione fra AMPP e successive che non sempre risulta del tutto chiaro. Si fa nuovamente presente che il troppo pieno all'interno della vasca AMPP non assicura la separazione fra le due tipologie di AMD e che dovrà essere utilizzato un by-pass.
- A pag. 8 del PGAMD, in merito alla definizione degli "ambiti" previsti dal DPGRT 46/R/08, il consulente riporta che non è prevista "un'area adibita all'accumulo dei rifiuti di estrazione", come peraltro confermato anche dalla legenda alla Tav 1 AMD – Ambiti . Il PGRE (Elaborato D) prevede

però che sono previsti 4100 mc di rifiuti di estrazione. La ditta dovrà pertanto chiarire dove verranno depositati i rifiuti di estrazione in attesa di essere allocati nei vuoti di coltivazione sui quali, si ricorda, dovranno essere effettuati i test di cessione al fine di verificarne la compatibilità ambientale prima della messa in opera.

- A pag. 11, in relazione al monitoraggio ambientale, è riportata la tab. 6 che individua come valori di riferimento per alcuni parametri il DLgs 172/15 e a una tabella 1/A. Si fa presente che il decreto citato è una modifica al DLgs 152/06 che interviene sull'allegato 1 alla parte III, paragrafo A.2.6 ed è riferito agli *"Standard di qualità ambientale nella colonna d'acqua e nel biota per le sostanze dell'elenco di priorità"*; quindi non a parametri da rispettare per progetti ma a stato dell'ambiente. Non appare chiara la strategia di monitoraggio proposta, e si rinvia
- Nella relazione si valuta il volume annuale di AMPP utilizzando il numero di giorni in cui si ha una precipitazione superiore a 5 mm e valutando che per ogni evento meteorico si produca un volume di 1 mc. Si rileva che tale modalità non tiene conto di situazioni in cui, ad esempio, si abbiano due giorni consecutivi con precipitazioni inferiori a 5 mm che non verrebbero inclusi nella valutazione oppure due giorni consecutivi con precipitazioni superiori a 5 mm che porterebbero ad una sovrastima del volume di AMPP. Posto che, trattandosi di una stima, tale incertezza possa anche essere accettata, si ritiene che, in ogni caso, il dato debba essere confrontato con il fabbisogno idrico necessario allo svolgimento delle attività di taglio, al fine di confermare l'adeguatezza delle volumetrie delle vasche a valle di quella di prima pioggia.

Al fine di poter valutare il progetto, è necessario che vengano chiarite le incongruenze e le criticità sopra evidenziate. Si fa presente che tali aspetti sono riportati a titolo esemplificativo e non esaustivo e pertanto i chiarimenti dovranno essere forniti non (solo) come singole risposte puntuali ma all'interno di un unico elaborato che ne tenga conto complessivamente.

### Gestione acque di lavorazione

La documentazione esaminata non comprende quanto previsto dal documento PR12 allegato al PRC con particolare riferimento alla definizione di procedura di lavaggio e le modalità di pulizia del pavimento delle gallerie e modalità di sigillatura delle fratture presenti sul piazzale e pareti laterali delle gallerie, come era già stato richiesto con nota prot. 11453 del 11/02/2025.

### Gestione acque di stillicidio

Nel Verbale della Conferenza dei Servizi del 12 giugno 2025 è riportato che il tecnico ha dichiarato che le acque di stillicidio di galleria sarebbero state integralmente raccolte nelle cisterne esterne alla galleria C1 e interamente riutilizzate.

Si rileva che è presente nel sito del Parco ulteriore documentazione integrativa, trasmessa al Parco il 1/09/2025 e aggiornata nel mese di agosto, in premessa. Nel PGAMD aggiornato non è previsto il riutilizzo delle acque "di stillicidio".

In base a quanto dichiarato dal consulente, la modifica è necessaria in quanto è stata richiesta la concessione per l'utilizzo delle acque di stillicidio ma il Genio Civile Toscana Nord è in grado di effettuare un sopralluogo soltanto in data 11 settembre 2025, stesso giorno della CdS in oggetto. Il tecnico, non essendo possibile ottenere uno degli atti necessari, ha modificato il progetto annullando e sostituendo la tav. 3 AMD e il PGAMD Rev.02 con il nuovo elaborato, Rev.03 datata agosto 2025 e relativa Tavola, che non ne prevede il riuso.

Se ne prende atto, in merito tuttavia appare necessario evidenziare che il nuovo PGAMD Rev.03 non indica una netta separazione fra acque di stillicidio e acque di lavorazione (si veda quanto riportato a pag. 12 dell'elaborato) per cui dalla galleria potrebbe essere prodotto un refluo costituito da una miscela di acque di "stillicidio" e acque di lavorazione e/o acque venute in contatto con materiali derivanti dalle lavorazioni. Il PGAMD non individua le modalità di gestione di questo flusso.

In generale le acque di "stillicidio" dovrebbero essere gestite in modo da assicurarne la separazione dalle aree di lavorazione e di deposito, al fine di prevenire la miscelazione di acque di percolazione non contaminate con acque di lavorazione o rifiuti; si ritiene infatti che le acque di "stillicidio", qualora en-

trate in contatto con rifiuti di lavorazione o acque di lavorazione, dovrebbero essere considerate acque reflue industriali e quindi soggette ad autorizzazione allo scarico, se scaricate, cosa che diventa probabile dal momento che non vengono riutilizzate. È necessario quindi che il progetto definisca le modalità di gestione delle acque di “stillicidio”.

Visto lo scenario progettuale ipotizzato, non è possibile valutare positivamente quanto proposto per la gestione delle acque di stillicidio, per gli aspetti ambientali di competenza.

A margine, per quanto riguarda gli aspetti procedurali, si ricorda che il PAUR deve comprendere “*tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso*

” (DLgs 152/09, art. 27-bis, comma 1), elenco che dovrebbe essere riportato anche nell'avviso pubblico di cui al medesimo comma. Una corretta individuazione da parte del proponente *ai sensi dell'art. 27-bis* di tutte le componenti del procedimento autorizzativo PAUR da attivare potrebbe prevenire il ripetersi di analoghe problematiche.

### 2.3. Monitoraggio

La documentazione esaminata non risponde a quanto richiesto con il precedente contributo.

Come considerazione generale si rileva che il monitoraggio ambientale non serve a verificare il superamento dei limiti stabiliti dalle normative ambientali ma ad accertare se, pur rispettando tutte le condizioni dell'autorizzazione, l'attività produce una modifica nell'ambiente, in modo da adottare misure correttive di prevenzione e mitigazione prima del superamento delle norme e del verificarsi di impatti ambientali indesiderati.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si evidenziano di seguito alcuni aspetti che dovranno essere chiariti.

Il precedente contributo segnalava come errati i riferimenti al confronto con le CSC di cui alla Parte IV del TUA per varie matrici come proposta di monitoraggio. La relazione integrativa riporta che i riferimenti sono stati eliminati. Si evidenzia tuttavia che nel PMA i riferimenti alle CSC sono tuttora presenti. In modo particolare si evidenzia quanto segue.

- Per le acque superficiali, nel PMA si propone la verifica delle CSC per tale matrice. La normativa non prevede CSC per le acque superficiali.
- Per la matrice suolo, nel PMA si propone l'invio di un rilievo annuale 3D e che “In caso di diffidenza concordare con Parco piano di messa in pristino.” Il rilievo è di fatto un obbligo previsto e l'eventuale diffidenza comporta una sanzione ai sensi dell'art. 52 della LR 35/15 e pertanto non può essere considerato come misura di monitoraggio.
- Sempre per la matrice suolo, nel PMA si propone di analizzare la marmettola e i rifiuti di estrazione; in merito si ricorda che il PGAMD non prevede aree di accumulo per i rifiuti di estrazione e prevede di verificare il rispetto delle CSC sui detti rifiuti. Si rileva che il confronto con le CSC non può essere considerato un monitoraggio ambientale e che *la messa a dimora del rifiuto di estrazione dovrà essere effettuata previo accertamento dell'idoneità mediante esecuzione del test di cessione*. Si ricorda inoltre che l'eventuale superamento delle CSC richiede l'attivazione della procedura dell'art. 242 del TUA, che prevede che la comunicazione di potenziale contaminazione agli Enti preposti possa avvenire anche prima dell'accertamento del superamento delle CSC.
- A pag. 8 relativamente al monitoraggio della qualità dell'aria, nello stesso paragrafo sono riportate differenti frequenze di effettuazione del monitoraggio, con cadenza triennale e semestrale.
- A pag. 10, relativamente alla matrice acque superficiali, si propone un monitoraggio annuale nel testo (paragrafo 6.1.) e semestrale nella tabella 5.
- A pag. 10, paragrafo 6, per la matrice acque superficiali viene proposto il parametro granulometria.

- A pag. 12 il paragrafo 7.1 non è chiaro e contiene riferimenti a diverse matrici o argomenti; a nostro avviso dovrebbe essere riformulato.

Al fine di poter valutare il progetto, è necessario che vengano chiarite le incongruenze e le criticità sopra evidenziate. Si fa presente che tali aspetti sono riportati a titolo esemplificativo e non esaustivo e pertanto i chiarimenti dovranno essere forniti non (solo) come singole risposte puntuale ma all'interno di un unico elaborato che ne tenga conto complessivamente.

A margine si segnala che nel PMA è richiamato come riferimento il “*DPCM 27.12.1988 recante Norme tecniche per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale*”, *tutt'ora in vigore in virtù dell'art.34, comma 1 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.*”; a una verifica puntuale è emerso che tanto il DPCM quanto l'art. 34 comma 1 del TUA sono stati abrogati il 21 luglio 2017 (D.Lgs 104/2017). Si raccomanda di fare riferimento a riferimenti normativi e tecnici aggiornati: le norme per la redazione degli studi di impatto ambientale non sono più contenute nel vecchio DPCM, ma sono state integrate e aggiornate nell'Allegato VII alla parte II del Testo Unico Ambientale.

### 3. Conclusioni

Esaminata la documentazione integrativa in premessa e alla luce delle osservazioni sopra riportate, si ritiene di non potersi esprimere in merito al procedimento di VIA e al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi della L.R. 35/2015 in quanto le informazioni fornite non rispondono pienamente alle richieste emerse a seguito dell'ultima Conferenza dei Servizi del 12/6/2025 e gli elaborati presentano alcune incongruenze.

Al fine di fornire un giudizio più esaustivo sulle possibili ripercussioni ambientali dovute alla realizzazione del nuovo progetto di coltivazione, si richiedono alcuni chiarimenti e integrazioni, per il dettaglio delle quali si rimanda al contenuto specifico della presente nota:

- **Osservazioni sul progetto**

Al fine di potersi esprimere è necessario fornire le seguenti integrazioni e chiarimenti:

1. fornire nuovamente un piano di gestione delle AMD conforme all'allegato 5 del DPGRT 46/R;
2. illustrare le modalità di gestione delle acque di stillicidio

- **Osservazioni sulla VIA**

Al fine di fornire un giudizio più esaustivo sulle possibili ripercussioni ambientali dovute alla realizzazione del nuovo progetto coltivazione, si richiede che:

3. sia fornito un Piano di monitoraggio ambientale riesaminato sulla base dei rilievi riportati al punto 2.3.

- **Osservazioni ai fini del rilascio dell'A.U.**

Relativamente a questo punto questo Dipartimento si riserva di formulare ulteriori indicazioni alla luce delle informazioni ricevute in integrazione.

Per quanto riguarda le acque di stillicidio, visto che le modalità di gestione di tale flusso non sono state individuate e che la ditta aveva richiesto la concessione per l'uso di tali acque, si rinvia alla Conferenza dei Servizi l'opportunità di valutare la sospensione dell'istruttoria in attesa che la ditta possa espletare tutti gli adempimenti previsti dall'art. 27-bis con particolare riferimento alla concessione all'utilizzo delle acque di stillicidio. In ogni caso, gli elaborati progettuali dovranno indicare le modalità di gestione di tali acque.

Si richiede cortesemente all'A.C. di invitare il proponente a una rilettura integrale degli elaborati, al fine di eliminare le incongruenze presenti. Si raccomanda che il contenuto dei diversi elaborati progettuali sia riferito esclusivamente a quanto riportato nel titolo. A titolo di esempio, come esposto in dettaglio nel presente contributo, il PGAMD contiene riferimenti al Piano di gestione dei rifiuti di estrazione (PGRE) o alla gestione dei derivati dei materiali da taglio. Questo aspetto di per sé potrebbe anche es-

sere utile come richiamo ma si evidenzia che i vari riferimenti incrociati non sono sempre congruenti. Il PGAMD contiene inoltre riferimenti ripetuti a vari aspetti della gestione delle AMD che non sempre sono congruenti fra loro.

Al fine di agevolare eventuali controlli e di assicurare la congruenza tra gli elaborati agli atti e lo stato autorizzato, si ritiene opportuno che gli elaborati progettuali definitivi che saranno eventualmente approvati e richiamati nei titoli abilitativi contengano tutte le integrazioni e chiarimenti richiesti nel corso dell'iter istruttorio.

*Il presente contributo istruttorio è reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L.R. 30/2009 ed è rilasciato quale mera valutazione tecnica funzionale all'istruttoria procedimentale principale nella quale si inserisce, ai fini dell'emissione del provvedimento di competenza dell'A.C. e non riveste carattere vincolante.*

Cordiali saluti

Lucca, li 09/09/2025

La Responsabile del Settore Supporto tecnico  
Ing. Diletta Mogorovich<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



Al Parco Regionale delle Alpi Apuane  
PEC: parcoalpiapuane@pec.it

**OGGETTO:** Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale Dlgs 152/2006 art. 27/bis  
**Cava Faniello e Collettino Vagli A Società : Versilia Marmi Srl**  
**Comune di Vagli di Sotto (LU)**  
**Conferenza dei Servizi del 11.09.2025 ore 10:00**

In previsione della Conferenza di Servizi in oggetto, in qualità di Rappresentante Unico della Regione Toscana (RUR) nominato con Decreto n. 6153 del 24.04.2018, rappresento di aver svolto una conferenza interna preliminare, con i settori regionali competenti, ai sensi dell'art. 26 ter della L.R. 40/2009.

**Si trasmettono i pareri ed i contributi ricevuti nella conferenza interna regionale, ai fini della conferenza, ponendo in evidenza quanto segue:**

- vengono formulate prescrizioni e raccomandazioni;

**In considerazione di quanto sopra, fatto salvo quanto potrà emergere nel corso della conferenza da voi convocata, pongo in evidenza fin d'ora che in relazione alle competenze regionali mi sarà possibile esprimere la “*posizione unica regionale*” in senso favorevole nel rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri acquisiti in conferenza interna e trasmessi in allegato alla presente.**

Eventuali informazioni circa il presente procedimento possono essere assunte da:

- Andrea Biagini tel. 055 438 7516

Cordiali saluti

Allegati:

- parere Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali prot. 694312 del 03/09/2025
- parere Settore Genio Civile Toscana Nord prot. 693619 del 03/09/2025
- parere Settore Sismica prot. 652919 del 13/08/2025

Il Dirigente  
Ing. Alessandro Fignani



Al Settore Miniere

**Oggetto:** Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale Dlgs 152/2006, art. 27/bis Cava Faniello e Collettino Vagli A Società : Versilia Marmi Srl Comune di Vagli di Sotto (LU) Indizione Videoconferenza interna asincrona in data 04.09.2025 Eventuale conferenza interna sincrona in data 08.09.2025 alle ore 11:00 stanzavirtuale: <https://grt.webex.com/meet/alessandro.fignani>

**Contributo Settore Sismica**

In riferimento a quanto in oggetto si fa presente quanto di seguito esposto. Qualora i progetti in esame contengano interventi edilizi (fabbricati, opere di sostegno, cabine elettriche etc.) e ai disposti degli articoli 65, 93 e 94 del DPR 380/2001 e successive modifiche, si segnala che il committente dovrà presentare domanda di preavviso presso il Settore Sismica della Regione Toscana, tramite il Portale telematico PORTOS 3; contenente il progetto esecutivo degli interventi previsti, completo anche delle indagini geologiche, fatto salvo quanto disposto dall'art. 42 del Dlgs. 36/2023 (Nuovo Codice degli Appalti) in merito agli adempimenti dell'art. 93 e 94bis del DPR 380/2001. Per gli interventi definiti "privi di rilevanza" (art. 94 bis, c. 1, lett. c., L. n. 55/2019), di cui all'allegato B del Regolamento Regionale 1/R del 2022, si ricorda che questi andranno depositati esclusivamente presso il comune così come indicato all'art. 170 bis della L.R. n. 69/2019. Si fa presente che il Comune di *Vagli di Sotto*, nel cui territorio ricade l'intervento, è classificato "sismico" e quindi la progettazione delle eventuali opere strutturali dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, anche in zona sismica.

*Norme di riferimento minime ed essenziali:*

- DPR 380/2001 articoli 65, 93 e 94 bis
- Norme tecniche per le costruzioni (DM 17/1/2018 e relativa circolare esplicativa)
- LR 65/2014 articoli 167 e 169
- Regolamento regionale 1/R/2022
- Regolamento regionale 5/R/2020

Cordiali saluti.

*Per informazioni è possibile rivolgersi al responsabile di E.Q. Ing. Santo A. Polimeno (tel. 0554387328 - cell. 3341089416 - e-mail: [santoantonio.polimeno@regione.toscana.it](mailto:santoantonio.polimeno@regione.toscana.it)) o al P.A. Alessandro Pennino (tel. 0554382704 - e-mail: [alessandro.pennino@regione.toscana.it](mailto:alessandro.pennino@regione.toscana.it)),*

Il Dirigente Responsabile  
(Ing. Luca Gori)

(sp/ap)



# REGIONE TOSCANA

## Giunta Regionale

## **Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia**

**Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali**

AOO GRT Prot. n.

Data

*Da citare nella risposta*

**OGGETTO:** Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale – D.Lgs 152/2006, art. 27/bis. Cava Faniello e Collettino Vagli A Società esercente Versilia Marmi SRL Comune di Vagli di Sotto (LU) - Indizione Videoconferenza interna sincrona del 08/09/2025.

## **Contributo per la formazione della posizione unica regionale.**

Riferimento univoco pratica: ARAMIS 77528

Al Settore Miniere

p.c.

ARPAT Dipartimento di Lucca

In riferimento alla convocazione della videoconferenza interna sincrona indetta dal RUR per il giorno 08/09/2025, protocollo n. AOOGRT/647466 del 11/08/2025, si trasmette il contributo tecnico per gli aspetti di propria competenza.

Richiamato il nostro precedente contributo, protocollo n. AOOGRT/418313 del 05/06/2025 espresso in occasione della videoconferenza interna sincrona indetta dal RUR per il giorno 09/06/2025, nel quale si dichiara che **"Premesso quanto sopra si ritiene non ci siano motivi ostativi ad esprimere parere favorevole al rilascio di una nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 di competenza di questo Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'attività estrattiva di cui alla LR 35/2015 all'interno del PAUR limitatamente alle emissioni diffuse, subordinando tale parere al rispetto delle prescrizioni in allegato alla presente nota...";**

Preso atto del contributo istruttorio di Arpat, pervenuto presso il nostro Settore in data 17/06/2025 con protocollo n. AOGRT/455510, acquisito tardivamente rispetto allo svolgimento della Conferenza interna per la formazione della posizione unica regionale ai sensi dell'art. 26 ter della LR 40/2009, nel quale per quanto riguarda la **gestione delle acque meteoriche** viene richiesta la presentazione di un nuovo PGAMD;

Vista la documentazione integrativa volontaria datata settembre 2025, depositata dall'impresa esercente e resa disponibile dal Parco Regionale delle Alpi Apuane nel proprio sito istituzionale, nella quale al punto 2.10.1 Scarichi Civili, si riporta che *“Nella cava è presente un servizio igienico con scarico autorizzato dal Comune di Stazzema con autorizzazione nr. 54 del 08/02/2018 con scadenza al 08/02/2022 e rinnovata per altri 4 anni Non essendo presente una cucina non vi sono altri scarichi domestici”*;

Dato che relativamente allo scarico di cui sopra si tratta di scarico assimilato a domestico e che con l'entrata in vigore del DPR 59/2013 gli scarichi delle attività produttive, anche solo di tipo "domestico" sono autorizzati dalla struttura regionale competente per l'Aua e pertanto è da ritenersi non più possibile il tacito rinnovo di cui all'art. 14 del DPGR 46R-2008, dal momento che lo stesso si riferisce alle autorizzazioni allo scarico di competenza comunale (vedi art.10 dello stesso regolamento). Tale disposizione normativa è inoltre ribadita anche per le autorizzazioni rilasciate prima del 2013, prevedendo all'art. 26bis della LR 20/2006, introdotto in legge nel 2020, quanto segue:

**“1. Le autorizzazioni allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche e di acque reflue domestiche derivanti da servizi, rilasciate dai comuni anteriormente all’entrata in vigore del d.p.r. 59/2013, sono rinnovate ai sensi della presente legge, dal dirigente della struttura regionale competente, nell’ambito dell’AUA.”**

In considerazione di quanto sopra quindi, lo scarico in questione deve essere oggetto di autorizzazione da parte della Regione Toscana;

Vista la nostra nota del 14/08/2025 protocollo n. AOOGRT/666703, con la quale si chiedeva al Dipartimento Arpat di Lucca di trasmettere il proprio contributo tecnico sulla documentazione progettuale così come



**REGIONE TOSCANA**  
Giunta Regionale

## **Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia**

**Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali**

integrazione dal proponente nel mese di luglio 2025, al fine di poter procedere all'espressione della posizione di questo Settore, relativamente agli aspetti di competenza;

Preso atto che, al momento, non risulta a questo Settore che il Dipartimento Arpat competente abbia trasmesso nei termini richiesti il proprio contributo tecnico specialistico ai fini dell'espressione della posizione di competenza della scrivente struttura regionale e che comunque nel precedente contributo sopra riportato non sono state rilevate particolari criticità per quanto attiene le emissioni diffuse;

Preso atto che l'attività dispone già di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 rilasciata dalla Provincia di Lucca e che dalla documentazione integrativa non emergono aspetti ulteriori rispetto alle emissioni in atmosfera e pertanto, in merito alla relativa autorizzazione, si possa confermare la posizione già espressa da questo Settore con il precedente contributo del 5/06/2025:

Premesso quanto sopra si ritiene non ci siano motivi ostativi ad esprimere **parere favorevole** al rilascio di una nuova **autorizzazione alle emissioni in atmosfera**, di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 di competenza di questo Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'attività estrattiva di cui alla LR 35/2015 all'interno del PAUR **limitatamente alle emissioni diffuse**, subordinando tale parere al rispetto delle prescrizioni in Allegato A alla presente nota.

Il presente contributo costituisce quindi nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, con durata temporale di 15 anni, che andrà in sostituzione di quella ancora vigente che pertanto sarà da intendere decaduta alla data di efficacia del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi della LR 35/2015.

Relativamente alla **prevenzione e gestione delle AMD**, visto quanto riportato nella documentazione tecnica di progetto da cui non emerge la presenza di scarichi soggetti ad autorizzazione di competenza di questo Settore, si rimanda alle valutazioni tecniche del Dipartimento Arpat in merito al Piano predisposto dal proponente.

Non si ravvisano pertanto motivi ostativi, per quanto di competenza del Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali, alla approvazione del Piano di gestione delle AMD che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 40 del DPGR 46R/2008 costituisce parte integrante del Progetto di coltivazione e recupero ambientale, nell'ambito del provvedimento di approvazione del suddetto Progetto, ai sensi dell'art. 18 della LR 35/2015, da parte dell'autorità competente, con le prescrizioni e le condizioni previste da Arpat.

Relativamente agli scarichi idrici provenienti dal servizio igienico con la presente si esprime **parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue assimilate a domestiche**, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006, provenienti dal servizio igienico presente in cava, già oggetto di autorizzazione del Comune di Stazzema con provvedimento n. 54 del 8/02/2018, con le prescrizioni di cui all'Allegato B al presente contributo.

Il referente per la presente è il funzionario titolare di incarico di Elevata Qualificazione Dott. Davide Casini, tel. 0554386277; mail: [davide.casini@regione.toscana.it](mailto:davide.casini@regione.toscana.it)

Distinti saluti.

Il Dirigente  
Dott. Sandro Garro

/DC

## **Allegati:**

**A- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 – PRESCRIZIONI**  
**B-Autorizzazione agli scarichi idrici ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 - PRESCRIZIONI**



## **Allegato A**

*Autorizzazione alle emissioni in atmosfera,  
ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 - PRESCRIZIONI*

## Emissioni diffuse

1. l'Impresa dovrà dare attuazione a tutte le misure previste nel documento di progetto relativo alla valutazione delle emissioni in atmosfera;
  2. ferme restando tutte le ulteriori prescrizioni imposte dalle autorizzazioni rilasciate per l'esercizio dell'attività di cava, per limitare le emissioni diffuse di polveri, per le attività che prevedono la produzione, manipolazione e/o stoccaggio di materiali polverulenti devono essere osservate le prescrizioni alla Parte I, dell'Allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  3. l'impresa dovrà altresì tenere conto di ogni ulteriore misura di contenimento delle emissioni diffuse sulla base di quanto previsto dagli INDIRIZZI E MISURE DI MITIGAZIONE PER LE CRITICITÀ AMBIENTALI del Piano Regionale Cave, par. "1.3. Indicazioni gestionali/misure di mitigazione";
  4. dovranno essere rimossi i materiale di scarto, con particolare riferimento a quelli fini soggetti a spolverio, tenendo pulite e sgombre le bancate, i fronti di cava sia attivi che inattivi, la viabilità interna alla cava di collegamento tra i vari compatti del sito estrattivo, i piazzali ed ogni altra superficie interessata dall'attività;
  5. le misure di contenimento previste dovranno essere oggetto di monitoraggio in continuo da parte dell'impresa e qualora si rivelassero non adeguate o sufficienti allo scopo, dovranno essere implementate, dandone comunicazione all'autorità competente.

Si dà atto che :

- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 4255 del 13/09/2012 dalla Provincia di Lucca, sarà da intendere decaduta alla data di efficacia del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi della LR 35/2015 nell'ambito del PAUR in oggetto.

Si ricorda che:

- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006, ha durata di **15 anni** dalla data di rilascio del provvedimento finale da parte dell'Autorità competente;
  - ai fini dell'eventuale rinnovo, almeno un anno prima della scadenza dell'autorizzazione, il gestore dell'attività dovrà richiedere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013;
  - la mancata osservanza delle disposizioni dell'autorizzazione alle emissioni comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa di settore.



*Allegato B*

**Autorizzazione agli scarichi idrici assimilati a domestici ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 - PRESCRIZIONI**

#### **Scarichi idrici assimilati a domestici:**

1. la presente autorizzazione allo scarico si riferisce all'impianto oggetto di autorizzazione del Comune di Stazzema adottata con provvedimento n. 54 del 8/02/2018;
  2. devono essere adottate tutte le misure necessarie a garantire la tutela della falda idrica, il rispetto delle disposizioni per la tutela igienico-sanitaria, ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento e non compromettere il raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità;
  3. gli impianti devono essere mantenuti costantemente efficienti e devono essere sottoposti a periodiche opere di pulizia e manutenzione;
  4. l'impresa dovrà comunicare eventuali variazioni delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico come previsto dall'art. 12 del D.PGR 46/R/08. Qualora si verificassero le condizioni del comma 12 dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione e dovrà comunque essere comunicato ogni cambiamento (anagrafico, societario ecc.) relativo al titolare dell'autorizzazione;
  5. qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da compromettere l'efficienza depurativa del sistema di trattamento, il titolare dello scarico dovrà informare la Regione Toscana - Direzione Tutela dell'Ambiente e Energia - Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali e l'ARPAT, entro le otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere lo scarico se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana o per l'ambiente.

Si dà atto che :

- l'autorizzazione agli scarichi rilasciata del Comune di Stazzema con provvedimento n. 54 del 8/02/2018, sarà da intendere decaduta alla data di efficacia del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi della LR 35/2015 nell'ambito del PAUR in oggetto.

Si ricorda che:

- l'autorizzazione agli scarichi idrici di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 ha durata di **4 anni** dalla data di rilascio del provvedimento finale da parte dell'Autorità competente;
  - ai fini dell'eventuale rinnovo, almeno un anno prima della scadenza dell'autorizzazione, il gestore dell'attività dovrà richiedere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013;
  - la mancata osservanza delle disposizioni dell'autorizzazione agli scarichi comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa di settore.



**Prot. n. AOO-GRT/  
da citare nella risposta**

**Data**

Allegati

Risposta al foglio del 11/08/2025 numero 647466

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale Dlgs 152/2006, art. 27/bis Cava Faniello e Collettino Vagli A Società : Versilia Marmi Srl Comune di Vagli di Sotto (LU) Indizione Videoconferenza interna asincrona in data 04.09.2025  
Rif 392

Regione Toscana  
Direzione Mobilità, infrastrutture e  
trasporto pubblico locale  
Settore Miniere

Con riferimento a quanto esposto nella nota di questo Settore 407191 del 04/06/25 dove si rilevava l'utilizzo di raccolta di acqua da stillicidio e che non risultavano concessioni per tale utilizzo in essere intestate alla ditta richiedente, esaminata la documentazione reperibile sul portale dedicato del Parco delle Alpi Apuane alla data del 04/09/25 si rappresenta che negli elaborati "integrazioni volontarie", tale utilizzo delle acque per la lavorazione non viene più previsto.

### **Conclusioni**

In considerazione di quanto sopra esposto, relativamente al progetto in esame così come modificato a seguito della trasmissione della documentazione integrativa "integrazioni volontarie" non si individuano profili di competenza per questo Settore, e pertanto non si rilevano motivi ostativi alla positiva conclusione del procedimento in questione.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(Ing. Andrea Morelli)**

ML

X:\ESTRATTIVO-TN\CAVE\FANIELLO E COLLETTINO\392\4\_protocollo\250903\_rur\250903\_392\_faniello\_collettino\_rur.odt



**PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE**  
*Ufficio Pianificazione Territoriale*

Conferenza di servizi, ex art. 27 bis del Dlgs 152/2006, “Provvedimento autorizzatorio unico regionale” per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale per il seguente intervento:

**Cava “Faniello e Collettino Vagli A,” Bacino estrattivo Monte Macina, nel Comune di Vagli Sotto (LU). Società Versilia Marmi srl. Procedimento di Valutazione di impatto ambientale nonché di rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 27 bis, relativamente al Piano di coltivazione.**

*Istanza acquisita al protocollo in data 28.08.2024, protocollo 3688, ed integrata in data 17.10.2024 protocolli 4454/4455, in data 22.10.2024 prot.4527 ed in data 24.10 2024 protocolli 4562 e 4563;*

**VERBALE**

In data odierna, **martedì 11 novembre 2025**, alle ore 10.00 si è tenuta la riunione telematica della quarta conferenza dei servizi convocata ai sensi dell’art. 27 bis, Dlgs 152/2006 per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale, relativi all’intervento in oggetto;

**premesso che**

Alla presente riunione della conferenza sono state invitate le seguenti amministrazioni:

*Comune di Vagli Sotto*

*Provincia di Lucca*

*Regione Toscana*

*Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara*

*Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale*

*ARPAT Dipartimento di Lucca AUSL*

*Toscana Nord Ovest*

le materie di competenza delle Amministrazioni interessate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, dei nulla-osta e degli atti di assenso, risultano quelle sotto indicate:

<b>Amministrazioni</b>	<b>parere e/o autorizzazione</b>
<i>Comune di Vagli Sotto</i>	<i>Autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva Nulla osta impatto acustico Autorizzazione paesaggistica Valutazione di compatibilità paesaggistica</i>
<i>Provincia di Lucca</i>	<i>Parere di conformità ai propri strumenti pianificatori</i>
<i>Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale</i>	<i>Parere di conformità al proprio Piano Contributo istruttorio in materia ambientale a supporto degli Enti</i>
<i>Regione Toscana</i>	<i>Autorizzazioni di cui al decreto RT 1218I del 4/06/24</i>
<i>Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara</i>	<i>Autorizzazione paesaggistica Autorizzazione archeologica Valutazione di compatibilità paesaggistica</i>
<i>ARPAT Dipartimento di Lucca</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale a supporto degli Enti</i>
<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i>	<i>Parere in materia di salute e sicurezza sui luoghi di Lavoro</i>
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	<i>Pronuncia di Compatibilità Ambientale Pronuncia di valutazione di incidenza Nulla Osta del Parco Autorizzazione idrogeologica</i>

## Precisato che

le **Amministrazioni partecipanti** alla presente conferenza sono le seguenti:

<b>Comune di Vagli Sotto</b> Vedi parere reso in conferenza	dott. geol. Zeno Giacomelli
<b>Regione Toscana</b> Vedi parere reso in conferenza e nei contributi allegati	dott. ing. Alessandro Fignani
<b>AUSL Toscana Nord Ovest</b> Vedi parere reso in conferenza	dott. ing. Vito Antonio Tafaro
<b>ARPAT Dipartimento di Lucca</b> Vedi contributo illustrato in conferenza e nei contributi allegati	dott. ing. Diletta Mogorovich
<b>Parco Regionale delle Alpi Apuane</b> Vedi parere reso in conferenza	dott. for. Isabella Ronchieri

## la conferenza dei servizi

premesso che partecipano alla presente conferenza telematica il dott. geol. Vinicio Lorenzoni, in qualità di professionista incaricato e il sig. Filippo Celentano (delegato dalla Ditta, ns. prot. 4858 dell'11.10.25). Partecipano inoltre il dott. Andrea Biagini della Regione Toscana, il dott. Giovanni Menga dell'ARPAT Dipartimento di Lucca (dalle ore 10.30), la dott.ssa Anna Spazzafumo, la dott.ssa Simona Ozioso e la dott.ssa Giovanna Ciari del Parco Regionale delle Alpi Apuane.

Il rappresentante del Parco, nella persona della dott.ssa **Isabella Ronchieri**, comunica che sono pervenuti i contributi/pareri delle seguenti amministrazioni:

1. ARPAT Dipartimento di Lucca (prot. 4846 del 10.11.2025);
2. Autorità di Bacino (prot. 4847 del 11.11.2025);
3. Regione Toscana (prot. 4854 del 11.11.2025);

comunica inoltre che si tratta della quarta Conferenza dei Servizi e che sono pervenute numerose integrazioni volontarie da parte della Ditta. Precisa pertanto che sarà necessario quindi individuare gli elaborati progettuali definitivi al fine di avere un unico progetto finale integrato.

La **dott. ssa Ronchieri** informa che ARPAT ha richiesto chiarimenti in merito al motivo per cui il Parco non abbia coinvolto, nel procedimento in corso, anche il Comune il Comune di Stazzema considerato che il sito estrattivo insiste su due comuni Vagli Sotto e Stazzema.

In realtà le lavorazioni vengono tutte effettuate nel Comune di Vagli Sotto; il coinvolgimento del comune di Stazzema avviene esclusivamente a livello di viabilità, tutta già esistente, e per questo motivo è stato ritenuto di non doverlo interpellare.

Invita la rappresentante di ARPAT, qualora abbia individuato ulteriori problematiche, a chiedere chiarimenti al progettista.

La dott.ssa **Mogorovich** osserva che, dall'esame della documentazione, risulta una vasca di accumulo delle acque meteoriche di dilavamento ubicata nel comune di Stazzema.

Il dott. **Lorenzoni** conferma che tale vasca è effettivamente presente nel territorio del comune di Stazzema, già individuata nella precedente autorizzazione, e posizionata a fianco della strada di accesso al cantiere, in prossimità del confine tra i due comuni. Precisa inoltre che l'autorizzazione in oggetto è tuttora valida, in quanto beneficia della proroga prevista dall'art. 10 *septies* del DL n. 21/2022, come regolata dall'art. 10 comma 11 *decies* del D.L. 29.12.2022 n. 198 convertito con legge 24 febbraio 2023.

La **dott.ssa Ronchieri** ritiene pertanto che, a fronte della validità dell'autorizzazione, la problematica possa considerarsi superata.

**La dott.ssa Mogorovich** chiede al progettista informazioni in merito all'attività presente nel ravaneto esterno alla cava, alla coltivazione in difformità rispetto alla pronuncia di compatibilità ambientale n. 10/21 e all'utilizzo delle acque di stillicidio fino all'acquisizione della concessione.

**Lorenzoni** risponde che il ravaneto è situato nel comune di Stazzema e rientra pertanto in una diversa autorizzazione riferita ad un altro sito estrattivo; per quanto riguarda poi la coltivazione in difformità precisa che sono stati messi in opera dei blocchi a chiusura della galleria D1, dove al momento non è in corso alcuna attività estrattiva; per quanto riguarda le acque di stillicidio, dichiara che non verranno utilizzate fino al rilascio della relativa autorizzazione.

Alle ore 10,30 i professionisti lasciano la riunione.

○ ○ ○

**La dott.ssa Ronchieri** lascia a questo punto la parola ai presenti per l'espressione dei rispettivi pareri di competenza; chiedendo in particolare al rappresentante del comune se sia pervenuta l'autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza.

**Il rappresentante del Comune di Vagli Sotto, dott. geol. Zeno Giacomelli**, riferisce che i termini per l'invio dell'autorizzazione paesaggistica scadranno a breve; conferma il proprio **parere favorevole**, già espresso nella seduta precedente.

**Il Rappresentante della Regione Toscana, dott. ing. Alessandro Fignani**, dà atto di aver svolto il procedimento previsto dall'art. 26 ter della L.R. 40/2009. La conferenza di servizi regionale interna, con i settori preposti all'espressione dei pareri di competenza regionale, si è conclusa con l'espressione di un parere favorevole con prescrizioni. Nella conferenza di servizi interna, con i settori preposti all'espressione dei pareri di competenza regionale, sono stati acquisiti pareri e contributi favorevoli con prescrizioni e raccomandazioni, anticipati con PEC prot. RT n. 878310 del 11.11.2025. Pertanto esprime il **"parere unico regionale" di cui all'art. 26 ter comma 7 della L.R. 40/09 in senso favorevole**, nel rispetto delle prescrizioni e con le raccomandazioni indicate negli allegati alla PEC sopra citata.

**Il rappresentante dell'Az. USL Toscana Nord Ovest, dott. ing. Vito Antonio Tafaro** conferma il proprio **parere favorevole**, già espresso nella seduta precedente.

**La rappresentante di ARPAT**, dott.ssa ing. Diletta Mogorovich, conferma il proprio **parere favorevole trasmesso con nota prot. ARPAT 4181 del 10/11/2025** con le proposte di prescrizioni ivi riportate. Precisa, altresì, di partecipare alla Conferenza al solo fine del supporto all'Amministrazione Competente per l'illustrazione degli atti di competenza, senza prendere parte al processo decisionale.

**La rappresentante del Parco**, esaminate le tavole revisionate, conferma il **parere favorevole** espresso nella precedente conferenza.

**La Conferenza di servizi**, preso atto dei pareri acquisiti, esprime un **parere favorevole** al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, con le prescrizioni riportate nel presente verbale e in quelli precedenti, comprensivi dei relativi allegati. Il PAUR sarà emesso dopo che la ditta avrà inviato la documentazione di progetto definitiva.

Alle ore 11,00 il Responsabile dell'U.O.C Pianificazione Territoriale, dott.ssa Isabella Ronchieri, in qualità di presidente, dichiara conclusa l'odierna riunione della conferenza di servizi.

Letto, approvato e sottoscritto, Massa, 11 novembre 2025.

*Conferenza di servizi*

<i>Comune di Vagli Sotto</i>	<i>dott. geol. Zeno Giacomelli</i>
<i>ARPAT Dipartimento di Lucca</i>	<i>dott. ing. Diletta Mogorovich</i>
<i>Regione Toscana</i>	<i>dott. ing. Alessandro Fignani</i>
<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i>	<i>dott. ing. Vito Antonio Tafaro</i>
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	<i>dott. for. Isabella Ronchieri</i>

**ARPAT - Area Vasta Costa – Dipartimento di Lucca – Settore Supporto Tecnico**

via A. Vallisneri, 6 - 55100 Lucca

N. Prot. *vedi segnatura informatica* cl. **LU.01.03.32/01.37** del **07/11/2025** a mezzo: **PEC**

*Parco delle Alpi Apuane*  
pec: *parcoalpiapuane@pec.it*

e p.c. *Regione Toscana*  
*Direzione Ambiente ed Energia*  
*Settore Miniere*

*Regione Toscana*  
*Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia*  
*Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali*

*Regione Toscana*  
*Genio Civile Toscana Nord*

pec: *regionetoscana@postacert.toscana.it*

**Oggetto:** cava Faniello - Variante al Piano di coltivazione della cava Faniello - procedimento PAUR -  
proponente: Versilia Marmi - Conferenza dei Servizi del 11/11/2025 - Vs. comunicazione prot.  
4492 del 30/10/2025 - Contributo istruttorio ai sensi della DLgs 152/06 e LR 10/10

## 1. Premessa

Con nota prot. 88810 del 07/11/2024 è pervenuta la comunicazione di avvio del procedimento di autorizzazione unico regionale di VIA ex art. 27-bis della DLgs 152/06 e successivamente, con nota prot. 5626 del 23/01/2025 è pervenuta convocazione per la CdS in modalità sincrona per il giorno 13/02/2025. La documentazione progettuale è stata scaricata dal sito internet del Parco.

Questo Dipartimento con nota prot. 11453 del 11/02/2025 aveva richiesto alcuni chiarimenti e integrazioni relativamente alla gestione delle AMD, dei rifiuti di estrazione e al Piano di monitoraggio ambientale.

Successivamente, il progetto è stato valutato nel corso della CdS del 12 giugno 2025 e questo Dipartimento con nota prot. 47935 del 10/06/2025 aveva comunicato che la documentazione integrativa esaminata non fornisse tutte le informazioni richieste con verbale della CdS del 13/02/2025 permanendo ancora alcune carenze e incongruenze, tali da non consentire di poter esprimere una valutazione in merito al procedimento di VIA né al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi della L.R. 35/2015.

Con nota prot. 84045 del 09/10/2025 è pervenuta la convocazione alla presente CdS.

È stata presa in esame la seguente documentazione:

- Documentazione scaricata da sito internet del Parco delle Apuane, datata luglio 2025 (rif. ns. prot. n. 65192 del 5/08/2025)
- Documentazione scaricata da sito internet del Parco delle Apuane, datata agosto 2025 (rif. ns. prot. n. 72202 del 3/09/2025), in particolare il PGAMD Re. Agosto 2025 e la Tavola AMD Rev.03;
- Documentazione scaricata dal sito internet del Parco delle Apuane, datata ottobre 2025 (rif. ns.

prot. 88647 del 23/10/2025.

## 2. Contributo istruttorio

Il presente contributo istruttorio è stato espresso congiuntamente con l'apporto tecnico, specialistico e conoscitivo dei diversi settori di attività del Dipartimento provinciale ARPAT di Lucca.

### 2.1. Esame del progetto

Le richieste di chiarimenti contenute nel precedente contributo erano riferite sostanzialmente alla gestione delle AMD e al Piano di Monitoraggio Ambientale. Nel presente contributo verrà pertanto esaminato quanto contenuto nell'Elaborato E e nell'Elaborato F nella sezione "Integrazioni ottobre 2025" del sito Internet del Parco delle Alpi Apuane. Per gli altri aspetti si conferma quanto già comunicato con nota prot. 47935 del 10/06/2025. Si prende atto anche di quanto contenuto nel documento denominato "Elaborato D- Piano di gestione dei rifiuti di estrazione rev.01 aprile 2025.pdf" in relazione alle modifiche del PGAMD che riportano nella nuova versione anche la presenza di un'area di circa 56 mq destinata a deposito dei rifiuti di estrazione ex DLgs 117/08, non prevista nella precedente documentazione.

### 2.2. Sistema fisico acque superficiali

#### Gestione acque di lavorazione

La documentazione esaminata non comprende quanto previsto dal documento PR12 allegato al PRC con particolare riferimento alla definizione di procedura di lavaggio e le modalità di pulizia del pavimento delle gallerie e modalità di sigillatura delle fratture presenti sul piazzale e pareti laterali delle gallerie, come era già stato richiesto con nota prot. 11453 del 11/02/2025.

È stato fornito un format del registro delle operazioni di pulizia.

#### Gestione acque di stillicidio

Con il precedente contributo (prot. 73766 del 09/09/2025) era stato richiesto di descrivere le modalità di gestione delle acque di stillicidio.

Nella documentazione non vengono descritte nel dettaglio tali modalità e il consulente si limita a indicare che, fino all'ottenimento della concessione, non verranno utilizzate le acque della galleria C4 (pag. 12), senza però indicare cosa ne viene fatto prima dell'ottenimento della concessione. Tale aspetto potrebbe essere chiarito nel corso della CdS.

A pag. 13 il consulente, con riferimento alle acque di stillicidio della galleria C1, riporta poi che è possibile solo canalizzarle verso la vasca di raccolta delle acque reflue (non indica quale vasca) e riutilizzate. Prendendo atto di quanto dichiarato, si rimanda la valutazione al competente Ufficio Regionale relativamente alla concessione di utilizzo ai sensi del RD 1775/33.

In generale le acque di "stillicidio" dovrebbero essere gestite in modo da assicurarne la separazione dalle aree di lavorazione e di deposito, al fine di prevenire la miscelazione di acque di percolazione non contaminate con acque di lavorazione o rifiuti; si ritiene infatti che le acque di "stillicidio", qualora entrate in contatto con rifiuti di lavorazione o acque di lavorazione, dovrebbero essere considerate acque reflue industriali e quindi soggette ad autorizzazione allo scarico, se scaricate, cosa che diventa probabile se non vengono riutilizzate, soluzione che il consulente intende adottare in attesa dell'ottenimento della concessione.

Come già detto, si ricorda che nell'istanza è il proponente che deve indicare puntualmente in apposito elenco i titoli abilitativi richiesti (DLgs 152/09, art. 27-bis, comma 1). Una corretta individuazione da parte del proponente ai sensi dell'art. 27-bis di tutte le componenti del procedimento autorizzativo PAUR da attivare potrebbe prevenire il ripetersi di analoghe problematiche.

### 2.3. Monitoraggio

Il PMA integrativo (documento Elaborato F - progetto di monitoraggio ambientale (PMA) rev.04 ottobre 2025.pdf) non risponde in maniera esaustiva a tutti i punti che erano stati segnalati e non chiari-

sce tutte le incongruenze evidenziate nel precedente contributo. Il documento esaminato contiene solo modeste modifiche e correzioni seguendo quanto segnalato nella precedente nota che, si ricorda, erano state indicate a causa della loro numerosità, **esclusivamente a titolo esemplificativo e non esaustivo**. Si forniscono di seguito, pertanto, alcune indicazioni sulle modalità di esecuzione di un monitoraggio che valgono come proposta di prescrizione da inserire nell'atto autorizzativo.

### Emissioni di polveri

È previsto un monitoraggio con cadenza semestrale nei periodi di maggiore vento. Si ritiene che tale modalità non sia indicativa degli impatti effettivamente prodotti. Dal momento che la valutazione preventiva ha evidenziato che il rateo emissivo di PM<sub>10</sub> previsto è ridotto secondo le linee guida della Regione in allegato al PRQA, si richiede di effettuare il monitoraggio in conformità alle linee guida del Friuli Venezia Giulia, anche con la compilazione di un registro delle attività svolte.

### Rumore

È previsto un monitoraggio della matrice rumore di cui non si fornisce la periodicità ma viene indicato che verrà effettuato in occasione di modifiche dei macchinari utilizzati. In caso di superamento dei limiti acustici, il consulente prevede l'installazione di barriere antirumore.

Si concorda con quanto proposto e si ricorda che il progetto delle barriere antirumore dovrà comunque essere assoggettato alle autorizzazioni previste dalle norme paesaggistiche e dal regolamento del Parco delle Alpi Apuane. Le barriere dovranno essere rimosse al più tardi nell'ambito del progetto di ripristino.

### Acque superficiali

Con riferimento alla tabella 1, la ditta propone un campionamento annuale delle acque del Canale del Burrone. Il corso d'acqua indicato è in realtà un affluente di destra del Torrente Serra nel comune di Seravezza (bacino estrattivo Trambiserra) e quindi si tratta certamente di un refuso.

Si ritiene pertanto che ai fini di un monitoraggio delle acque superficiali debba essere individuato il Torrente Secco, che scorre verso sud in adiacenza alla cava Faniello. Si ritiene che debba essere effettuato un monitoraggio mensile sui parametri parametri: solidi sospesi, torbidità, conducibilità, metalli, idrocarburi totali, portata. Il monitoraggio con frequenza mensile dovrà essere effettuato per due anni al termine dei quali potrà essere valutata una diversa modalità. Qualora non sia presente acqua nel Torrente Secco dovrà comunque essere effettuato un prelievo almeno trimestrale dei sedimenti con determinazione dei parametri metalli e idrocarburi totali.

Si richiede pertanto di inserire nelle relazioni di monitoraggio una tabella riportante i dati delle analisi delle acque del torrente Secco effettuate a monte e a valle del sito, che rappresenti i dati dell'anno in corso e di quelli precedenti al fine di individuare eventuali trend di accumulo. Il monitoraggio è finalizzato a escludere il peggioramento della qualità delle acque riconducibile alla cava.


Si ritiene inoltre significativo procedere a una caratterizzazione delle AMD di seconda pioggia (AMSP) in uscita dalla Vampp, che di fatto sono quelle che vengono rilasciate nell'ambiente e quindi in grado di fornire una quantificazione degli eventuali impatti. Tale valutazione avrebbe anche lo scopo di valutare, conformemente all'art. 43 del DPGRT 46/R, se si debba procedere a un trattamento delle AMPP anche per frazioni ulteriori delle AMD.

### Acque sotterranee

Sempre con riferimento alla tabella 1 il consulente propone di effettuare un monitoraggio triennale presso "la sorgente a sud" della cava e in caso di "ritrovamento di spore" di effettuare una "verifica delle fratture e sigillatura delle stesse, con ulteriore verifica della sorgente con nuova immissione di spore".

Come già comunicato più volte, la cava Faniello si trova in corrispondenza dello spartiacque idrogeologico fra i bacini della sorgente di Forno e della Pollaccia (Isola Santa) e che è presumibile che le acque sotterranee si dirigano sia a sud (bacino Pollaccia) che a nord (bacino Frigido). Il progetto prevede che la coltivazione avvenga nel settore nord del sito e pertanto risulterebbe più probabile un deflusso verso il Frigido che verso il bacino della Pollaccia (vedasi il sottostante estratto dello studio effettuato dall'Università di Siena sovrapposto all'area di coltivazione e ai bacini idrogeologici). Si ritiene pertanto

che il monitoraggio della sorgente a sud non sia sufficiente e che la frequenza del campionamento (trieniale) non sia accettabile. Si richiede di effettuare un monitoraggio mensile presso una sorgente del bacino del Frigido e la sorgente a Sud (già proposta dal tecnico), con rilevamento dei seguenti parametri: solidi sospesi, torbidità, conducibilità, metalli, portata. Il monitoraggio dovrà essere effettuato per due anni al termine dei quali potrà essere valutata una diversa modalità.



## Suolo

Il consulente propone una determinazione del contenuto di idrocarburi nella marmettola senza peraltro indicarne la periodicità né i criteri di individuazione dei punti di prelievo. Si ritiene che tale parametro non fornisca elementi utili alla valutazione degli impatti sull'ambiente in quanto la marmettola non dovrebbe essere dispersa nell'ambiente. Tale parametro è sicuramente utile ai fini della caratterizzazione del rifiuto e di conseguenza alla sue eventuale classificazione come rifiuto pericoloso.

Per tale scopo si ritiene maggiormente indicativo un prelievo dei sedimenti nelle immediate vicinanze a valle del punto di immissione delle AMD successive alla prima pioggia.

## 3. Conclusioni

Esaminata la documentazione pubblicata sul sito web dell'Autorità Competente e alla luce delle osservazioni sopra riportate, si ritiene, per quanto di competenza, che siano stati sostanzialmente individuati gli impatti ambientali significativi. Oltre alle misure già individuate dal proponente, ai fini della minimizzazione degli impatti ambientali del progetto si ritiene necessario che nello svolgimento dell'attività siano adottate ulteriori misure di prevenzione e mitigazione.

Si propone pertanto di inserire le prescrizioni riportate di seguito rispettivamente nella pronuncia di compatibilità ambientale e nell'autorizzazione ai sensi dell'art.16 LR 35/2015, come modificata dalla L.R. 52/2025. Nella nuova formulazione la LR 35/2015, art.18, comma 2, richiede di riportare le prescrizioni per l'esercizio dell'attività nell'atto autorizzativo evidenziando in particolare quelle a tutela delle matrici ambientali e per la risistemazione del sito.

### Prescrizioni relative alla Pronuncia di compatibilità ambientale (PCA)

- in corrispondenza dei luoghi di lavorazione in cui si utilizzi acqua, dovrà essere realizzato un idoneo sistema di raccolta e convogliamento della medesima tramite canalette e tubazioni in mate-

- riale plastico al fine di evitare infiltrazioni di marmettola nelle fratture presenti; dovrà in ogni caso essere evitata la dispersione del materiale fine derivante dalla coltivazione;
- b) per le aree di lavorazione indicate nelle fasi progettuali come pressoché inamovibili, come ad esempio la zona preposta alla riquadratura dei blocchi, la gestione delle acque deve avvenire con presidi stabili e cordolatura con materiali non effimeri in conformità a quanto riportato nel documento PR15 del PRC;
  - c) presentare prima dell'inizio delle lavorazioni il Piano di Monitoraggio ambientale conforme quanto riportato al punto 2.3.; il monitoraggio dovrà essere effettuato in maniera conforme alle indicazioni fornite al punto 2.3.
  - d) dovranno essere effettuate analisi chimiche semestrali delle acque che scorrono all'esterno della zona di imbocco e dei piazzali di lavoro, in attuazione delle disposizioni del PR12. Data la situazione di particolare vulnerabilità dell'acquifero carsico con possibilità di incidere su due bacini idrogeologici, si propone una frequenza trimestrale.

#### Prescrizioni da inserire nell'autorizzazione ex LR 35/15

1. la ditta dovrà dotarsi di uno specifico piano di gestione delle emergenze relative agli sversamenti di oli e carburanti che comprenda quanto previsto dall'art. 242 e 304 del DLgs 152/06. La procedura dovrà essere disponibile presso l'impianto;
2. le vasche degli impianti di gestione delle AMD devono essere sempre in perfetta efficienza e garantire un'altezza libera sufficiente all'efficace decantazione del refluo (indicativamente ca. 2/3 dell'altezza della vasca), specialmente in occasione di allerta meteo diramata dagli organi preposti; I fanghi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla normativa in materia di rifiuti, D.Lgs n° 152/06 – Parte Quarta, allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato.
3. adottare sistemi di misurazione del volume libero (asta graduata o equivalente) utili a dimostrare che i fanghi sedimentati nelle vasche occupano al massimo 1/3 del volume totale.
4. le vasche dovranno essere identificate in campo mediante idonea cartellonistica o sistema equivalente, l'identificativo dovrà essere coerente con le planimetrie del PGAMD approvato;
5. nel caso si verifichino eventi che danneggiano l'impianto di gestione delle AMD (es. frane), la ditta dovrà darne comunicazione all'autorità competente e agli organi preposti al controllo e ispezione dell'attività ai sensi della LR 35/15 contestualmente agli interventi messi in atto e alla tempistica prevista per la loro realizzazione; la ditta dovrà comunicare l'avvenuto ripristino dello stato degli impianti;
6. prima dell'inizio delle lavorazioni la ditta dovrà completare il piano di gestione delle acque di cava mediante l'invio una tabella riassuntiva delle vasche presenti nell'area di cava con il formato indicato al punto 2.3;
7. Le operazioni di svuotamento delle vasche di decantazione e di pulizia dei piazzali devono essere annotate su apposito registro, presente in cava e a disposizione per eventuali controlli, annotando anche una stima delle quantità rimosse;
8. per il materiale detritico stoccati in cava per il ripristino finale, dovranno essere adottate opportune misure atte a ridurre il trascinamento di solidi da parte delle acque meteoriche;
9. dovrà essere tenuto in cava un registro su cui annotare le quantità esatte dei rifiuti di estrazione conformemente a quanto previsto dal comma 5-bis dell'art. 5 DLgs 117/08;
10. Predisporre e attuare una procedura operativa che regoli la pulizia dei piazzali e delle strade di cava, che dettagli responsabilità, frequenza delle operazioni in condizioni ordinarie, attrezzature, modalità di registrazione e individuazione delle condizioni straordinarie nelle quali prevedere una pulizia dei piazzali, a titolo di esempio a seguito di precipitazioni. Tale procedura dovrà essere predisposta prima dell'inizio delle lavorazioni deve essere presente in cava e andrà a far parte del Piano di coltivazione;
11. il materiale detritico che verrà trasportato fuori dovrà essere classificato in base alla normativa ambientale vigente (derivati dei materiali da taglio, sottoprodotto, materiale da scavo, rifiuto) attivando le eventuali procedure previste;

12. dovrà essere rimosso il materiale di scarto tenendo pulite e sgombre le bancate e i fronti di cava sia attivi che inattivi, le strade di collegamento, i piazzali ed ogni altra area di cava;
13. tutto il materiale fine presente sui piazzali sia interni che a cielo aperto deve essere raccolto e smaltito, organizzando procedure specifiche;
14. per le aree di lavorazione indicate nelle fasi progettuali come pressoché inamovibili, come ad esempio la zona preposta alla riquadratura dei blocchi, la gestione delle acque deve avvenire con presidi stabili e cordolatura con materiali non effimeri seguendo quanto riportato nel documento PR15 del PRC;
15. i sistemi di convogliamento delle acque di lavorazione, dalla tagliatrice al sistema di trattamento e ritorno, devono essere realizzati in materiale non dilavabile e mantenuti in efficienza; in caso di deterioramento devono essere ripristinati nel più breve tempo possibile. La ditta deve organizzare il cantiere in modo da evitare che il transito dei mezzi danneggi i sistemi di convogliamento delle acque di lavorazione.
16. entro 15 gg dalla PCA dovrà essere istituito un apposito registro, su cui annotare le singole operazioni di pulizia dei piazzali effettuate con le procedure specifiche descritte indicando numero progressivo della registrazione, data, descrizione, stima della quantità di marmettola raccolta (in mc o kg) ed eventuali note; le pagine dovranno essere numerate;
17. lo stoccaggio dei materiali fini nonché di ogni altro materiale/rifiuto che presenta analoga tendenza al dilavamento deve essere effettuato con modalità idonee a prevenirne la dispersione nell'ambiente (contenitori a tenuta stagna, protezione dagli agenti atmosferici mediante teli o soluzioni equivalenti) in conformità al progetto approvato.
18. provvedere allo smaltimento dei materiali fini così raccolti nei tempi e modi stabiliti dalla normativa vigente, fatto salvo per i materiali utilizzati come ausilio delle lavorazioni in corso che, comunque, dovranno essere rimossi e gestiti immediatamente al termine delle stesse.
19. Il punto di travaso carburante deve essere dotato di caratteristiche e dispositivi atti a prevenire la contaminazione del suolo e delle acque superficiali e sotterranee (impermeabilizzazione, sistema di contenimento e di raccolta spandimenti di idrocarburi o sistemi equivalenti), in conformità alle disposizioni del PR15
20. Le operazioni di manutenzione dei mezzi meccanici possono essere effettuate solo in aree impermeabilizzate e attrezzate con idonei presidi di sicurezza.
21. Il deposito temporaneo dei rifiuti speciali prodotti dall'attività estrattiva quali oli, imballaggi, cavi, ecc., la cui posizione è identificata nella Tav. 2 AMD, dovrà avvenire in aree identificate mediante apposita cartellonistica e nel rispetto delle disposizioni dell'art. 185-bis del D.Lgs.152/06 e s.m.i..

Al fine di agevolare eventuali controlli e di assicurare la congruenza tra gli elaborati agli atti e lo stato autorizzato, dal momento che la documentazione inviata ha subito diverse modifiche, si ritiene necessario che l'elenco della documentazione trasmesso dal consulente sia verificato a cura dell'AC e allegato all'atto.

*Il presente contributo istruttorio è reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L.R. 30/2009 ed è rilasciato quale mera valutazione tecnica funzionale all'istruttoria procedimentale principale nella quale si inserisce, ai fini dell'emissione del provvedimento di competenza dell'A.C. e non riveste carattere vincolante.*

Cordiali saluti

Lucca, li 07/11/2025

La Responsabile del Settore Supporto tecnico  
Ing. Diletta Mogorovich<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.





## Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

### Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

Spett.le  
Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane  
[parcoalpiapuane@pec.it](mailto:parcoalpiapuane@pec.it)

Oggetto: Procedimento di Valutazione di impatto ambientale relativamente al Piano di coltivazione delle cave Faniello e Collettino Vagli A, Bacino estrattivo Monte Macina, nel Comune di Vagli Sotto.  
Proponente: società Versilia Marmi srl. - Nota per Conferenza Servizi del 11 novembre 2025.

Con riferimento alla nota di codesto Parco Apuane prot. n. 4492 del 20 ottobre 2025 (ns. prot. n. 10205 del 20 ottobre 2025), di convocazione di una conferenza dei servizi per il giorno 11 novembre 2025 per la valutazione del progetto di coltivazione delle cave Faniello e Collettino Vagli A, poste in Comune di Vagli Sotto (ricadente nel bacino Serchio);

Premesso che il progetto prevede lo sviluppo della coltivazione in galleria per un periodo di 5 anni (suddiviso in due fasi, di anni 2,5 + 2,5), con volumi di scavo complessivi pari a mc. 90.200 circa, nonché attività di ripristino ambientale anche a cielo aperto, che in minima parte ricadono in area classificata a pericolosità P3a nel "PAI Dissesti";

In via generale si ricorda quanto di seguito illustrato.

Facendo riferimento agli strumenti di pianificazione di questa Autorità, le cave sono state riconosciute come pressioni significative agenti su molteplici risorse naturali. In particolare, le attività di escavazione, che per loro stessa natura riducono in modo importante e irreversibile la risorsa suolo/sottosuolo, possono determinare anche evidenti impatti negativi sulle risorse idriche: sia quelle superficiali, esponendole a inquinamento e talvolta obliterando o modificando corsi d'acqua, che sotterranee, producendo alterazione della circolazione idrica sotterranea, possibile suo drenaggio e inquinamento.

Tali impatti devono essere adeguatamente mitigati al fine di non compromettere il raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale fissati dal vigente Piano di Gestione delle Acque per i corpi idrici interessati; ciò nel rispetto dei contenuti della Direttiva Europea 2000/60/CE, che stabilisce che non possa essere arrecato danno agli stati qualitativi e quantitativi delle risorse idriche.

Si ricorda inoltre che questa Autorità di bacino è ente di pianificazione e programmazione sovraordinata, tenuta alla redazione dei Piani di bacino e loro varianti e al costante aggiornamento del quadro conoscitivo distrettuale, e che i Piani di bacino non prevedono rilascio di parere sulle attività di coltivazione; si precisa inoltre che per i procedimenti di VIA il contributo istruttorio di questo ente è finalizzato a caratterizzare l'area di intervento, ad approfondire gli impatti attesi e a indirizzare le scelte delle conseguenti opere di mitigazione.

Inoltre, si evidenzia che per il caso in esame non sono previste *"misure di protezione tese alla riduzione della pericolosità"*, e non ricorrono le fattispecie per le quali è dovuto il rilascio del parere di questa Autorità di bacino ai sensi del PAI Dissesti.

In merito al procedimento amministrativo in oggetto, si ricorda quanto segue:

- Con nota prot. n. 5634 del 6 giugno 2025 questa Autorità segnalava che *"stante le caratteristiche carsiche dell'area di intervento e per la stessa natura degli interventi in esame, risulta fondamentale che la descrizione degli acquiferi e della circolazione sotterranea sia sito specifica, approfondita e supportata anche da indagini dirette e/o indirette tese non solo a caratterizzare l'acquifero e/o a escludere la presenza di forme carsiche ipogee ma anche a identificare il sistema di alimentazione e ricarica degli acquiferi stessi. Per quanto concerne le forme carsiche, con particolare riferimento alle*



## Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

### Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

*cavità, agli inghiottiti, ecc, preme evidenziare che in altre cave sono stati adottati sistemi di indagine indiretti supportati da fori esplorativi per videoispezione. Si precisa che anche l'eventuale condizione di assenza di acquiferi e di forme carsiche ipogee a parere di questo ente deve essere approfondita e supportata dalle suddette indagini."*

- Con nota ns. prot. n. 8790 del 9 settembre 2025, trasmessa in occasione della conferenza servizi del 11 settembre 2025, questa Autorità segnalava che relativamente alle integrazioni precedentemente chieste, succitate, la nuova documentazione integrativa prodotta conteneva indicazioni di carattere generale che non aggiungevano niente al quadro conoscitivo già descritto dal professionista nella documentazione precedentemente inviata e che, in particolare, non contenevano una analisi sito specifica del luogo mirata a valutare gli impatti per l'ambiente (nello specifico sulle risorse acqua, suolo e sottosuolo); pertanto, comunicava l'impossibilità di poter formulare un contributo istruttorio per il procedimento di VIA in oggetto.

Nel verbale della conferenza servizi del 11 settembre scorso, si rileva che nulla di quanto sopra esposto è stato tenuto in considerazione; più precisamente, fra i contributi pervenuti all'Ente Parco, citati nel verbale della CdS del 11/09/2025, non appare quello inviato da questa Autorità di Bacino (ns prot. n. 8790/2025 succitato, inviato con PEC in medesima data, attestazione di ricezione della PEC 9/9/2025, ore 15.35) e non risulta neppure inserito negli allegati al verbale medesimo.

Pur riconoscendo a codesto Ente Parco la competenza della valutazione conclusiva circa la sostenibilità ambientale del progetto proposto, ai sensi dell'art. 25 comma 1 del D.Lgs 152/2006, si ribadisce, come già evidenziato nella nota ns prot. 7255 del 24/07/2025, che questo ente, nello spirito della dovuta mutua collaborazione tra pubbliche amministrazioni, partecipa ai procedimenti di VIA mediante rilascio di contributi istruttori finalizzati al raggiungimento dei comuni obiettivi di tutela ambientale e di promozione di uno sviluppo più sostenibile; pertanto, si richiede che tali contributi siano citati negli atti istruttori di codesto Ente Parco.

Oltre a quanto sopra esposto, relativamente alla prossima Conferenza dei Servizi prevista per il giorno 11 novembre 2025 per la valutazione del progetto di coltivazione in oggetto, si osserva quanto segue.

Dalla documentazione integrativa pubblicata nel mese di ottobre u.s. sul portale dedicato di codesto Parco Apuane (contenuta nella cartella denominata "protocollo\_4514\_2025\_del\_22.10.2025.zip") si prende atto che i documenti integrativi prodotti per la conferenza servizi del 11/11/2025 non contengono nessuna delle integrazioni già richieste da questo ente, con le note succitate.

Ciò premesso, si segnala nuovamente che questa Autorità di bacino ritiene le integrazioni richieste con nota prot. 5634/2025 necessarie per il completamento delle valutazioni degli effetti ambientali di propria competenza sullo stato delle risorse.

Si precisa che il vigente PGA individua per l'area di interesse il Corpo Idrico sotterraneo Carbonatico Metamorfico delle Alpi Apuane, classificato in stato quantitativo Buono e stato chimico Buono, con obiettivi del loro mantenimento; tale corpo idrico è stato individuato nel Registro delle Aree Protette del PGA come "Aree designate per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano".

In particolare, si ribadisce che per mitigare gli impatti attesi dalla attività di escavazione in oggetto su tale corpo idrico si ritiene necessaria la conoscenza puntuale dell'ambiente idrico, che non può limitarsi a dati generici ma deve essere sito specifica, comportando:



## Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

### Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

- la descrizione degli acquiferi e della circolazione idrica sotterranea, approfondita e supportata anche da indagini dirette e/o indirette tese non solo a caratterizzare l'acquifero e/o a escludere la presenza di forme carsiche ipogee ma anche a identificare il sistema di alimentazione e ricarica degli acquiferi stessi;
- la valutazione degli impatti dell'attività di cava sull'ambiente idrico, come sopra caratterizzato;
- in fase esecutiva, realizzazione di indagini esplorative preliminari allo scavo e tali da escludere la presenza di eventuali cavità carsiche non censite e/o la presenza di flussi sotterranei di acqua (con invio dei risultati di tali indagini agli enti interessati, con report trimestrali).

Infine, si ricorda che i progetti che riguardano la sistemazione finale delle aree al termine della coltivazione dovranno essere soggetti all'espressione di parere da parte di questa Autorità ai fini dell'aggiornamento del quadro conoscitivo del PAI, ai sensi art. 15 della Disciplina di Piano; la modifica alle mappe del PAI diverrà esecutiva al termine dei lavori sulla base dell'esecuzione di un volo lidar sullo stato finale.

Ai fini dell'aggiornamento del quadro conoscitivo distrettuale, si richiede l'invio anche a questa Autorità dei previsti report dei monitoraggi delle acque superficiali e sotterranee.

Per eventuali chiarimenti in merito alla pratica in oggetto è possibile fare riferimento alla Dott.ssa I. Gabbrielli ([i.gabbrielli@appenninosettentrionale.it](mailto:i.gabbrielli@appenninosettentrionale.it)) o al Geom. P. Bertoncini ([p.bertoncini@appenninosettentrionale.it](mailto:p.bertoncini@appenninosettentrionale.it)).

Cordiali saluti.

La Dirigente  
Settore Valutazioni Ambientali  
Arch. Benedetta Lenci  
(firmato digitalmente)

BL/gp/pb-ig  
(pratica n. 132)



Al Parco Regionale delle Alpi Apuane  
PEC: [parcoalpiapuane@pec.it](mailto:parcoalpiapuane@pec.it)

**OGGETTO:** Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a  
VIA regionale Dlgs 152/2006 art. 27/bis  
**Cava Faniello e Collettino Vagli A Società : Versilia Marmi Srl**  
**Comune di Vagli di Sotto (LU)**  
**Conferenza dei Servizi del 11.11.2025 ore 10:00**

In previsione della Conferenza di Servizi in oggetto, in qualità di Rappresentante Unico della Regione Toscana (RUR) nominato con Decreto n. 6153 del 24.04.2018, rappresento di aver svolto una conferenza interna preliminare, con i settori regionali competenti, ai sensi dell'art. 26 ter della L.R. 40/2009.

**Nei pareri e contributi ricevuti per la conferenza sopra indicata:**  
- vengono formulate prescrizioni e raccomandazioni.

**In considerazione di quanto sopra, fatto salvo quanto potrà emergere nel corso della conferenza da voi convocata, pongo in evidenza fin d'ora che mi sarà possibile esprimere “posizione unica regionale” in senso favorevole nel rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri acquisiti in conferenza interna e trasmessi in allegato alla presente.**

Eventuali informazioni circa il presente procedimento possono essere assunte da:  
- Andrea Biagini tel. 055 438 7516

Cordiali saluti

Allegati:

- parere Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali prot. 872454 del 07/11/2025
- all. parere Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali prot. 694312 del 03/09/2025
- parere Settore Genio Civile Toscana Nord prot. 853312 del 31/10/2025
- all. parere Settore Genio Civile Toscana Nord prot. 693619 del 03/09/2025
- parere Settore Sismica prot. 826417 del 22/10/2025
- parere a carattere generale del Settore Economia Circolare Qualità dell'Aria

Il Dirigente  
Ing. Alessandro Fignani



Prot. n.  
*da citare nella risposta*

Data

**Oggetto:** Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva non soggetta a Via regionale – legge regionale 35/2015, art. 9 comma 1. Trasmissione contributo generale ai fini dell'espressione del parere di cui al decreto del direttore generale n. 6153 del 24.04.2018 e successive modifiche e integrazioni.

Al Responsabile del Settore Miniere

Premesso che con decreto n. 6153 del 24.04.2018 e successivi aggiornamenti disposti con decreti n. 16760 del 23/08/22 e n. 12181 del 04.06.24, il Direttore Generale ha individuato le strutture preposte a svolgere il ruolo di Rappresentante Unico Regionale (RUR) nell'ambito delle Conferenze di Servizi convocate in modalità simultanea da altre amministrazioni, per il rilascio di atti di competenza di diverse direzioni regionali, nell'ambito di procedimenti di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale;

Visto in particolare l'allegato A al decreto n. 12181 del 04.06.24, ove sono specificatamente individuati i pareri da doversi esprimere e le strutture regionali deputate, nel quale si prevede che il settore scrivente esprima al RUR il proprio parere di conformità al Piano Rifiuti.

Ricordato che al punto 4 del decreto 16760 del 23/08/22 viene espressamente previsto che nelle conferenze relative ai procedimenti in questione "...tutte le strutture regionali coinvolte dovranno assicurare i contributi scritti di competenza, anche partecipando al RUR il caso in cui si ritenga di non doversi esprimere".

Visto quanto sopra e con riferimento ai procedimenti in oggetto si osserva quanto segue.  
I rifiuti da estrazione, in quanto disciplinati dalla specifica norma di settore di cui al decreto legislativo 117/2008, non afferiscono alla parte IV del decreto legislativo 152/2006.  
Tuttavia l'articolo 7, comma 3 del predetto decreto condiziona l'autorizzazione **delle strutture di deposito dei rifiuti da estrazione**<sup>1</sup> all'accertamento che la loro gestione non sia direttamente in contrasto o non interferisca con l'attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti. La sola valutazione di quest'ultimo aspetto rientra nella competenza del settore scrivente.

Sul punto si fa presente che, relativamente ai rifiuti speciali afferenti alla parte IV del decreto legislativo 152/2006, il vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell'economia circolare (PREC), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n° 2 del 15/01/2025, contiene solo obiettivi generali a cui tendere, tra i quali il rispetto

<sup>1</sup> Così come riportato alla lettera r) dell'articolo 3 del d.lgs. 117/2008 si definisce struttura di deposito qualsiasi area adibita all'accumulo o al deposito di rifiuti di estrazione, allo stato solido o liquido, in soluzione o in sospensione. Tali strutture comprendono una diga o un'altra struttura destinata a contenere, racchiudere, confinare i rifiuti di estrazione o svolgere altre funzioni per la struttura, inclusi, in particolare, i cumuli e i bacini di decantazione; sono esclusi i vuoti e volumetrici prodotti dall'attività estrattiva dove vengono risistemati i rifiuti di estrazione, dopo l'estrazione del minerale, a fini di ripristino e ricostruzione.

del principio di prossimità al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti e il sostegno a interventi volti all'adozione di processi produttivi sempre più attenti alla riduzione degli sprechi di materia.

Il piano non contiene alcuna disposizione specifica riguardo ai rifiuti da estrazione pertanto, anche nel caso in cui fosse presente una struttura di deposito, si ritiene che questa sia da considerarsi non interferente con l'attuazione della pianificazione regionale.

In via generale, si coglie comunque l'occasione per evidenziare che i rifiuti speciali diversi da quelli da estrazione, che potranno essere prodotti nelle fasi di coltivazione e ripristino, dovranno essere gestiti nel rispetto della vigente normativa in materia (decreto legislativo 152/2006, parte IV).

Infine, si ricorda la necessità che i rifiuti, anche da estrazione, siano prioritariamente destinati a recupero nel rispetto delle direttive comunitarie e in coerenza con gli indirizzi del piano regionale vigente

Il Settore scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità di approfondimento sul parere rimesso.

Cordiali saluti.

**la Dirigente**  
*Renata Laura Caselli*

 CASELLI RENATA  
LAURA  
24.09.2025 15:00:04  
GMT+02:00



Al Settore Miniere

PEC

**Oggetto:** Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale Dlgs 152/2006, art. 27/bis Cava Faniello e Collettino Vagli A Società : Versilia Marmi Srl Comune di Vagli di Sotto (LU) Indizione Videoconferenza interna asincrona in data 06.11.2025 Eventuale conferenza interna sincrona in data 10.11.2025 alle ore 10:30 stanzavirtuale: <https://grt.webex.com/meet/alessandro.fignani>

## Contributo Settore Sismica

In riferimento a quanto in oggetto si fa presente quanto di seguito esposto.

Qualora i progetti in esame contengano interventi edilizi (fabbricati, opere di sostegno, cabine elettriche etc.) e ai disposti degli articoli 65, 93 e 94 del DPR 380/2001 e successive modifiche, si segnala che il committente dovrà presentare domanda di preavviso presso il Settore Sismica della Regione Toscana, tramite il Portale telematico PORTOS 3; contenente il progetto esecutivo degli interventi previsti, completo anche delle indagini geologiche, fatto salvo quanto disposto dall'art. 42 del Dlgs. 36/2023 (Nuovo Codice degli Appalti) in merito agli adempimenti dell'art. 93 e 94bis del DPR 380/2001. Per gli interventi definiti "privi di rilevanza" (art. 94 bis, c. 1, lett. c., L. n. 55/2019), di cui all'allegato B del Regolamento Regionale 1/R del 2022, si ricorda che questi andranno depositati esclusivamente presso il comune così come indicato all'art. 170 bis della L.R. n. 69/2019. Si fa presente che il Comune di *Vagli di Sotto*, nel cui territorio ricade l'intervento, è classificato "sismico" e quindi la progettazione delle eventuali opere strutturali dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, anche in zona sismica.

#### *Norme di riferimento minime ed essenziali:*

- DPR 380/2001 articoli 65, 93 e 94 bis
  - Norme tecniche per le costruzioni (DM 17/1/2018 e relativa circolare esplicativa)
  - LR 65/2014 articoli 167 e 169
  - Regolamento regionale 1/R/2022
  - Regolamento regionale 5/R/2020

Cordiali saluti.

*Per informazioni è possibile rivolgersi al responsabile di E.Q. Ing. Santo A. Polimeno (tel. 0554387328 - cell. 3341089416 - e-mail: [santoantonio.polimeno@regione.toscana.it](mailto:santoantonio.polimeno@regione.toscana.it)) o al P.A. Alessandro Pennino (tel. 0554382704 - e-mail: [alessandro.pennino@regione.toscana.it](mailto:alessandro.pennino@regione.toscana.it)),*

# Il Dirigente Responsabile *(Ing. Luca Gori)*

(sp/ap)



# **REGIONE TOSCANA**

## Giunta Regionale

**Direzione  
Difesa del Suolo e Protezione Civile**  
**Settore Genio Civile Toscana Nord**

**Prot. n. AOO-GRT/  
*da citare nella risposta***

Data

## Allegati

Risposta al foglio del 11/08/2025 numero 647466

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale Dlgs 152/2006, art. 27/bis Cava Faniello e Collettino Vagli A Società : Versilia Marmi Srl Comune di Vagli di Sotto (LU) Indizione Videoconferenza interna asincrona in data 04.09.2025  
Rif 392

Regione Toscana  
Direzione Mobilità, infrastrutture e  
trasporto pubblico locale  
Settore Miniere

Con riferimento a quanto esposto nella nota di questo Settore 407191 del 04/06/25 dove si rilevava l'utilizzo di raccolta di acqua da stillicidio e che non risultavano concessioni per tale utilizzo in essere intestate alla ditta richiedente, esaminata la documentazione reperibile sul portale dedicato del Parco delle Alpi Apuane alla data del 04/09/25 si rappresenta che negli elaborati "integrazioni volontarie", tale utilizzo delle acque per la lavorazione non viene più previsto.

### **Conclusioni**

In considerazione di quanto sopra esposto, relativamente al progetto in esame così come modificato a seguito della trasmissione della documentazione integrativa “integrazioni volontarie” non si individuano profili di competenza per questo Settore, e pertanto non si rilevano motivi ostativi alla positiva conclusione del procedimento in questione.

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE (Ing. Andrea Morelli)

ML

X:\ESTRATTIVO-TN\CAVE\FANIETTO E COLLETTINO\392\4 protocollato\250903 rur\250903 392 faniello collettino rur .odt



**REGIONE TOSCANA**  
Giunta Regionale

**Direzione  
Difesa del Suolo e Protezione Civile  
Settore Genio Civile Toscana Nord**

**Prot. n. AOO-GRT/  
da citare nella risposta**

**Data**

Allegati

Risposta al foglio del 20/10/2025 numero 822102

Oggetto:Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale Dlgs 152/2006, art. 27/bis Cava Faniello e Collettino Vagli A Società : Versilia Marmi Srl Comune di Vagli di Sotto (LU) Indizione Videoconferenza interna asincrona in data 06.11.2025  
Rif 392

**Direzione Mobilità, Infrastrutture e  
Trasporto Pubblico Locale  
Settore Miniere**

Vista la documentazione scaricata il 31/10/2025 dal portale dedicato delle Alpi Apuane, si conferma quanto espresso con nostro contributo 0693619 del 03/09/2025 che trasmettiamo allegato alla presente.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(Ing.Andrea Morelli)  
(Firma il Sostituto Ing. Enzo Di Carlo)**

F:\lavoro regione\cave\1\_DA\_ISTRUIRE\FANIELLO E COLLETTINO\392\3ISTRUTTORIA\20251031 FANIELLO E COLLETTINO .odt

DP/ML



AOO GRT Prot. n.

Data

*Da citare nella risposta*

**OGGETTO:** Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale – D.Lgs 152/2006, art. 27/bis. Cava Faniello e Collettino Vagli A Società esercente Versilia Marmi SRL Comune di Vagli di Sotto (LU) - Indizione Videoconferenza interna sincrona del 08/09/2025.

**Contributo per la formazione della posizione unica regionale.**

Riferimento univoco pratica: ARAMIS 77528

Al Settore Miniere

p.c.

ARPAT Dipartimento di Lucca

In riferimento alla convocazione della videoconferenza interna sincrona indetta dal RUR per il giorno 08/09/2025, protocollo n. AOOGRT/647466 del 11/08/2025, si trasmette il contributo tecnico per gli aspetti di propria competenza.

Richiamato il nostro precedente contributo, protocollo n. AOOGRT/418313 del 05/06/2025 espresso in occasione della videoconferenza interna sincrona indetta dal RUR per il giorno 09/06/2025, nel quale si dichiara che *"Premesso quanto sopra si ritiene non ci siano motivi ostativi ad esprimere parere favorevole al rilascio di una nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 di competenza di questo Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'attività estrattiva di cui alla LR 35/2015 all'interno del PAUR limitatamente alle emissioni diffuse, subordinando tale parere al rispetto delle prescrizioni in allegato alla presente nota..."*;

Preso atto del contributo istruttorio di Arpat, pervenuto presso il nostro Settore in data 17/06/2025 con protocollo n. AOOGRT/455510, acquisito tardivamente rispetto allo svolgimento della Conferenza interna per la formazione della posizione unica regionale ai sensi dell'art. 26 ter della LR 40/2009, nel quale per quanto riguarda la **gestione delle acque meteoriche** viene richiesta la presentazione di un nuovo PGAMD;

Vista la documentazione integrativa volontaria datata settembre 2025, depositata dall'impresa esercente e resa disponibile dal Parco Regionale delle Alpi Apuane nel proprio sito istituzionale, nella quale al punto 2.10.1 Scarichi Civili, si riporta che *"Nella cava è presente un servizio igienico con scarico autorizzato dal Comune di Stazzema con autorizzazione nr. 54 del 08/02/2018 con scadenza al 08/02/2022 e rinnovata per altri 4 anni Non essendo presente una cucina non vi sono altri scarichi domestici"*,

Dato che relativamente allo scarico di cui sopra si tratta di scarico assimilato a domestico e che con l'entrata in vigore del DPR 59/2013 gli scarichi delle attività produttive, anche solo di tipo "domestico" sono autorizzati dalla struttura regionale competente per l'Aua e pertanto è da ritenersi non più possibile il tacito rinnovo di cui all'art. 14 del DPGR 46R-2008, dal momento che lo stesso si riferisce alle autorizzazioni allo scarico di competenza comunale (vedi art.10 dello stesso regolamento). Tale disposizione normativa è inoltre ribadita anche per le autorizzazioni rilasciate prima del 2013, prevedendo all'art. 26bis della LR 20/2006, introdotto in legge nel 2020, quanto segue:

*"1. Le autorizzazioni allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche e di acque reflue domestiche derivanti da servizi, rilasciate dai comuni anteriormente all'entrata in vigore del d.p.r. 59/2013, sono rinnovate ai sensi della presente legge, dal dirigente della struttura regionale competente, nell'ambito dell'AUA."*

In considerazione di quanto sopra quindi, lo scarico in questione deve essere oggetto di autorizzazione da parte della Regione Toscana;

Vista la nostra nota del 14/08/2025 protocollo n. AOOGRT/666703, con la quale si chiedeva al Dipartimento Arpat di Lucca di trasmettere il proprio contributo tecnico sulla documentazione progettuale così come



**REGIONE TOSCANA**  
Giunta Regionale

**Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia**

**Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali**

integrazione dal proponente nel mese di luglio 2025, al fine di poter procedere all'espressione della posizione di questo Settore, relativamente agli aspetti di competenza;

Preso atto che, al momento, non risulta a questo Settore che il Dipartimento Arpat competente abbia trasmesso nei termini richiesti il proprio contributo tecnico specialistico ai fini dell'espressione della posizione di competenza della scrivente struttura regionale e che comunque nel precedente contributo sopra riportato non sono state rilevate particolari criticità per quanto attiene le emissioni diffuse;

Preso atto che l'attività dispone già di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 rilasciata dalla Provincia di Lucca e che dalla documentazione integrativa non emergono aspetti ulteriori rispetto alle emissioni in atmosfera e pertanto, in merito alla relativa autorizzazione, si possa confermare la posizione già espressa da questo Settore con il precedente contributo del 5/06/2025;

Premesso quanto sopra si ritiene non ci siano motivi ostativi ad esprimere **parere favorevole** al rilascio di una nuova **autorizzazione alle emissioni in atmosfera**, di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 di competenza di questo Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'attività estrattiva di cui alla LR 35/2015 all'interno del PAUR **limitatamente alle emissioni diffuse**, subordinando tale parere al rispetto delle prescrizioni in Allegato A alla presente nota.

Il presente contributo costituisce quindi nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, con durata temporale di 15 anni, che andrà in sostituzione di quella ancora vigente che pertanto sarà da intendere decaduta alla data di efficacia del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi della LR 35/2015.

Relativamente alla **prevenzione e gestione delle AMD**, visto quanto riportato nella documentazione tecnica di progetto da cui non emerge la presenza di scarichi soggetti ad autorizzazione di competenza di questo Settore, si rimanda alle valutazioni tecniche del Dipartimento Arpat in merito al Piano predisposto dal proponente.

Non si ravvisano pertanto motivi ostativi, per quanto di competenza del Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali, alla approvazione del Piano di gestione delle AMD che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 40 del DPGR 46R/2008 costituisce parte integrante del Progetto di coltivazione e recupero ambientale, nell'ambito del provvedimento di approvazione del suddetto Progetto, ai sensi dell'art. 18 della LR 35/2015, da parte dell'autorità competente, con le prescrizioni e le condizioni previste da Arpat.

Relativamente agli scarichi idrici provenienti dal servizio igienico con la presente si esprime **parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue assimilate a domestiche**, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006, provenienti dal servizio igienico presente in cava, già oggetto di autorizzazione del Comune di Stazzema con provvedimento n. 54 del 8/02/2018, con le prescrizioni di cui all'Allegato B al presente contributo.

Il referente per la presente è il funzionario titolare di incarico di Elevata Qualificazione Dott. Davide Casini, tel. 0554386277; mail: [davide.casini@regione.toscana.it](mailto:davide.casini@regione.toscana.it)

Distinti saluti.

Il Dirigente  
Dott. Sandro Garro

/DC

## **Allegati:**

**A- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 – PRESCRIZIONI**  
**B-Autorizzazione agli scarichi idrici ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 - PRESCRIZIONI**



**Allegato A**

*Autorizzazione alle emissioni in atmosfera,  
ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 - PRESCRIZIONI*

**Emissioni diffuse**

1. l'Impresa dovrà dare attuazione a tutte le misure previste nel documento di progetto relativo alla valutazione delle emissioni in atmosfera;
2. ferme restando tutte le ulteriori prescrizioni imposte dalle autorizzazioni rilasciate per l'esercizio dell'attività di cava, per limitare le emissioni diffuse di polveri, per le attività che prevedono la produzione, manipolazione e/o stoccaggio di materiali polverulenti devono essere osservate le prescrizioni alla Parte I, dell'Allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
3. l'impresa dovrà altresì tenere conto di ogni ulteriore misura di contenimento delle emissioni diffuse sulla base di quanto previsto dagli INDIRIZZI E MISURE DI MITIGAZIONE PER LE CRITICITA' AMBIENTALI del Piano Regionale Cave, par. "1.3. Indicazioni gestionali/misure di mitigazione";
4. dovranno essere rimossi i materiale di scarto, con particolare riferimento a quelli fini soggetti a spolverio, tenendo pulite e sgombre le bancate, i fronti di cava sia attivi che inattivi, la viabilità interna alla cava di collegamento tra i vari compatti del sito estrattivo, i piazzali ed ogni altra superficie interessata dall'attività;
5. le misure di contenimento previste dovranno essere oggetto di monitoraggio in continuo da parte dell'impresa e qualora si rivelassero non adeguate o sufficienti allo scopo, dovranno essere implementate, dandone comunicazione all'autorità competente.

Si dà atto che :

- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 4255 del 13/09/2012 dalla Provincia di Lucca, sarà da intendere decaduta alla data di efficacia del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi della LR 35/2015 nell'ambito del PAUR in oggetto.

Si ricorda che:

- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006, ha durata di **15 anni** dalla data di rilascio del provvedimento finale da parte dell'Autorità competente;
- ai fini dell'eventuale rinnovo, almeno un anno prima della scadenza dell'autorizzazione, il gestore dell'attività dovrà richiedere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013;
- la mancata osservanza delle disposizioni dell'autorizzazione alle emissioni comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa di settore.



**Allegato B**

**Autorizzazione agli scarichi idrici assimilati a domestici ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 - PRESCRIZIONI**

#### **Scarichi idrici assimilati a domestici:**

1. la presente autorizzazione allo scarico si riferisce all'impianto oggetto di autorizzazione del Comune di Stazzema adottata con provvedimento n. 54 del 8/02/2018;
  2. devono essere adottate tutte le misure necessarie a garantire la tutela della falda idrica, il rispetto delle disposizioni per la tutela igienico-sanitaria, ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento e non compromettere il raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità;
  3. gli impianti devono essere mantenuti costantemente efficienti e devono essere sottoposti a periodiche opere di pulizia e manutenzione;
  4. l'impresa dovrà comunicare eventuali variazioni delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico come previsto dall'art. 12 del D.PGR 46/R/08. Qualora si verificassero le condizioni del comma 12 dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione e dovrà comunque essere comunicato ogni cambiamento (anagrafico, societario ecc.) relativo al titolare dell'autorizzazione;
  5. qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da compromettere l'efficienza depurativa del sistema di trattamento, il titolare dello scarico dovrà informare la Regione Toscana - Direzione Tutela dell'Ambiente e Energia - Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali e l'ARPAT, entro le otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere lo scarico se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana o per l'ambiente.

Si dà atto che :

- l'autorizzazione agli scarichi rilasciata del Comune di Stazzema con provvedimento n. 54 del 8/02/2018, sarà da intendere decaduta alla data di efficacia del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi della LR 35/2015 nell'ambito del PAUR in oggetto.

Si ricorda che:

- l'autorizzazione agli scarichi idrici di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 ha durata di **4 anni** dalla data di rilascio del provvedimento finale da parte dell'Autorità competente;
  - ai fini dell'eventuale rinnovo, almeno un anno prima della scadenza dell'autorizzazione, il gestore dell'attività dovrà richiedere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013;
  - la mancata osservanza delle disposizioni dell'autorizzazione agli scarichi comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa di settore.



**REGIONE TOSCANA**  
Giunta Regionale

## **Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia**

**Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali**

AOO GRT Prot. n.

Data

*Da citare nella risposta*

## **Allegati: 1**

**OGGETTO:** Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale  
Dlgs 152/2006, art. 27/bis Cava Faniello e Collettino Vagli A - Società: Versilia Marmi Srl,  
Comune di Vagli di Sotto (LU). Indizione Videoconferenza interna sincrona del 10.11.2025.  
**Invio contributo per la formazione della posizione unica regionale.**

Riferimento univoco pratica: ARAMIS 77528

Al Settore Miniere

p.c. ARPAT Dipartimento di LUCCA

In riferimento alla convocazione della videoconferenza interna asincrona indetta dal RUR per il giorno 10/11/2025, prot. n. 0822102 del 20/10/2025;

Richiamato il nostro precedente contributo prot.n. 0694312 del 03/09/2025 con il quale, per l'attività in oggetto, si esprimeva parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e dell'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 124 dello stesso decreto, per i reflui domestici provenienti dai servizi, nell'ambito dell'autorizzazione all'attività di cava di cui alla LR 35/2015:

Vista la documentazione integrativa datata settembre e ottobre 2025, depositata dall'impresa esercente e resa disponibile dal Parco delle Alpi Apuane nel proprio sito istituzionale:

Preso atto che dai contatti per le vie brevi intercorsi in data 07/11/2025 con il Dipartimento Arpat di Lucca, la documentazione integrativa ha premesso di chiarire, per gli aspetti di competenza di questo Settore, gli aspetti critici relativamente, in particolare, alla gestione delle acque di stiilicidio:

Ritenuto pertanto di poter confermare il parere espresso in precedenza;

con la presente si provvede a trasmettere in allegato il contributo tecnico favorevole con prescrizioni già inviato con nota prot. n. 0694312 del 03/09/2025 in occasione della precedente videoconferenza interna sincrona svoltasi in data 08/09/2025.

Il referente per la presente è il funzionario titolare di incarico di Elevata Qualificazione di riferimento Dr. Davide Casini tel. 0554386277; mail: [davide.casini@regione.toscana.it](mailto:davide.casini@regione.toscana.it)

Distinti saluti.

Il Dirigente  
Dott. Sandro Garro

/DC



## COMUNE DI VAGLI SOTTO

### Provincia di Lucca

Determinazione n° 34 del 17/11/2025 del Registro Settore Paesaggistica  
N° di Registro Generale 352

#### **OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART. 146 DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004 N. 42 PER PROGETTO DI COLTIVAZIONE COORDINATO CAVA FANIETTO E CAVA COLLETTINO 1-A - BACINO ESTRATTIVO DI MONTE MACINA**

#### **IL RESPONSABILE SETTORE PAESAGGISTICA**

Richiamato il decreto n° 01 del 01/04/2025, la nota protocollo n.3283 del 05/06/2025 e successivo Decreto n. 6 del 29/07/2025 con i quali la sottoscritta è stata individuata quale responsabile del Servizio Tecnico con competenza all'adozione degli atti di gestione con i relativi poteri e responsabilità con la quale il sottoscritto è stato individuato quale Responsabile del Servizio Tecnico, con competenza all'adozione degli atti di gestione con i relativi poteri e responsabilità.

Vista la domanda presentata in data 27.08.2024, protocollo n 4139-4140-4141-4142, dalla Società Versilia Marmi srl con sede in Iginio Cocchi snc, 54033, Carrara (MS) P.Iva e C.F. 01109790459 con allegati tecnici a firma del Dott. Geol Vinicio Lorenzoni da eseguirsi presso area sita in Arni, Bacino Estrattivo di Monte Macina e censito al Catasto del Comune di Vagli Sotto al mappale 797 del Foglio 0566, in Concessione dal Comune.

Considerato che l'intervento ricade in aree contigue al Parco Regionale delle Alpi Apuane "individuate con legge regionale n. 65/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Parere Favorevole della Commissione Comunale al Paesaggio riunitasi in data 14.07.2025, ai sensi del D.Lgs 42/04 art. 148 e L.R.T. n° 65 del 2014, così di seguito riportato:

"Esaminata la pratica la Commissione Paesaggistica esprime proprio parere favorevole in quanto il progetto conforme al PABE si sviluppa solo in sotterraneo. Si prescrive la rimozione o sostituzione con materiali naturali (es. blocchi) dei geoblock in cemento presenti sulla rampa di accesso al sotterraneo della galleria D1";

Vista la richiesta di rettifica del parere della Società e il nuovo Parere della Commissione Comunale al Paesaggio riunitasi in data 03.09.2025, ai sensi del D.Lgs 42/04 art. 148 e L.R.T. n° 65 del 2014, che ha accolto tale richiesta così come sotto riportato:

"Esaminata la richiesta della società ricevuta con prot. n. 4615 del 04/08/2025 all'interno della quale richiedeva una rettifica del parere emesso, la Commissione al Paesaggio, visionata l'istanza, la accoglie precisando che la prescrizione della rimozione o sostituzione con materiali naturali (es. blocchi) dei geoblock in cemento presenti sulla rampa di accesso al sotterraneo della galleria D1 era intesa a fine vita della cava ossia per il ripristino ambientale finale"

Considerato che in data 21.07.2025 e successivamente in data 15.09.2025 la pratica è stata trasmessa a mezzo PEC alla SOPRINTENDENZA BAPSAE per le province di Lucca e Massa Carrara ai sensi dell'art. 146, comma 9, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. D.Lgs. n. 42/04

Visto che ad oggi dalla SOPRINTENDENZA BAPSAE per le province di Lucca e Massa Carrara non è pervenuto alcun parere in merito si è formato il silenzio - assenso, ai sensi dell'art. 7 bis della Legge n. 241 del 07 agosto 1990 e s.m.i..

Visto l'art. 146, comma 8, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. D.Lgs. n. 42/04;

Vista la L.R.T.. n. 65 del 2014 e s.m.e.i.;

Visto l'articolo 6, comma 1, lettera e, della legge 07 agosto 1990 n. 241;

## AUTORIZZA

Salvo diritti di terzi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 146 del D.lgs. n. 42/04 e s.m.i. la pratica di cui alla richiesta presentata, dalla società Versilia Marmi srl con sede in Iginio Cocchi snc, 54033, Carrara (MS) P.Iva e C.F. 01109790459 nella persona del suo Legale Rappresentante sig. Lorenzo Vannucci nato a Seravezza (LU) il 22/07/1968, residente nel Comune di Forte dei Mar-mi (LU) – 55042 - Via F.Ili Cervi n. 10, per Progetto di Coltivazione coordinato Cava Faniello e Cava Collettino 1-A. Il piano di coltivazione in oggetto si sviluppa nel Bacino di M.te Macina e censito al Catasto del Comune di Vagli Sotto al mappale 797 del Foglio 0566, in Concessione dal Comune;

La presente Autorizzazione ha la validità di anni 5 dalla data di pubblicazione sul BURT del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.

Copia della presente autorizzazione viene notificata alla ditta interessata, nonché al Ministero Ambientale per i Beni Culturali e Ambientali Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici, alla Regione Toscana Settore indirizzo per il governo del Territorio, alla Provincia di Lucca, al Parco delle Alpi Apuane per le relative competenze, nonché affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Contro la presente determinazione è ammesso nel termine di 60 giorni dalla comunicazione al pubblico ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (legge 6.12.1971 n. 1034), oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicità.

Il Responsabile  
Settore Paesaggistica  
Angelo Girolami

Il Responsabile  
Ufficio Tecnico  
Ing. Pagliai Letizia

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Vagli Sotto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ANGELO GIROLAMI in data 17/11/2025  
letizia Pagliai in data 17/11/2025



## COMUNE DI VAGLI SOTTO

### Provincia di Lucca

Determinazione n° 178 del 02/12/2025 del Registro Settore Tecnico  
N° di Registro Generale 385

**OGGETTO: PROGETTO DI COLTIVAZIONE COORDINATO CAVA FANIETTO E CAVA COLLETTINO 1 - BACINO ESTRATTIVO DI MONTE MACINA . CAVA FANIETTO BACINO DI MONTE MACINA - SOCIETÀ VERSILIA MARMI SRL.**

#### IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO

Richiamato il decreto n° 01 del 01/04/2025, la nota protocollo n.3283 del 05/06/2025 e successivo Decreto n. 6 del 29/07/2025 con i quali la sottoscritta è stata individuata quale responsabile del Servizio Tecnico con competenza all'adozione degli atti di gestione con i relativi poteri e responsabilità con la quale il sottoscritto è stato individuato quale Responsabile del Servizio Tecnico, con competenza all'adozione degli atti di gestione con i relativi poteri e responsabilità;

premesso che con determina n. 40 del 02/12/2025 è stata rilasciata erroneamente autorizzazione paesaggistica anziché autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva.

Riscontrato che si rende necessario annullare la determinazione di cui sopra n.40 del 02/12/2025 (autorizzazione paesaggistica) e rilasciare idonea autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva.

Visti:

il D.P.R. n. 128 del 9/04/1959 - "Norme di polizia delle miniere e delle cave";  
la Legge Regionale n. 35 del 25.03.2015 "Disposizioni in materia di cave";

Considerati necessari:

il rispetto delle disposizioni regionali e comunali vigenti per le concessioni degli agri marmiferi;  
il rispetto dell'art. 16 delle NTA del PABE del Bacino Monte Macina, che prevede la sottoscrizione di apposita convenzione;  
il rispetto e tutela dei caratteri idrogeomorfologici dei sistemi morfogenetici e dei bacini idrografici presenti nell'area estrattiva;

Visti inoltre:

l'attuazione degli interventi di mitigazione ambientale previsti dopo la conclusione dell'attività estrattiva;  
i verbali delle conferenze dei servizi ex art. 27 bis Dlgs 152/2006 in merito al piano di coltivazione in oggetto;  
**l'autorizzazione paesaggistica** n. 34 del 17.11.2025 rilasciata dal Responsabile dell'Area Tecnica ai sensi dell'art. 146 D.Lgs n. 42/2004;

che la Soc. **Versilia Marmi srl** ai sensi dell'art. 26 comma 2 della L.R. 35/15 **ha presentato garanzia fideiussoria** rilasciata da Generali – fidejussione n. 450734802 in data 26.11.2025, di € 45.899,00 con validità fino al 25.11.2030, relativa agli interventi di ripristino previsti a fine lavori; Preso atto che, come comunicato dal Proponente con prot. n. 6872 del 21/11/2025:

- il Direttore Responsabile ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 128/1957 e il Dott. Geol. Vinicio Lorenzoni;
  - il Direttore dei Lavori responsabile della rispondenza degli interventi al progetto autorizzato e dell'osservanza delle relative prescrizioni di cui all'art. 18 della L.R. 35/2015 è il Sig. Alessandro Mani;

il D.U.R.C. INPS\_48514324, emesso in data 27.11.2025 con validità fino al 27.03.2026 dal quale risulta la regolarità della Soc. Versilia Marmi srl in merito agli adempimenti contributivi ed assicurativi di Legge;

il Piano di Indirizzo Territoriale con valore di Piano Paesaggistico approvato con Del. C.R. n. 37 del 27.03.2015;

il Piano Attuativo del Bacino estrattivo delle Alpi Apuane (PABE) di Monte Macina approvato con delibera del C.C. n. 26 del 09.04.2019;

la Legge Regione Toscana 25 marzo 2015 n. 35; la Legge Regione Toscana n. 39/2000 così come modificata dalla L.R. n.1 del 2 gennaio 2003; gli artt. 107 e 147- bis del T.U. degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000);

Preso atto che i beni oggetto di Autorizzazione sono nella totale disponibilità del proponente;

DETERMINA

annullare la determinazione di autorizzazione paesaggistica n.40 del 02/12/2025 erroneamente rilasciata eseguire idonea autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva

## RILASCIA

Al Sig. **Lorenzo Vannucci**, in qualità di legale rappresentante della Società **Versilia Marmi srl**  
con sede in Iginio Cocchi snc, 54033, Carrara (MS) P.Iva e C.F. 01109790459

## AUTORIZZAZIONE

**all'esercizio dell'attività estrattiva, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 35/2015** relativamente al **Progetto di Coltivazione coordinato Cava Faniello e Cava Collettino 1-A**, situata nel Comune di Vagli di Sotto (LU), nel Bacino Monte Macina, come da elaborati del piano di coltivazione, depositati presso questo ufficio, quale parte integrante e sostanziale al presente atto e di cui si riporta elenco in allegato (A);

**di dare atto** che restano impregiudicati eventuali diritti di terzi, l'esito di eventuali procedimenti amministrativi in corso e l'osservanza di altre disposizioni di legge vigenti in materia quali provvedimenti di sicurezza emessi da parte dell'ASL ai sensi del D.P.R. 128/59;

**di dare atto** che il responsabile del procedimento è ing. Letizia Pagliai;

**di dare atto** dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, da parte del Responsabile dell'Area Tecnica , ai sensi dell'art. 6 bis L 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012;

**di specificare**, ai sensi dell'art. 18 comma 2, quanto segue:

- a) Il piano di coltivazione in oggetto si sviluppa nel Bacino di M.te Macina e censito al Catasto del Comune di Vagli Sotto al mappale 797 del Foglio 0566, in Concessione dal Comune;;

b) È autorizzata l'estrazione dei materiali per uso ornamentali (marmi) da taglio e dei derivati dei materiali da taglio.

c) le lavorazioni dovranno essere svolte secondo le modalità descritte nel progetto del piano di coltivazione e successive integrazioni, presentato a firma dei tecnici Dr. Geol. Vinicio Lorenzoni e Dr. Biol Alessandra Fregosi con le prescrizioni, condizioni e procedure di esecuzione degli Enti interessati;

d) la presente autorizzazione sarà **efficace a partire dal rilascio del titolo abilitativo P.A.U.R., rilasciato dal Parco** e la sua durata è stabilita in **5 anni** dalla data di inizio della sua efficacia, con obbligo del rinnovo dei vincoli ambientali prima della loro scadenza ;

e) la Società “**Versilia Marmi srl**” ha in essere a favore del comune di Vagli Sotto, ai sensi della L.R. 35/2015 art. 26 comma 2, la garanzia fideiussoria rilasciata da Generali – fidejussione n. 450734802 in data 26.11.2025, di € 45.899,00 con validità fino al 25.11.2030, relativa agli interventi di ripristino previsti a fine lavori;

f) l'attività estrattiva deve essere iniziata entro un anno dal rilascio della presente autorizzazione, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa;

**la Società è obbligata:**

- a corrispondere il contributo da versare al Comune ai sensi dell'art. 36 comma 1 della Legge R.T. 35/2015;
  - a corrispondere il canone di concessione come previsto dall'art. 36 della L.R.T. n. 35/2015 e dal Regolamento comunale vigente;
- al rispetto, di tutti gli obblighi assunti con la convenzione con il Comune a pena di decadenza secondo l'art. 21 comma 1 lettera g) della L.R. 35/2015.

Il mancato rispetto (anche singolo) delle prescrizioni, condizioni ed obbligazioni sopra riportate può comportare motivo di sospensione e decadenza dell'Autorizzazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, della L.R. 35/2015;

Restano ferme le altre cause di sospensione e decadenza dell'Autorizzazione previste dalla L.R. 35/2015, che di seguito si indicano:

- a) al venir meno dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione;**
- b) perdita della disponibilità giuridica del bene da parte del titolare dell'autorizzazione;**
- c) sospensione dell'attività estrattiva per un periodo superiore a centottanta giorni senza preventiva comunicazione al comune che ha rilasciato l'autorizzazione;**
- d) realizzazione di interventi in difformità dal progetto autorizzato che comportino varianti sostanziali di cui all'articolo 23, comma 1;**
- e) qualora l'attività estrattiva determini situazioni di pericolo idrogeologico, ambientale o di sicurezza per i lavoratori e per le popolazioni segnalate e dai soggetti competenti;**
- f) decorso del termine entro il quale avviare l'attività;**
- g) inadempimento delle prescrizioni fissate dal provvedimento autorizzativo di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c);**
- h) trasferimento dell'autorizzazione senza comunicazione al comune nell'ipotesi di cui all'articolo 22, comma 2;**
- i) mancato rinnovo della garanzia finanziaria di cui all'articolo 26;**
- l) mancata ottemperanza agli interventi di messa in sicurezza ordinati dagli enti competenti in materia di vigilanza, sicurezza e polizia mineraria;**
- m) la realizzazione di interventi in difformità dal progetto autorizzato che comportino modifiche ai sensi dell'articolo 23, comma 2;**
- n) il mancato rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica di cui all' articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e di**

tutte le autorizzazioni obbligatorie per la coltivazione della cava;  
**n bis)** la mancata presentazione degli elaborati di cui all'articolo 25, commi 2 e 2 bis;  
**n ter)** l'inosservanza degli obblighi contributivi relativi al DURC da parte dell'impresa.  
**n quater)** gravi e reiterate violazioni delle norme di legge o dei contratti di lavoro collettivi relative agli obblighi retributivi;

**Viene precisato altresì che** le strade di servizio che conducono ai siti estrattivi non sono collaudate, e che la percorrenza su dette viabilità è a rischio delle Società concessionarie dei siti estrattivi e che conseguentemente il Comune declina ogni responsabilità per danni causati a cose o a persone per l'utilizzo delle viabilità esistenti.

**Allegati:** “A” Elenco elaborati della variante del piano di coltivazione.

**Il Responsabile del Procedimento**

**Ing. Letizia Pagliai**

## Allegato A

Elenco degli elaborati che costituiscono progetto di Coltivazione coordinato Cava Faniello e Cava Collettino 1-A,

Progetto – Relazioni (in rosso elaborati superati da integrazioni successive)		
Data elaborato	Titolo dell'elaborato	Firma
<b>Relazioni</b>		
Agosto 2024	Elaborato A – Analisi delle caratteristiche del luogo di intervento	Geol. Vinicio Lorenzoni
Agosto 2024	Elaborato B – Relazione illustrativa	Geol. Vinicio Lorenzoni
Agosto 2024	Elaborato C – Progetto di coltivazione e ripristino	Geol. Vinicio Lorenzoni
Agosto 2024	Elaborato D – Piano di gestione dei rifiuti di estrazione	Geol. Vinicio Lorenzoni
Agosto 2024	Elaborato E – Piano di gestione AMD	Geol. Vinicio Lorenzoni
Agosto 2024	Elaborato F – Progetto di monitoraggio ambientale	Geol. Vinicio Lorenzoni
Agosto 2024	Elaborato G – Documentazione fotografica	Geol. Vinicio Lorenzoni
Agosto 2024	Elaborato H – Perizia di stima	Geol. Vinicio Lorenzoni
Agosto 2024	Elaborato L – Progetto di sistemazione del sito	Geol. Vinicio Lorenzoni
Agosto 2024	Elaborato M – Relazione paesaggistica	Geol. Vinicio Lorenzoni
Agosto 2024	Elaborato Q – Valutazione emissioni in atmosfera	Geol. Vinicio Lorenzoni
Ottobre 2024	Valutazione impatto acustivo	Tecnoambiente
Ottobre 2024	Studio incidenza	Biol. Alessandra Fregosi
Ottobre 2024	<b>Integrazione a seguito lettera prot. Parco n. 00004472 del 17.10.2024</b>	Geol. Vinicio Lorenzoni
Ottobre 2024	Sintesi Non Tecnica	Biol. Alessandra Fregosi
Ottobre 2024	Studio di Impatto Ambientale	Biol. Alessandra Fregosi
Aprile 2025	Elaborato D – Piano di gestione dei rifiuti di estrazione	Geol. Vinicio Lorenzoni
Aprile 2025	Elaborato E – Piano di gestione AMD	Geol. Vinicio Lorenzoni
Aprile 2025	Elaborato F – Progetto di monitoraggio ambientale	Geol. Vinicio Lorenzoni
Aprile 2025	Elaborato Q – Valutazione emissioni in atmosfera	Geol. Vinicio Lorenzoni
Gennaio 2025	<b>asseverazione quantificazione volumi in presunta difformità rispetto alla vigente autorizzazione della cava Faniello, vs. protocollo n. 000247 del 14.gennaio 2025</b>	Geol. Vinicio Lorenzoni
Aprile 2025	Gestione delle emergenze	Geol. Vinicio Lorenzoni
Aprile 2025	Integrazioni Faniello Aprile 2025	Geol. Vinicio Lorenzoni

Aprile 2025	Registro pulizia piazzali	Geol. Vinicio Lorenzoni
Aprile 2025	Registro pulizia vasche	Geol. Vinicio Lorenzoni
Aprile 2025	Registro pulizia rifiuti di estrazione	Geol. Vinicio Lorenzoni
Aprile 2025	Registro manutenzioni mezzi	Geol. Vinicio Lorenzoni
Aprile 2025	Relazione tecnica dello stato della cava Faniello – settembre 2024	Geol. Vinicio Lorenzoni
Aprile 2025	MONITORAGGIO AMBIENTALE DEL PIANO DI COLTIVAZIONE DELLA CAVA FANIELLO	Geol. Vinicio Lorenzoni
Maggio 2025	Elaborato B – Relazione illustrativa	Geol. Vinicio Lorenzoni
Luglio 2025	Integrazioni Faniello	Geol. Vinicio Lorenzoni
Luglio 2025	Elaborato E – Piano di gestione AMD	Geol. Vinicio Lorenzoni
Luglio 2025	Elaborato F – Progetto di monitoraggio ambientale	Geol. Vinicio Lorenzoni
Settembre 2025	Integrazione volontaria	Geol. Vinicio Lorenzoni
Settembre 2025	Elaborato E – Piano di gestione AMD	Geol. Vinicio Lorenzoni
Settembre 2025		Geol. Vinicio Lorenzoni
Ottobre 2025	Elaborato D – Piano di gestione dei rifiuti di estrazione	Geol. Vinicio Lorenzoni
Ottobre 2025	Elaborato E – Piano di gestione AMD	Geol. Vinicio Lorenzoni
Ottobre 2025	Elaborato F – Progetto di monitoraggio ambientale	Geol. Vinicio Lorenzoni
Ottobre 2025	Integrazione volontaria	
Ottobre 2025	Registro pulizia piazzali	Geol. Vinicio Lorenzoni
Ottobre 2025	Registro pulizia vasche	Geol. Vinicio Lorenzoni
Ottobre 2025	Registro pulizia rifiuti di estrazione	Geol. Vinicio Lorenzoni

**Progetto – Tavole (in rosso elaborati superati da integrazioni successive)**

<i>Data elaborato</i>	<i>Numero Elaborato</i>	<i>Titolo dell'elaborato</i>	<i>Firma</i>
<b>Tavole</b>			
Agosto 2024	TAV.1	Corografia di inquadramento	Geol. Vinicio Lorenzoni
Agosto 2024	TAV.2	Inquadramento Catastale	Geol. Vinicio Lorenzoni
Agosto 2024	TAV.3	Carta dei Vincoli sovraordinati e delle componenti paesaggistiche,	Geol. Vinicio Lorenzoni
Agosto 2024	TAV.4	Carta dei vincoli del P.I.T.	Geol. Vinicio Lorenzoni
Agosto 2024	TAV.5	Carta geologica	Geol. Vinicio Lorenzoni
Agosto 2024	TAV.5a	Carta Pericolosità geomorfologica	Geol. Vinicio Lorenzoni
Agosto 2024	TAV.5b	Carta della pericolosità idraulica	Geol. Vinicio Lorenzoni
Agosto 2024	TAV.5c	Carta idrogeologica	Geol. Vinicio Lorenzoni
Agosto 2024	TAV.6	Carta delle fratture	Geol. Vinicio Lorenzoni
Agosto 2024	TAV.7	Stato attuale	Geol. Vinicio Lorenzoni
Agosto 2024	TAV.7b	Stato attuale con articolazione del PABE	Geol. Vinicio Lorenzoni
Agosto 2024	TAV.8	Stato Fine prima fase	Geol. Vinicio Lorenzoni
Agosto 2024	TAV.9	Stato fine seconda fase	Geol. Vinicio Lorenzoni
Agosto 2024	TAV.10	progetto di recupero e riqualificazione ambientale	Geol. Vinicio Lorenzoni
Agosto 2024	TAV.11	articolazione del PABE sovrapposto a Stato finale	Geol. Vinicio Lorenzoni
Agosto 2024	TAV.12	sezioni	Geol. Vinicio Lorenzoni
Agosto 2024	TAV.13	Stato autorizzato sovrapposto autorizzato	Geol. Vinicio Lorenzoni
Agosto 2024	TAV.13b	Sovrapposto attuale, progetto autorizzato , autorizzato, nuovo progetto fine seconda fase	Geol. Vinicio Lorenzoni
Agosto 2024	TAV.1amd	Ambiti	Geol. Vinicio Lorenzoni
Agosto 2024	TAV.2amd	sistemi di trattamento e vasche	Geol. Vinicio Lorenzoni
Ottobre 2024	TAV.8	Stato Fine prima fase	Geol. Vinicio Lorenzoni
Ottobre 2024	TAV.9	Stato fine seconda fase	Geol. Vinicio Lorenzoni
Ottobre 2024	TAV.14	Ripristino con sovrapposto pericolosità PAI	Geol. Vinicio Lorenzoni
Ottobre 2024	TAV.15	Pericolosità PAI sovrapposta astato finale	Geol. Vinicio Lorenzoni
Aprile 2025	TAV.7b	Stato attuale con articolazione del PABE	Geol. Vinicio Lorenzoni
Aprile	TAV.8	Stato Fine prima fase	Geol. Vinicio

<b>2025</b>			<b>Lorenzoni</b>
Aprile 2025	TAV.9	Stato fine seconda fase	Geol. Vinicio Lorenzoni
Aprile 2025	TAV.10	progetto di recupero e riqualificazione ambientale	Geol. Vinicio Lorenzoni
Aprile 2025	TAV.11	articolazione del PABE sovrapposto a Stato finale	Geol. Vinicio Lorenzoni
Luglio 2025	TAV.2amd	sistemi di trattamento e vasche	Geol. Vinicio Lorenzoni
Luglio 2025	TAV.3amd	sistemi di trattamento e vasche	Geol. Vinicio Lorenzoni
Luglio 2025	TAV.8	Stato Fine prima fase	Geol. Vinicio Lorenzoni
Luglio 2025	TAV.9	Stato fine seconda fase	Geol. Vinicio Lorenzoni
Luglio 2025	TAV.16	Punti di monitoraggio ambientale	Geol. Vinicio Lorenzoni
Luglio 2025	TAV.17	Carta delle potenziali linee di deflusso	Geol. Vinicio Lorenzoni
Settembre 2025	TAV.2amd	sistemi di trattamento e vasche	Geol. Vinicio Lorenzoni
Ottobre 2025	TAV.2amd	sistemi di trattamento e vasche	Geol. Vinicio Lorenzoni
Ottobre 2025	TAV.8	Stato Fine prima fase	Geol. Vinicio Lorenzoni
Ottobre 2025	TAV.9	Stato fine seconda fase	Geol. Vinicio Lorenzoni

Il Responsabile  
Settore Tecnico  
Letizia Pagliai

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Vagli Sotto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

letizia Pagliai in data 02/12/2025